

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	162
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	178
AFFARI SOCIALI (XII)	»	196
AGRICOLTURA (XIII)	»	203
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	240
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	242

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..

3

AUDIZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri Federica Mogherini.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Federica MOGHERINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, i senatori Giorgio TONINI (PD) e Cristina DE PIETRO (M5S), i deputati Guglielmo PICCHI (FI-PdL) e Claudio FAVA (SEL), il senatore Luigi COMPAGNA (NCD) e i deputati Mario MARAZZITI (PI), Edmondo CIRIELLI (FdI) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione)	4
ERRATA CORRIGE	5

AUDIZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Elio VITO. — Intervengono il Ministro della difesa Roberta Pinotti, e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della

Camera dei deputati. Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Bruno ALICATA (FI-PdL) e Luciano ROSSI (NCD), il deputato Paolo BERNINI (M5S), il senatore Roberto COTTI (M5S), i deputati Vincenzo D'ARIENZO (PD) e Salvatore CICU (FI-PdL), il senatore Vito VATTUONE (PD), i deputati Gianluca RIZZO (M5S), Angelo TOFALO (M5S) e Gian Piero SCANU (PD), il senatore Bruno MARTON (M5S) e Nicola LATORRE, *presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il Ministro Roberta PINOTTI risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 197 del 12 marzo 2014, a pagina 10, prima colonna,

quindicesima riga, sostituire la parola: « conclusione » con la seguente: « rinvio ». Alla medesima pagina, seconda colonna, ventesima riga, sostituire le parole: « dichiara conclusa l'audizione » con le seguenti: « rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta ».

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (*Esame e rinvio*)

6

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Le gnini.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore per la VI Commissione, Bernardo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come le disposizioni del decreto – legge rientranti negli ambiti di competenza della Commis-

sione Finanze siano contenute negli articoli 1, 2, 6 e 7.

L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013): in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni).

Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi da 639 a 721, il riordino della tassazione immobiliare comunale mediante l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), la quale ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la compo-

nente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;

b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a)*, aggiunge un periodo al comma 677 della legge di stabilità 2014, consentendo ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote della TASI per il 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

La facoltà di aumentare l'aliquota è espressamente condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).

In forza di tale modifica le nuove aliquote massime della TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per le quali l'aliquota non poteva superare l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.

In merito alla disciplina generale della TASI ricorda che essa è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Soggetto passivo dell'imposta è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU.

L'aliquota base dell'imposta è fissata all'1 per mille e può essere azzerata o modificata dai Comuni. In ogni caso, tale

aliquota, sommata a quella dell'IMU, dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d'immobile).

Per il solo 2014 l'aliquota massima sulle abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille.

La normativa recata in materia dalla legge di stabilità 2014 affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria; il regolamento comunale deve anche ripartire la quota di tributo tra detentore dell'immobile e titolare di diritto reale su di esso.

In tale contesto rammenta inoltre che il sistema di detrazioni delineato dall'IMU, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, ha fatto sì che nel 2012 circa un quarto delle abitazioni principali è risultato esente dall'imposta e ha garantito una maggiore progressività dell'imposta rispetto all'ICI: in particolare, l'85 per cento dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 400 euro, per un gettito complessivo pari a circa il 54 per cento dell'imposta, mentre il 6,8 per cento dei contribuenti ha versato oltre 600 euro, con un gettito complessivo di poco inferiore al 30 per cento dell'imposta.

Nell'audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre 2013 al Senato, la Banca d'Italia ha fatto presente che nel 2012 l'aliquota media dell'IMU è stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l'applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, l'aliquota media è stata pari al 9,5 per mille.

Per quanto riguarda il regime dell'abitazione principale e degli immobili assimilati, ricorda che il legislatore ha introdotto una normativa stringente per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente, alla quale l'IMU nel 2012 è stata applicata — *ex lege* — con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino

a 0,2 punti, di modo che la misura minima è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

La disciplina IMU prevedeva una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ove l'immobile costituisse « prima casa » per più soggetti passivi, la detrazione spettava a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione « prima casa », commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l'importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

Dal 2014 l'IMU a regime non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla legge. Il decreto-legge n. 102 del 2013 ha infatti esentato dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti « beni merce », ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992). Sono inoltre esenti dall'imposta (ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014):

a) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;

b) gli alloggi sociali;

c) la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'IMU continua invece ad applicarsi agli immobili « di lusso », classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), con l'aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

L'abitazione principale è invece assoggettata a TASI, secondo le norme sopra indicate.

Con riferimento alla formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, segnala come essa, anche in considerazione dell'articolata disciplina IMU in materia di esenzioni e detrazioni, non chiarisca se l'effetto equivalente sul carico d'imposta debba ritenersi riferito a ciascun immobile (che cioè ciascun contribuente deve trovarsi nelle medesime condizioni rispetto all'IMU) o a ciascuna tipologia di immobili (vale a dire che l'equivalenza riguarda analoghe « tipologie di immobili » e, conseguentemente, gli effetti sul singolo contribuente potrebbero essere diversi rispetto al carico impositivo IMU).

Segnala inoltre come la lettera della disposizione sembri rimettere a ciascun comune la scelta relativa alle categorie di immobili sulle quali concentrare le detrazioni.

In relazione al rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 operato

dalla disposizione per la definizione delle detrazioni, occorrerebbe anche chiarire se il rinvio include alcuni regimi specifici contenuti in tale articolo e non espressamente richiamati (ad esempio il regime delle pertinenze e la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili).

La lettera *b)* del comma 1 modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI.

In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento – vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali – previste dalla norma originaria. Ciò anche al fine di consentire, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, la disponibilità immediata dei dati anche in funzione delle regolazioni finanziarie previste nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.

Le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali restano invece possibili per il pagamento della TARI.

Inoltre, in forza della modifica recata dalla lettera *b)*, rispetto alla previgente formulazione del predetto comma 688 il decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono definite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, non dovrà più essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e delle principali associazioni rappresentative dei comuni.

Resta invece confermato che il pagamento della TARI e della TASI avviene secondo il numero di rate e le scadenze di

pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

La lettera *c)* del comma 1, modificando il comma 691 della legge di stabilità 2014, introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra la TARI e la precedente TARES).

In particolare, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della vecchia TARES.

È invece eliminata la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.

La lettera *d)* sostituisce il comma 731 della legge di stabilità 2014, disponendo, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014).

Le modalità di ripartizione di tale contributo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Al riguardo ricorda che il testo originario del citato comma 731 assegnava per l'anno 2014 ai comuni 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI

a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'AIRE.

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, era effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014.

La norma precisava che la quota del contributo di spettanza di ciascun comune è stabilita tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1, ai quali si provvede:

quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;

quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 3 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Al riguardo ricorda che presupposto d'imposta per la TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame, è il

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;

aree edificabili definite a fini IMU.

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

In tale contesto il comma 3 precisa che sono esenti dal tributo:

gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi), nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

Al riguardo segnala come la mancata riproposizione della lettera h) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli.

La disposizione precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in

materia di IMU (ai sensi dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.

Rammenta inoltre che l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del decreto-legge n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza, anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come « commerciali » (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni.

Dal momento che la disposizione non richiama espressamente la suddetta esclusione, rileva l'opportunità di chiarire se gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come « commerciali » siano o meno esenti dalla TASI.

Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista in caso di erronei versamenti dell'IMU dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014: conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

In merito ricorda che i richiamati commi da 722 a 727 della legge di stabilità 2014 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) e recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU.

Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in

materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l'applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche ad altre disposizioni di natura tributaria recate dalla legge di stabilità 2014.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

In merito rammenta che il predetto comma 33 della legge di stabilità 2014 aveva introdotto nella disciplina IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un nuovo articolo 17-*bis*, il quale, al comma 1, prevedeva che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17-*bis*, dovevano altresì essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di « *search advertising* »), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. La norma indicava, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana – in quanto venditori di spazi pubblicitari *on line* – gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario. Dal tenore letterale della disposizione, tuttavia, sembra che tale elencazione fosse esemplificativa. La disposizione fa riferimento a tutti gli spazi pubblicitari visua-

lizzabili su territorio italiano. Come tuttavia è stato rilevato dalla stampa specializzata, tutta la rete internet è visibile dall'Italia (salvo specifici provvedimenti dell'Autorità giudiziaria); l'applicazione letterale della disposizione in esame sembrava quindi obbligare, in teoria, qualsiasi azienda (di qualsiasi parte del mondo) che pubblichi una pubblicità su qualsiasi sito internet (visibile dall'Italia) ad acquistare lo spazio pubblicitario attraverso una partita IVA italiana.

Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 151 del 2013 (articolo 1, comma 1) – non convertito – aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1° luglio 2014, allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria.

Nel medesimo contesto rammenta altresì che i commi 177 e 178 della legge di stabilità 2014 recano norme in materia di *transfer pricing* per le società operanti nella raccolta di pubblicità *on line*.

In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di standard internazionale.

In pratica la norma ha introdotto una limitazione degli indicatori del livello di profitto (*profit level indicators*) che possono essere utilizzati nel calcolo dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali operanti nel settore della pubblicità *on line*. Per tali imprese non è più consentito l'uso di indicatori di profitto sulla base del costo. Le aziende possono utilizzare gli indicatori basati sui costi solo nel caso in cui raggiungano un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (il cosiddetto *ruling* di standard internazionale) con le autorità fiscali italiane. Tale modifica riguarda solo la metodologia dei prezzi di trasferimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione.

È inoltre previsto l'obbligo di utilizzare, per l'acquisto delle predette tipologie di

servizi, il bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario ovvero altri strumenti di pagamento tracciabili e in grado di veicolare la partita IVA del beneficiario.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge dispone l'ulteriore proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono procedere alla cessione delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Ricorda che il predetto termine è stato inizialmente fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011.

Successivamente il comma 569 della legge di stabilità 2014 ha prolungato il citato termine di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, e dunque al 1° maggio 2014, disponendo contestualmente che, decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

Rimane invece ferma l'ulteriore previsione del citato comma 569 della legge di stabilità 2014, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e dunque, ora, entro il 1° gennaio 2016) la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile).

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

In particolare sono differiti dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Conseguen-

temente viene differito al 15 aprile 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.

Al riguardo ricorda che i commi da 618 a 624 della legge di stabilità 2014 consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi, inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, siano stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore deve pagare in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).

Il comma 623 della stessa legge di stabilità 2014 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014 (ora 15 aprile 2014). Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Segnala al riguardo come, secondo quanto comunicato da Equitalia, alla data del 7 marzo 2014, i contribuenti i quali finora hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali siano circa 75.000, per un importo complessivo che sfiora i 300 milioni di euro.

Ricorda che tale proroga al 31 marzo 2014 era già stata inserita nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertito.

Nel testo del decreto-legge in esame, tuttavia, non figura la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d-quater*) del predetto decreto-legge n. 151, la quale, modificando il comma 624, specificava che le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo di cui ai commi da 618 a 623 si applicavano, oltre che per i cosiddetti avvisi di « accer-

tamento esecutivo » emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale.

La lettera *e*) del comma 1, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014, esenta della tassa sui rifiuti (TARI) i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della TARI (che costituisce un'articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale – IUC) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).

Analogamente a quanto previsto per la TARES, il primo periodo del comma 649 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

La precedente formulazione del comma 649 stabiliva inoltre, al secondo periodo, che per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, potesse prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

Tuttavia, il successivo comma 661 stabilisce che la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La norma è volta quindi ad eliminare l'incongruenza tra il secondo periodo del comma 649 (ora abrogato) e il comma 661 della legge di stabilità 2014.

Alla luce delle modifiche apportate dalla *e*) del comma 1 appare quindi superata l'interpretazione ufficiale del Mini-

stero dell'ambiente che, stante il contrasto normativo, con la circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 aveva suggerito la vigenza del comma 649 (TARI ridotta) piuttosto che quella del comma 661 (TARI esclusa).

La lettera *f*) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione di tale imposta per i terreni agricoli.

In particolare, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili.

Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI sia a IMU.

In dettaglio, per effetto della modifica recata dalla lettera *f*):

rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale);

si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;

sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

La lettera *g*) del comma 1, abrogando l'articolo 1, comma 670, della legge n. 147 del 2013, assoggetta alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

In merito ricorda che il richiamato comma 670 escludeva dalla TASI:

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, intendendosi per « aree non operative » quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;

le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio l'appartamento condominiale locato).

La lettera *h*) del comma 1 modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni dalla TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

A tal fine è abrogata la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 679, della richiamata legge di stabilità 2014.

Per effetto di tale soppressione resta ferma la possibilità per il comune di disporre agevolazioni nelle ipotesi, indicate dalle lettere da *a*) a *e*) del citato comma 679, di:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

In particolare, la disposizione prevede che i comuni iscrivono in bilancio la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale, trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e destinato all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finan-

ziarie di cui alla lettera *a*) comma 380-*ter*, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

Ricorda che i commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, come modificati ed integrati dalla legge di stabilità per il 2014, hanno profondamente innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell'ambito del quale si è disposta l'abrogazione di numerose disposizioni. In particolare:

è stato attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato;

è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali « fiscalizzati » per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;

è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

L'articolo 6 prevede, altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, che i comuni si adeguino al principio normativo suindicato, consentendo ad essi di effettuare eventuali rettifiche contabili in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013.

L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno

2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

A tal fine viene novellato l'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, introducendovi i nuovi commi da 729-*bis* a 729-*quater*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 729-*bis*, la verifica del gettito IMU dell'anno 2013 viene effettuata dal Ministero dell'economia e finanze entro il mese di marzo 2014, sulla base di una metodologia da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale verifica è funzionale ad assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

La Reazione illustrativa indica come la norma intervenga, come già lo scorso anno, ad introdurre un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato, che risulta indispensabile al fine di evitare che in talune situazioni (in particolare nei comuni di piccole dimensioni demografica con basi imponibili da fabbricati di categoria D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (gettito IMU ad aliquota standard e assegnazione a titolo di Fondo di solidarietà comunale).

Il nuovo comma 729-*ter* dispone che le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma precedente, sono effettuate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il nuovo comma 729-*quater* prevede, per i comuni interessati dalle variazioni di

assegnazioni, il differimento al 30 giugno 2014 del termine per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 da parte del Consiglio comunale, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Nel caso in cui, all'esito della verifica, il comune sia tenuto a versare importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, segnala preliminarmente che riferirà in merito al contenuto degli articoli di competenza della Commissione Bilancio, ossia gli articoli da 3 a 5 e da 8 a 20.

Rileva quindi come l'articolo 3 detti disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine i commi da 1 a 3, da un lato prevedono la sospensione delle eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, dall'altro consentono agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre il comma 4 stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale, anziché biennale, per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati.

Segnala inoltre come l'articolo 4 preveda una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti

alla contrattazione collettiva integrativa. In particolare i commi 1 e 2 dispongono l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione – rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale – le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Inoltre, nei predetti casi le regioni e gli enti locali devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale attraverso misure di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche del personale. Il comma 3 prevede che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa non trovi applicazione con riferimento ai soli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati entro una certa data – che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi – a condizione che le regioni e gli enti locali abbiano rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Fa altresì presente che l'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni

a statuto ordinario e ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, dall'articolo 2, comma 183, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009). Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province e di 118 milioni di euro per i comuni – ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012 – da applicarsi a tutti gli enti in proporzione alla popolazione residente. Conseguentemente, si provvede a sopprimere il quinto e il sesto periodo del menzionato comma 183, che rinviavano alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione del contributo ordinario per i successivi anni 2013, 2014 e 2015.

Evidenzia come l'articolo 10 rechi alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, fatta salva la provincia de L'Aquila, e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna. In particolare il comma 1 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012. La disposizione rinvia

quindi ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da assegnare per l'anno 2014 a ciascuna provincia. La ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio tra le province è effettuata al netto delle riduzioni della *spending review* di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, con riferimento ai tagli derivanti dalla *spending review*, la norma stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del citato comma 7, nell'apposito allegato 1 al provvedimento, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro. La disposizione chiarisce inoltre che nell'allegato 1 non sono considerati i tagli di spesa nei confronti della provincia de L'Aquila, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame, che esclude, appunto, la suddetta provincia – nonché il comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere interessati dal sisma dell'aprile 2009 – dalle riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando, tuttavia, l'importo complessivo delle riduzioni previste.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che, per l'anno 2014, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana – sebbene tali enti siano in via di soppressione – e alla regione Sardegna, sono determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. Come precisato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a confermare espressamente, per l'anno 2014, per le province appartenenti a queste due regioni, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuiti.

Segnala inoltre come l'articolo 11 modifichi la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.

Evidenzia altresì come l'articolo 12 disponga che il contributo straordinario decennale per le fusioni di comuni di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) sia erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo del comune risultante dalla fusione. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione. Segnala quindi che la disposizione in esame in sostanza anticipa l'erogazione del contributo straordinario per i comuni la cui fusione decorre da gennaio.

L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro, viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Osserva quindi come l'articolo 14 intervenga sull'applicazione dei fabbisogni *standard* ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-*quater* della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e l'inserimento del comma 380-*quinqüies*. In particolare, la lettera *a*) dispone la modifica del comma 380-*quater*, stabilendo che

la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei soli fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, come invece previsto in precedenza. La lettera *b*) inserisce nella predetta legge di stabilità 2013 il comma 380-*quinqüies*, specificando che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto del comma 380-*quater* – riparto del 10 per cento in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni *standard* – le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per il 2014 con la medesima metodologia prevista in linea generale dal comma 380-*ter* per il riparto del Fondo di solidarietà comunale e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater* (capacità fiscali e fabbisogni *standard*).

Fa presente che l'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, affidando all'ente il compito di redigere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e di predisporre entro il medesimo termine un piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito DPCM (commi da 1 a 4). L'articolo, inoltre, al comma 5, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-*bis* dell'articolo 2

della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Le nuove disposizioni inserite autorizzano, al primo periodo, il Commissario straordinario a inserire nella massa passiva prevista nel Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Le disposizioni in commento, poi, consentono (secondo periodo) a Roma Capitale di «riacquisire» l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva, verso le società dalla medesima partecipate, anche mediante compensazione degli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva, compensazione che, precisa la norma, può essere operata «totalmente o parzialmente». In relazione a tale facoltà di utilizzo dei crediti, Roma Capitale viene autorizzata (in base alla disposizione di cui al terzo periodo) ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Inoltre, si autorizza (quarto periodo) il Commissario straordinario a iscrivere nella massa passiva della gestione commissariale le somme introitate dalla gestione medesima in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il Piano di rientro. La disposizione precisa che tale contratto deriva da quanto prescrive il comma 12-*octies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, il fondo, istituito con il decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Le somme suddette, in tal modo introitate dal Commissario ed ammontanti a 570 milioni di euro, sono inserite nella massa passiva della gestione «ai fini del loro reintegro» a favore di Roma Capitale, dedotte le somme già introitate, anche esse ai fini del reintegro all'ente locale, «a

qualsiasi titolo inserite» dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, pari a 485 milioni di euro, come precisa la relazione tecnica: somme che pertanto restano, precisa il quarto periodo in commento, nella disponibilità della massa medesima. Da ultimo, con il quinto periodo si stabilisce che gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi (vale a dire dal quarto al settimo) aggiunti al comma 196-*bis* non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

L'articolo 17, ai commi da 1 a 3, consente il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014. Al riguardo osserva che il riferimento, al comma 1, al «trasporto pubblico locale ferroviario» della Valle d'Aosta potrebbe risultare non univoco nella sua interpretazione, in quanto potrebbe intendersi riferito al trasporto ferroviario regionale e che risultano trasferiti alla competenza regionale – analogamente a quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario – ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2010, mentre la disposizione in commento richiama l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che fa riferimento ai «servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale». Apparirebbe allora opportuno fare riferimento piuttosto ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale effettuati nella regione. Osserva inoltre come il

comma 4 dell'articolo 17 autorizzi il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Evidenza quindi che il comma 5 dell'articolo 17 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. Rileva, in particolare, che l'articolo dispone in favore dei suddetti comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 – che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all'anno 2013, una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. Nello specifico, la norma intende, in favore dei predetti comuni: ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo); in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Resta comunque ferma, nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, l'applicazione delle altre misure sanzionatorie.

Con riferimento all'articolo 19, rileva come il comma 1 differisca al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge

n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data), sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione. Per l'acquisto dei suddetti servizi, il comma autorizza una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche. Fa presente, quindi, che per le finalità di cui al comma 1, il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto per l'acquisto dei citati servizi dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013, è incrementato di 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Rileva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo differisce dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici – previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 –, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data. La modifica, peraltro, non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno

2014, per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne l'articolo 20, osserva come esso rechi alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila, nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1 è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla *spending review*, di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del « cratere » interessati dal sisma dell'aprile 2009, come

individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. La norma precisa, inoltre, che la mancata applicazione delle riduzioni ai suddetti enti deve avvenire fermo restando il complessivo importo dei tagli previsto dalla citata normativa per il complesso dei comuni e delle province.

Francesco BOCCIA, *presidente*, informa che nelle sedute di giovedì e di venerdì prossimi si procederà alle audizioni informali previste ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento: in particolare, nella seduta di giovedì si procederà alle audizioni dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, mentre nella seduta di venerdì si svolgeranno le audizioni del Sindaco di Roma Capitale e dei rappresentanti della Corte dei conti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci (*Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto*)

22

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 10.50.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.

C. 65 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2013.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, segnala la necessità di procedere più rapidamente nell'esame

della proposta di legge in titolo. Ritiene, infatti, che alcuni fatti sopravvenuti consiglino di proseguire in tal senso: in primo luogo, la presentazione in Parlamento del disegno di legge del Governo in materia ambientale, collegato alla legge di stabilità per il 2014, che contiene alcune disposizioni che «incrociano» con il provvedimento in esame; in secondo luogo, l'esigenza di verificare la possibilità di far confluire nel testo della proposta di legge in titolo, in tutto o in parte, le norme contenute nella proposta di legge d'iniziativa del collega Tino Iannuzzi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici dei piccoli comuni; in terzo luogo, infine, cogliere l'occasione della discussione in corso fra Governo nazionale e regioni sull'utilizzo del Quadro finanziario UE 2014-2020 per verificare la possibilità concreta di reperire le risorse necessarie a finanziare gli interventi previsti dalla proposta di legge in titolo a sostegno dei piccoli comuni e dei territori montani e rurali.

Conclude, quindi, sottolineando che le misure contenute dalla proposta di legge in esame sono ormai attese da lungo tempo nei territori e richiamando le Com-

missioni a non lasciar cadere l'opportunità che hanno di fronte a sé di accompagnare con questa importante iniziativa il complessivo percorso di riordino istituzionale che il Governo e il Parlamento stanno portando avanti con il cosiddetto « disegno di legge Delrio » (S. 1212).

Propone, pertanto, che le Commissioni procedano oggi alla nomina di un Comitato ristretto e di procedere ad un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati, al fine di completare celermente l'istruttoria sulla proposta di legge in esame.

Patrizia TERZONI (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge dei deputati del gruppo M5S sulla materia trattata dalla proposta di legge in titolo, formulando l'auspicio che le Commissioni possano proseguire congiuntamente nel loro esame istruttorio. Chiede, inoltre, delucidazioni in merito al contenuto della citata proposta di legge d'iniziativa del collega Tino Iannuzzi.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, fornisce alla deputata Terzoni le delucidazioni richieste. Aggiunge che, a suo avviso, è opportuno che le Commissioni non ripetano l'errore, purtroppo verificatosi nelle precedenti legislature al Senato, di considerare centrali nell'esame della proposta di legge in titolo i temi ordinamentali, focalizzando, all'opposto, l'attenzione e l'impegno sull'obiettivo strategico che la proposta di legge si pone della costruzione di politiche attive a sostegno e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio civile, culturale ed economico rappresentato dai piccoli comuni e dai territori montani e rurali, i quali non debbono essere più considerati un peso per il nostro Paese, ma una risorsa preziosa per difendere l'identità e la qualità italiana e per costruire il futuro del Paese.

Giuseppe DE MITA (PI), dichiarandosi d'accordo con il relatore Borghi, evidenzia la necessità di un raccordo tra le istanze dei piccoli comuni e la questione delle competenze istituzionali degli enti locali.

Esprime altresì perplessità in merito al disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (S. 1212), recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, che non affronta il tema delle aree territoriali non metropolitane, e auspica che lo stesso venga modificato nel corso dell'esame parlamentare. Si dichiara infine favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Maino MARCHI (PD) segnala l'opportunità che il Governo, prima dell'avvio dei lavori del Comitato ristretto, fornisca indicazioni in ordine alle possibili risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure recate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, concordando con l'onorevole Marchi in ordine all'importanza delle risorse finanziarie per la piena realizzazione delle misure recate dal provvedimento in esame, assicura il suo massimo impegno al fine di reperire e rendere disponibili tali risorse. Più in generale, ribadisce la necessità di appositi interventi finanziari finalizzati ad agevolare i piccoli comuni, quali l'allentamento del patto di stabilità interno per i medesimi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, propone la costituzione di un Comitato ristretto, al fine dell'elaborazione di un nuovo testo.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà programmare un ciclo di audizioni con riferimento al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Bordo ed abb.	24
--	----

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 marzo 2014.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Bordo ed abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Emendamenti C. 2157 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Emendamenti C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera. Emendamenti C. 254-272-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	27
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	33
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	50
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Emendamenti C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	49
AVVERTENZA	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

Emendamenti C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Emendamenti C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti con-

tenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento Dis 1.1 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera.

Emendamenti C. 254-272-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.30.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che per il gruppo del Partito democratico è entrato a far parte della I Commissione il deputato Teresa Piccione in sostituzione del deputato Gianclaudio Bressa, che è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Emendamenti C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, alcuni emendamenti, articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti al disegno di legge « Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre » (C. 1836), presentati presso la XIV Commissione, che investono le competenze della I Commissione: si tratta, in

particolare, delle proposte emendative Dadone 6.1, Nesci 6.2, Chaouki 6.01, Prata-viera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, 7.11 del relatore, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Guerini 7.6, Cecconi 7.10, Chaouki 7.7, 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4, 0.7.06.5, 7.06 del relatore, Chaouki 0.7.07.1 e 7.07 del relatore, pubblicati in allegato alla seduta della XIV Commissione del 5, 11, 12 e 25 febbraio 2014.

Ricorda, infatti che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Proprio alla luce della particolare valenza annessa al parere della I Commissione e della complessità delle proposte emendative presentate, fa presente che svolgerà in questa seduta una prima illustrazione del contenuto delle stesse, riservandosi di esprimere il parere nel prosieguo dei lavori, anche tenendo conto dell'orientamento del Governo e del dibattito.

Passando all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, ricorda che l'emendamento Dadone 6.1 prevede che lo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Governo sia trasmesso alla Camera e al Senato per l'espressione del parere da parte dei competenti organi

parlamentari. L'emendamento Nesci 6.2 individua tra i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa del Governo che le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale. L'articolo aggiuntivo Chaouki 6.01 introduce gli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. La prima disciplina procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione), la seconda reca norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

Quanto alla direttiva 2013/32/UE, ricorda che l'emendamento stabilisce, in particolare, di introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande; di prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio

durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo; di prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia; di prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; di prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 sia impugnabile secondo una determinata procedura; di disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande a determinate condizioni; di prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale competente per la domanda di asilo sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di riconoscimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria; di prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato; di disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi *standard* di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, a determinate

condizioni; di prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio; di garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato; di prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattamento a determinate condizioni; di prevedere, tra l'altro, che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello *status* concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale; di prevedere che in caso di impugnazione avverso il prov-

vedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata; di riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo determinati e specifici criteri; di prevedere che in determinati casi, siano disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. È poi disciplinata dettagliatamente la procedura per l'emanazione dello schema di decreto legislativo del Governo.

Quanto alla direttiva 2013/33/UE, ricorda che l'emendamento stabilisce, di mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati; di garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviati da un

altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico; di istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedono asilo e rifugiati (SPRAR), prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno; di prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo con determinate funzioni; di disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo; di prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista; prevedere in casi determinati l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza; prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento del-

l'unità dei nuclei familiari; di prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di accoglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza; di prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione; di prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere prorogate una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore; di prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica solo in casi determinati e prevedere, in ipotesi specifiche, la proroga del trattenimento già disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo; di prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orientamento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati; di prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non

risultati ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato; di prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria; di prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo sono finanziate, in particolare, in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione. Si stabiliscono, infine, procedura e termini per l'attuazione della delega e per la definizione delle procedure di cui ai criteri direttivi recati dall'articolo aggiuntivo stesso.

Passando all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 7 ricorda che l'emendamento Pratavia 7. 5 sopprime l'articolo 7. Fa presente che l'emendamento Pannarale 7. 1 sostituisce l'articolo 7 prevedendo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'emendamento prevede, inoltre, che il decreto legislativo deve disciplinare quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo determinati principi e criteri direttivi. In particolare, in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951, e che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali; prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi; stabilisce una serie di disposizioni al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali in materia di mezzi di impugnazione; in relazione allo schema di decreto legislativo richiede di acquisire il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Quanto all'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, l'emendamento indica una serie di principi e criteri direttivi quali: mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva; prevedere misure che garanti-

scano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato; prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo; rafforzare l'efficienza della procedura attraverso una serie specifica di disposizioni; introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura; prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva; definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati; prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo. L'emendamento richiede, altresì, che allo

schema di decreto legislativo deve essere acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Quanto all'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono individuati principi e criteri direttivi quali: mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva; istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo che predisponga annualmente il Piano Nazionale sull'Asilo; al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di coordinamento Regionali; superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.25 del 2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio; definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza; prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali; prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere determinati compiti: predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione; garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di

mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative; prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato; prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale; prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore; prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione; prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza. Anche in questo caso è sancito che allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Passando all'emendamento Silvia Giordano 7.9 ricorda che lo stesso modifica l'articolo 7 prevedendo che il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a recepire i decreti legislativi di attuazione delle citate direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ed entro sei mesi dal recepimento dei decreti legislativi delle citate direttive, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti.

Fa presente che l'emendamento Colonnese 7.8 prevede un criterio direttivo specifico per l'emanazione, da parte del Governo, del testo unico che stabilisca, in capo all'autorità competente, il potere di sospendere il provvedimento di espulsione nel caso si verificano determinate condizioni e fino al loro perdurare.

Essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta che sarà convocata alle ore 18.30 di oggi.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 18.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Emendamenti C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, proseguendo l'illustrazione delle proposte emendative al disegno di legge « Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre » (C. 1836), presentati presso la XIV Commissione, che investono le competenze della I Commissione, ricorda che L'emendamento 7.11 del relatore introduce principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione del testo unico stabilendo, inoltre, che il decreto legislativo che lo adotta debba disciplinare anche gli aspetti rilevanti in materia di diritto di

asilo non normati dalla legislazione comunitari. I principi e criteri direttivi specifici si riferiscono: all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedendo, tra l'altro, che sia data attuazione all'articolo 25 « sull'assistenza amministrativa » della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951; all'introduzione di una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi e alla disciplina dei mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

L'emendamento Pannarale 7.3 introduce principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE stabilendo, in particolare, di: mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla direttiva; prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione; prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base; riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale istituendo un'Autorità indipendente sull'asilo; rafforzare l'efficienza della procedura introducendo misure per rafforzare gli *standard* di garanzia; prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva; definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accerta-

mento avvenuto e che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti; prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione; garantire che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale; stabilire che allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'emendamento Pannarale 7.4 determina principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, stabilendo, in particolare, di mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla direttiva; istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, che predisponga annualmente il Piano Nazionale sull'Asilo; di prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di Coordinamento Regionali; di superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza; di definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza; di prevedere che l'accoglienza dei richie-

denti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici; di prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza; di predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza; di garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative; di prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato; di prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale; di prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore; di prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio; di prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza; stabilire che allo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Ricorda che l'emendamento Pannarale 7.2 dispone che il decreto legislativo del Governo deve disciplinare, inoltre, quegli

aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, l'attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951 ovvero ancora l'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali». Ancora relativamente ai principi e criteri direttivi l'emendamento stabilisce di prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi nonché di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali in merito ai mezzi di impugnazione. L'emendamento Giuseppe Guerini 7.6 dispone che il decreto legislativo del Governo debba ispirarsi a principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, stabilire che, in relazione all'assistenza amministrativa e in conformità con l'articolo 25 Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951, in nessun caso una pubblica amministrazione possa precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano; prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconosci-

mento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, « sulla disciplina delle cooperative sociali; attuare un coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti; prevedere modalità di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione; procedere ad una completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e foto-dattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo. Fa presente che l'emendamento Cecconi 7.10 prevede il parere parlamentare nella eventuale procedura di adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 7 recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'emendamento Chaouki 7.7 dispone che il decreto legislativo del Governo recante il testo unico di cui al comma 1 dell'articolo 7, deve attenersi a determinati principi direttivi quali, in particolare, eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti; prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione; fare collegamenti con le altre norme in materia di

stranieri e di apolidi; inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo. Sancisce, infine, che gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 siano elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tali pareri sono poi trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale.

Segnala che i subemendamenti 0.7.06.1 e 0.7.06.3 Chaouki modificano l'emendamento 7.6 del relatore che prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 tra i quali mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, aggiungendo, rispettivamente, la necessità di garantire l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base e l'inclusione dei potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare. Il subemendamento Chaouki 0.7.06.2 modifica l'emendamento 7.6 del relatore introducendo un ulteriore criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ossia: conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine

sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande.

Il subemendamento Chaouki 0.7.06.4 modifica l'emendamento 7.6 del relatore disponendo, quanto al criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 di cui alla lettera *b*) che sia finalizzato a garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e volto a garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione. Il subemendamento Chaouki 0.7.06.5 modifica l'emendamento 7.6 del Relatore aggiungendo al criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega del Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 di cui alla lettera *b*) che sia assicurato che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo. L'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore inserisce l'articolo 7-*bis* stabilendo che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo rispetti anche i principi e criteri direttivi specifici quali, in particolare, mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione; garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valuta-

zione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo; garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema; rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale; introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente. Sono poi individuate le necessarie coperture finanziarie. Il subemendamento 0.7.07.1 Chaouki modifica l'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore recante criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, intervenendo sulla lettera *c*) per specificare, che il criterio direttivo da essa recato sia volto a prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo.

Segnala che l'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore aggiunge l'articolo 7-*bis* prevedendo criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 quali mantenere in tutti i casi il livello

degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva; prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati; prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio: rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza. Sono poi individuate le necessarie coperture finanziarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

Emendamenti C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, alcuni emendamenti, articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti al disegno di legge « Legge europea 2013 bis » (C. 1864), presentati presso la XIV Commissione che investono le competenze della I Commissione: si tratta, in particolare, degli emendamenti Ricciatti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2.7, Carinelli 4.2 e 4.3, Vignaroli 2.9, 2.10, 4.1, Giuseppe Guerini 2.8, pubblicati in allegato alla seduta della XIV Commissione del 5 e dell'11 febbraio 2014.

Ricorda infatti che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Proprio alla luce della particolare valenza annessa al parere della I Commissione e della complessità delle proposte emendative presentate, avverte che svolgerà in questa seduta una prima illustrazione del contenuto delle stesse, riservandosi di esprimere il parere nel prosieguo dei lavori, anche tenendo conto dell'orientamento del Governo e del dibattito.

Ricorda che una serie di emendamenti all'esame della Commissione riguardano l'articolo 2 del disegno di legge in titolo, che interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva « rimpatri »).

Ricorda, in particolare, che nella citata sentenza C-430/11, la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva in questione « consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato ».

Ritiene dunque che le previsioni della sentenza in questione debbano costituire la linea direttrice nell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, di cui intende svolgere una breve illustrazione.

Ricorda che l'emendamento Ricciatti 2.1 aggiunge una nuova disposizione all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di procedura nei casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Fa presente che gli emendamenti Vignaroli 2.9 e 2.10, specificano che il provvedimento di espulsione sia eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata o del consolato del soggetto interessato. L'emendamento Ricciatti 2.2, che – oltre a prevedere disposizioni ulteriori relativamente all'articolo 10 del testo unico in materia di immigrazione, volte a precisare che il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo – introduce un nuovo articolo 10-bis al medesimo testo unico che reca una serie di norme relative agli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, con particolare riguardo agli aspetti che attengono agli accertamenti, al rilascio di titoli di soggiorno ed alla decisione di rimpatrio. L'emendamento Giuseppe Guerini 2.8, che reca disposizioni

relative agli articoli 10, 13 e 14 del testo unico in materia di immigrazione: con riguardo all'articolo 10, in particolare, viene precisato che il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo; con riferimento all'articolo 13, dove si prevede che si configura il rischio di fuga qualora ricorra almeno una delle circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione, vengono soppresse le circostanze del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità e della mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato tra le circostanze; riguardo alla circostanza di avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, si aggiunge « in seguito ad accertamento con sentenza di condanna ». Al medesimo articolo 13, si precisa poi che la partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. L'emendamento sostituisce poi, alla lettera c), capoverso, articolo 13, comma 14, l'ultimo periodo e alla lettera d), premette una disposizione riguardante ciò che deve essere assicurato in ogni centro di permanenza temporanea. Al comma 5 dell'articolo 14 si specifica, infine, che in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il di-

fenore, qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare all'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore il trattenimento cessa di avere efficacia. Si sopprime poi, all'articolo 14, comma 5, settimo periodo, il riferimento al termine massimo di ulteriori dodici mesi. Segnala che l'emendamento Ricciatti 2.3 sostituisce gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 13, prevedendo che la partenza volontaria sia sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi

in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione. Viene poi sostituito il comma 5.2 all'articolo 13 stabilendo che nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero, il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle misure ivi previste. All'articolo 13 viene sostituito il comma 5-bis stabilendo che in tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del precedente comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-*quater* l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione

monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso; chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.

Viene previsto inoltre che tutti i provvedimenti comunicati al tribunale debbano essere contestualmente comunicati dal questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Vi sono poi disposizioni sui difensori e si prevede che l'autorità che ha adottato il provvedimento possa stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo

19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale, quando convalida l'espulsione, verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

All'articolo 13, viene poi sostituito il comma 8 stabilendo che contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presenta-

zione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Vi sono poi norme sul gratuito patrocinio e sull'assistenza, ove necessario, di un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al prefetto e al questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. Si stabilisce che l'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14. Viene altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e l'emendamento reca ulteriori modifiche al comma 11 dell'articolo 13, in materia di convalida del provvedimento ministeriale. Al comma 13 dell'articolo 13 il testo reca alcune modifiche e viene sostituito il comma 13-*bis* stabilendo che nel caso di

espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato ivi previsto e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Viene altresì sostituito il comma 13-*ter* dell'articolo 13, stabilendo che per i reati ivi previsti è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16. All'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito prevedendo che per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del precedente comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.

Evidenzia che l'emendamento Ricciatti 2.4 sostituisce i commi 1, 1-*bis*, 2, e, 4 e 5 del testo unico in materia di immigrazione prevedendo che, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* o sussiste un rischio di fuga,

identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto interministeriale. Il questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure ivi previste. In alcuni casi il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a

mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-bis dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure ivi indicate deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

Si prevede inoltre che in ogni centro di permanenza temporanea debba essere assicurato allo straniero trattenuto un trat-

tamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Si precisa che le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. Si stabilisce che in ogni centro debbano essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo

libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

Si precisa nel testo che ogni centro di permanenza temporanea possa essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuto tutti i diritti e le condizioni testé previste. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per

l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Vi sono poi disposizioni sul difensore dello straniero e si stabilisce che il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.

Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso viene stabilito l'obbligo di conformarsi al principio secondo cui gli adulti che convivono in Italia con i propri figli minori devono essere sottoposti a

trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.

Si stabilisce che il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Tra le previsioni che seguono si precisa, in particolare, che quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale – nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento – può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale competente può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal que-

store almeno 48 ore prima. Si prevedono ulteriori disposizioni sulla materia e si precisa che su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di 7 giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro un termine prestabilito con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per Cassazione.

Si precisa poi che in qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, possa presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento; l'istanza è inviata in copia anche al questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.

Sottolinea che l'emendamento Ricciatti 2.5 sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 14 prevedendo che, allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il questore disponga il rinvio dell'allontanamento o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste

ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio ».

Osserva che l'emendamento Ricciatti 2.6 sostituisce il comma 5-*ter* dell'articolo 14 prevedendo che in caso di violazione dell'ordine di cui al precedente comma 5-*bis*, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto della normativa vigente, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis*, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-*bis* o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno. Viene poi abrogato il comma 5-*quater* dell'articolo 14 e inserito un nuovo articolo 14-*bis* che reca disposizioni in materia di rinvio dell'allontanamento. Si stabilisce, al riguardo, che il Questore

della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni: l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1; è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento; l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio; le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino; sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis* anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se

persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato. Si inserisce, infine, un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 15 che stabilisce che in ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza del-

l'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.». L'emendamento Ricciatti 2.7 interviene sull'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione relativamente alla pronuncia del giudice per la sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del medesimo testo unico.

Passando all'esame degli emendamenti riguardanti l'articolo 4 che reca disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia – ricorda che l'emendamento Carinelli 4.2, prolunga a sessanta giorni (rispetto agli attuali dieci) il termine dalla notifica delle informazioni decorso il quale i servizi transfrontalieri temporanei di investigazione privata e di informazione commerciale per le imprese stabilite in un altro Stato dell'Unione europea hanno inizio. L'emendamento Vignaroli 4.1, prevede che il divieto che può intervenire entro il suddetto termine possa essere dato, in alternativa al ministero dell'interno, anche dalla presidenza del Consiglio, sempre motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L'emendamento Carinelli 4.3, infine, introduce anche le ragioni

di tutela dell'interesse nazionale, insieme alle suesposte ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 marzo 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni.

Il Comitato si è riunito dalle 18.50 alle 19.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 19.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, dopo avere illustrato brevemente i contenuti del testo in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Emendamenti C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che l'emendamento 3.200 della Commissione e il relativo subemendamento 0.3.200.1 Lavagno non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 19.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (Nuovo testo unificato C. 100 Binetti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

rilevato che:

le disposizioni da esso recate incidono — oltre che sulla materia « ordinamento civile », oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione — anche sulle materie « tutela della salute » e « ricerca scientifica e tecnologica », oggetto di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

appare pertanto necessario coinvolgere le regioni nell'individuazione delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specializzazione da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione, nonché nella definizione dei contenuti del regolamento di attuazione della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 4 e 7, sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specializzazione da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione, nonché sulla definizione dei contenuti del regolamento di attuazione della legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti e C. 1288 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	51
Comunicazioni del presidente	52
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (<i>Deliberazione</i>)	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti e C. 1288 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono in corso le intese tra le Presidenze di Camera e Senato in merito ai progetti di leggi in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha fatto presente al Presidente

della Camera che sarebbe opportuno che sia la Commissione giustizia della Camera a proseguire l'esame delle proposte di legge in questione in applicazione del consolidato principio in base al quale deve essere riconosciuta la priorità nell'esame dei progetti di legge al ramo del Parlamento che ne abbia per primo concretamente avviato l'esame. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'esame presso le due Commissioni, ha fatto presente che nel caso in questione è il medesimo, considerato che anche i relatori, onorevoli D'Alessandro e Moretti, hanno già illustrato in maniera approfondita le proposte di legge abbinata il cui esame si intende concludere in tempi brevi e comunque non oltre il mese di marzo, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi il 14 gennaio scorso. Il Presidente della Camera ha quindi informato il Presidente del Senato.

Avverte che qualora dovesse essere la Commissione della Camera a proseguire nell'esame, i relatori dovranno procedere alla proposta di un testo base per poter fissare immediatamente il termine per la presentazione di emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di martedì 11 marzo 2014 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2014

MARZO

Sede referente:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti e C. 1288 Bonafede.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati. C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Rel. Bonafede.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo.

Audizioni:

Ministro della Giustizia sulle linee programmatiche del dicastero.

APRILE

Sede referente:

S. 10-362-388-395-849-874. – Senatori MANCONI ed altri; senatori CASSON ed altri; senatore BARANI; senatori DE PETRIS e DE CRISTOFARO; senatori BUCARELLA ed altri; senatore TORRISI: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano» (approvata, in un testo unificato, dal Senato). C. 2168.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 2123.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero. C. 1195 Colletti e C. 2166 Ferranti.

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione. C. 1194 Colletti e C. 2165 Ferranti.

Introduzione dell'articolo 411-*bis* del codice di procedura penale e altre disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2165 Ferranti.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2154 Ferranti e C. 1174 Colletti.

Indagini conoscitive:

Sulla durata del processo civile.

MAGGIO

Sede referente:

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di riesame delle sentenze di condanna a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1635 Gozi.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare. C. 2164 Ferranti C.1205 Colletti.

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati. C.1735 Leva e C. 1805 Brunetta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali. C. 373 Ferranti.

Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.

Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione dei procedimenti civili. C. 1418 Mazziotti Di Celso.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 1751 Businarolo.

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; le interrogazioni in Commissione; i disegni di legge di conversione di decreti legge; gli atti comunitari.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propongo lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari esperti della materia, di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	55
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo ..	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo	59
AVVERTENZA	62

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 10.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che l'onorevole Mario Caruso (PI) ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a far parte della stessa l'onorevole Andrea Romano (SCpI).

Avverte che sono tornati a far parte della Commissione, a seguito del cambiamento di governo, l'onorevole Cécile Kyenge (PD) e l'onorevole Massimo Bray (PD); conseguentemente, hanno cessato di

far parte della stessa l'onorevole Paolo Beni (PD) e l'onorevole Carlo Galli (PD), che li sostituivano.

Avverte inoltre che l'onorevole Maria Chiara Carrozza (PD), tornata a far parte della Commissione, è stata sostituita dall'onorevole Umberto Del Basso De Caro (PD), il quale, chiamato ad incarico governativo, è a sua volta sostituito dall'onorevole Gianni Farina (PD).

Comunica infine che l'onorevole Federica Mogherini, ora ministro degli affari esteri, è stata sostituita dall'onorevole Marina Berlinghieri (PD).

Formula pertanto i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti della Commissione, ringraziando gli uscenti per il contributo recato alla Commissione stessa.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), *relatore*, rileva che con questo provvedimento, in cui si dispone la sottoscrizione di nuove azioni di due banche di sviluppo regionali, la Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) e la Banca Interamericana di sviluppo (BID), l'Italia assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, onorando precisi impegni assunti in sede internazionale e contenuti, per la CDB, nella legge 17 maggio 1988 n. 198 « Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione », e, per la BID, nella legge 13 aprile 1977 n. 191 « Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione ». Ricorda che la Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) è un'istituzione finanziaria regionale attualmente costituita da ventisei paesi membri, di cui ventuno regionali. L'Italia è stata ammessa in qualità di membro non regionale il 2 novembre 1988. Sottolinea che il principale obiettivo dell'istituzione è quello della riduzione della povertà nella regione caraibica, mediante concessione di prestiti sia ai governi con garanzia sovrana, sia al settore privato, nonché fornire assistenza tecnica ad entrambi. Quanto alla Banca Interamericana di Sviluppo (BID), segnala che si tratta della più grande e antica istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale, istituita con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Come evidenziato nella relazione governativa, osserva che con questo provvedimento si conferma l'interesse dell'Italia allo sviluppo economico globale, con particolare riguardo all'area caraibica, e in generale, all'America

Latina, regione ritenuta di primaria importanza per la politica estera italiana, sotto il profilo culturale e delle relazioni economiche. Sottolinea, inoltre, le positive ricadute sull'economia italiana derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame e correlate sia all'effetto indiretto di stimolo al commercio mondiale, sia all'effetto diretto della possibile partecipazione di imprese nazionali alle gare d'appalto finanziate con i prestiti erogati dalle due istituzioni bancarie. A questo proposito ritiene particolarmente importante rilevare che il disegno di legge di riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, da poco nuovamente all'esame dell'omologa Commissione del Senato, ricomprende, all'articolo 4, nell'aiuto pubblico allo sviluppo, la partecipazione al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali, prescrivendo la necessaria sinergia tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri. Rileva che tale sinergia è da tempo auspicata dal Parlamento, anche perché la partecipazione a Banche e Fondi di Sviluppo assorbe ormai oltre i due terzi delle risorse destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, come indicato nella « Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012 » (Doc. LV, n. 1-*bis*), il cui esame è stato avviato lo scorso 13 febbraio dal Comitato permanente sull'Agenda globale post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato.

Passando ad illustrare sinteticamente il contenuto del disegno di legge in esame, segnala che il medesimo si compone di un unico articolo. Rileva che il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'aumento della Banca di sviluppo dei Caraibi, mediante sottoscrizione di 9.353 azioni per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate annuali. Le quattro rate sono pari a 4.137.773,64 dollari USA nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 4.137.773,64

dollari nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'Italia manterrà invariata la propria quota azionaria. Ritiene opportuno evidenziare che si tratta della prima ricapitalizzazione a partire dal 1990, quando il capitale era stato incrementato di 200 milioni di dollari. Come si evince dalla sopra citata « Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012 » (Doc. LV, n. 1-*bis*), il capitale della Banca sottoscritto al 31 dicembre 2012, assomma a 1.549.012 milioni di dollari USA, mentre il capitale sottoscritto dall'Italia era pari a 50,154 milioni di dollari (3,23 per cento del totale), con conseguente potere di voto del 2,55 per cento. Fa presente che nel comma 2 si valuta tale partecipazione in: euro 3.064.153 per l'anno 2014, euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 3.064.153 per l'anno 2017. Si stabilisce inoltre che tale onere verrà coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo. Segnala che, come chiarito nella relazione tecnica, i tassi di cambio euro-dollaro saranno determinati alle date dei singoli pagamenti e alle eventuali oscillazioni negative si provvederà con le occorrenti variazioni di bilancio. Osserva che il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti al comma 2, sulla base dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Rileva che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fa presente, infine, che il comma 5 autorizza la sottoscrizione di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari USA, da versare secondo

le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Rileva che a tale sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca. Osserva che, con la sottoscrizione di queste azioni, l'Italia aumenta la propria quota nel capitale della Banca Interamericana di Sviluppo all'1,965 per cento. Come risulta dalla « Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di tali organismi per l'anno 2012 » (Doc. LV, n. 1-*bis*), l'Italia, al 31 dicembre 2012 aveva sottoscritto un capitale di 2.150,2 milioni di dollari su un capitale totale di 116,880 miliardi di dollari, pari ad una percentuale sul totale di 1,839.

Ricorda che l'aumento del capitale ordinario (il nono) di 70 miliardi di dollari americani, rappresenta il più forte incremento di capitale nella storia della Banca, e che, contestualmente, la Banca ha deciso un ingente sostegno finanziario ad Haiti (risoluzione AG-1/12 del 18 gennaio 2012), che resta uno dei paesi nei quali la Banca è maggiormente impegnata, con un nuovo trasferimento di fondi nel 2012 che ha consentito l'approvazione di sovvenzioni ad Haiti per 245 milioni di dollari.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel raccomandare la tempestiva approvazione del provvedimento in esame, sottolinea la continuità dell'impegno assunto dagli ultimi tre esecutivi in favore dell'America Latina quale caso emblematico di garanzia della credibilità nazionale. Segnala poi come la copertura finanziaria risulti tecnicamente perfetta, in quanto nel caso della Banca di sviluppo dei Caraibi vengono utilizzate risorse già appostate *ad hoc*, mentre nel caso della Banca Interamericana di Sviluppo è stato addirittura possibile avvalersi di una plusvalenza di cambio.

Marietta TIDEI (PD), nell'auspicare la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, sollecita la risposta del

Governo all'interrogazione presentata unitamente all'onorevole Porta con riferimento all'ancora mancato ingresso dell'Italia nella *Corporación Andina de Fomento*, nonostante il *memorandum* d'intesa siglato nel 2007.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) si associa agli auspici relativi alla rapida approvazione del provvedimento in titolo, apprezzando la continuità dell'impegno del Governo e ribadendo l'esigenza della regia unitaria richiamata dal collega Gentiloni Silveri così da realizzare piena coerenza tra politica estera e cooperazione allo sviluppo. Invoca invece una discontinuità per quanto concerne il livello dei fondi stanziati per l'aiuto allo sviluppo, anche in relazione al progetto di riforma finalmente giunto in Parlamento. Richiama poi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e l'Agenda post-2015 per sottolineare l'esigenza di rivedere l'impostazione relativa alle donne, da intendersi come agenti di sviluppo e non mere beneficiarie dello stesso. Osserva infine, per quanto concerne la ricapitalizzazione della BID, che vengono meno i Paesi Bassi e il Venezuela, chiedendo al Governo di chiarire come mai sia stato assunto lo stesso atteggiamento da Paesi così diversi.

Manlio DI STEFANO (M5S) rileva che la cooperazione allo sviluppo continua a ricevere le briciole della finanza pubblica, come confermato anche dall'ultimo decreto-legge « missioni ». Nell'associarsi al quesito della collega Locatelli circa la rinuncia dei Paesi Bassi e del Venezuela a ricapitalizzare la BID, manifesta viva perplessità circa l'attitudine del Governo e dell'Italia a superare la Francia e la Germania in tale contesto. Rinnova poi l'esigenza che il Parlamento sia messo in condizione di avere tutte le informazioni necessarie a valutare l'impiego delle risorse trasferite.

Edmondo CIRIELLI (FdI) esprime vive perplessità per il fatto che i due terzi dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo sia indirizzati ad istituzioni bancarie, alla luce delle responsabilità del sistema finan-

ziario mondiale in ordine all'attuale crisi. Replicando al viceministro Morando auspica una discontinuità nel Governo affinché non si ripetano le brutte figure fatte sul caso dei marò oppure sulla vicenda della signora Shalabayeva, criticando peraltro l'atteggiamento ambiguo sulla crisi in Ucraina, che ci ha colto di sorpresa come del resto la « primavera araba ». Critica poi fermamente il fatto che, in considerazione della crescente povertà interna, si sprechino risorse in aiuti privi di vantaggi diretti, ritenendo i benefici economici previsti assolutamente da verificare, accertando quali società italiane ne abbiano sinora goduto. A suo avviso, sarebbe stato molto meglio destinare i fondi pubblici di cui al presente provvedimento al mantenimento degli istituti italiani di cultura all'estero.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), rimettendo naturalmente al Governo la risposta circa i chiarimenti richiesti, concorda sulla necessaria discontinuità relativamente ai volumi dell'aiuto pubblico allo sviluppo, ribadendo la centralità del controllo parlamentare, che viene già esercitato presso il competente Comitato permanente con riferimento all'ultima relazione governativa in materia.

Il viceministro Enrico MORANDO, nell'impegnarsi a fornire le risposte alle domande di chiarimento formulate, d'intesa con il ministero degli affari esteri, precisa che la partecipazione ai capitali delle banche per lo sviluppo da parte italiana non può in alcun modo essere confusa con la più generale questione del rapporto del nostro Paese con il sistema bancario globale.

Edmondo CIRIELLI (FdI) aggiunge al precedente intervento la richiesta al rappresentante del Governo di chiarire quale sia la composizione dell'azionariato delle banche la cui ricapitalizzazione è oggetto del presente provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 1927, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nell'auspicare la rapidità dell'iter del disegno di legge in esame, sottolinea come la questione più sensibile dell'Accordo relativa allo scambio dei dati personali sia stata adeguatamente presa in considerazione, garantendo il rispetto della normativa italiana vigente.

Marta GRANDE (M5S), nel ribadire l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in titolo, ritiene che le rassicurazioni del rappresentante del Governo non siano adeguate, anche alla luce del recente scandalo *Datagate* e del fatto che l'Accordo è stato siglato ben cinque anni fa, mentre le tecnologie informatiche sono in continua evoluzione.

Edmondo CIRIELLI (FdI), pur considerando legittime le preoccupazioni in materia di *privacy*, ritiene prevalente l'esigenza di contrastare efficacemente la criminalità organizzata ed il terrorismo internazionale, sviluppando la cooperazione interstatale.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) manifesta apprezzamento per la precisazione fornita dal rappresentante del Governo, prendendo atto del fatto che nulla cambia nella normativa interna. Ritiene infatti che negli Stati Uniti, in nome della

sicurezza, si siano verificate forzature inaccettabili in quanto lesive dei diritti fondamentali.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

C. 1743 Governo.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO (SCpI) *relatore*, rileva che il provvedimento si pone l'obiettivo, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, di creare uno strumento giuridico per intensificare una collaborazione operativa tra gli organismi omologhi dei due paesi impegnati nella lotta al narcotraffico, con riguardo sia al traffico illecito di stupefacenti, che di sostanze psicotrope e loro precursori chimici. Osserva che, come precisato nella relazione illustrativa del Governo, sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in un contesto internazionale che pone l'attenzione sulla necessità di una lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle attività connesse della criminalità organizzata, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Ritiene opportuno sottolineare la peculiarità dell'Afghanistan, già considerato uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi, in quanto nel Paese insistono aree più remote di confine che registrano un proliferare di la-

boratori mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento a mercati illeciti. Il flusso di precursori chimici non controllabili che giungono nel Paese, attraverso le frontiere pakistane e dei Paesi centro-asiatici, aumenta la necessità del controllo di un loro probabile utilizzo nel mercato illecito. Ricorda che i negoziati per la definizione dell'Accordo hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga. Tale iniziativa venne motivata dall'esigenza di intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afgani e di regolamentare in un atto internazionale, gli aspetti operativi delle cooperazione di polizia fino ad allora condotta nel settore, nonché dal fatto che l'Italia era allora alla guida del progetto europeo COSPOL per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa. Ritiene superfluo sottolineare come l'accordo in esame costituisca un'ulteriore, decisivo tassello nell'assistenza che l'Italia presta da oltre dieci anni all'Afghanistan, non solo sotto il profilo militare, ma anche sotto il profilo civile, che ha condotto, peraltro, alla ratifica di un trattato bilaterale di amicizia e di partenariato. Ricorda che la scorsa settimana l'Assemblea ha concluso l'esame del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, di cui quella in Afghanistan rappresenta ancora la principale. Proprio la lotta alle coltivazioni di droga ha rappresentato uno degli obiettivi della presenza internazionale in Afghanistan, un obiettivo purtroppo solo parzialmente raggiunto, che occorre ribadire rafforzando gli strumenti di contrasto.

Ritiene a questo punto opportuno fornire una sintetica descrizione del contenuto dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo afgano, che consta di 14 articoli. L'articolo 1 contiene la definizione dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope (per i quali rinvia alle specifiche Convenzioni Uniche ONU del 1961

e del 1971), precursori chimici e droghe, ai fini dell'Accordo. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della cooperazione, esteso anche alle droghe sintetiche presenti e future, nonché a qualsiasi sostanza di cui all'articolo 1 dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali. L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali e con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione. L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione dell'Accordo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi legati al narcotraffico, alla formazione ed addestramento del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative. L'articolo 5 individua le modalità di attuazione della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, anche di natura operativa sulla situazione della droga e la minaccia criminale nei rispettivi paesi, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'assistenza tecnica e giuridica tra la Parti, la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti, nonché l'organizzazione di riunioni periodiche per la valutazione dello stato della collaborazione. Rileva che nel testo dell'Accordo, all'articolo 5, si tiene conto della normativa e delle procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e di confisca di beni e utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il

crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000. L'articolo 6 prevede la possibilità di richieste di cooperazione ed assistenza, definendone le modalità di formulazione e di trasmissione, nonché i requisiti formali e sostanziali. L'articolo 7 disciplina invece le procedure per l'esaurimento delle richieste e le condizioni che prevedono il rifiuto della richiesta (qualora possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o interessi dello Stato o confligga con la sua legislazione). L'articolo 8 regola il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi ai sensi dell'Accordo. Precisa che si stabilisce che i dati possono esser utilizzati unicamente per gli scopi e le finalità previste dall'Accordo, nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e, da ultimo, utilizzati ai fini di polizia esclusivamente per le ragioni espressamente contenute nella richiesta. L'articolo 9 definisce la ripartizione degli oneri finanziari, attribuendo i costi dell'esecuzione delle richieste di cooperazione al Paese richiedente; le spese di visite, incontri, corsi e seminari al Paese che li ospita e gli oneri delle missioni del personale al Paese di appartenenza. L'articolo 10 individua gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga, e per l'Afghanistan, il Ministero per le attività antidroga – Direzione nazionale della sicurezza e Ministero dell'interno. L'articolo 11 prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia; a tale fine è prevista l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e di incontri. L'articolo 12 dispone che la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le Parti. L'articolo 13 definisce

le procedure per la revisione dell'Accordo, da realizzarsi con il mutuo consenso delle Parti. L'articolo 14 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo, secondo cui l'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche e rimarrà vigente per una durata quinquennale – prorogabile, tacitamente, per uguali periodi – salvo preavviso scritto di una delle Parti, tramite canali diplomatici, di almeno sei mesi. Si prevede inoltre che la denuncia dell'Accordo può essere intrapresa da una delle Parti per mezzo di notifica attraverso i canali diplomatici ed ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che il provvedimento all'esame della commissione consta di quattro articoli. Osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Fa presente che l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, individuando al comma 1 gli oneri del provvedimento in 100.563 euro annui, a decorrere dal 2013. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2013, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Su questo punto, evidenzia sin da ora la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura finanziaria all'anno corrente.

Segnala, infine, che sarà compito del Ministero dell'interno seguire l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procedere alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione dei gruppi di lavoro congiunti e degli incontri bilaterali, che si svolgeranno su base di reciprocità nei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, non-

ché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S), pur giudicando positivamente le finalità dell'Accordo in esame, lamenta il fatto che dall'inizio della missione ISAF la produzione afgana di oppio sia aumentata del 90 per cento, dal momento che la situazione di instabilità ha reso i controlli più difficili. Considera quindi molto negativamente come nulla di nuovo sia stato introdotto con riferimento all'Afghanistan nell'ultimo decreto-legge « missioni », riservandosi di valutare le fasi successive, dal momento che oramai la presenza internazionale costituisce un problema per quel Paese e non una soluzione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 marzo.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

C. 2099 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.10 alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	64
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	72
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	81
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	82
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame rinvio</i>)	82

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 9.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessano di far parte della Commissione l'onorevole Angelo Rughetti e l'onorevole Francantonio Genovese, che

ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte i deputati Paola Bragantini, in sostituzione dell'onorevole Luigi Bobba, Stefano Fassina e Cinzia Maria Fontana, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento). Ricorda altresì come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito, ma in tempi relativamente brevi, dalle competenti Commissioni di settore.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regola-

mento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Inoltre, l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge prevede che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF siano indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6. Ricorda infine che la Nota di aggiornamento del DEF 2013 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) indica tra i « collegati » alla manovra di bilancio 2014-2016 un provvedimento recante « Disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali ».

Tutto ciò premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di trentuno articoli che modificano una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale; le varie modifiche si configurano in prevalenza come novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006, che raggruppa in un unico testo gran parte delle disposizioni in materia ambientale (cosiddetto Codice dell'ambiente).

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che la Nota di aggiornamento al DEF 2013 evidenzia come le politiche per migliorare la qualità dell'ambiente debbano « diventare l'orizzonte strategico delle scelte di fondo del Governo, anche per porre il Paese

all'altezza delle sfide internazionali che in questo settore sono quanto mai pressanti». In particolare, « all'interno di questo rinnovato percorso di sviluppo le opzioni strategiche dell'Italia si possono riassumere in: espansione della *green economy*, riconversione energetica e tutela della biodiversità ». Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, recando una serie di disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali, appare coerente con le predette opzioni strategiche, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge intervengono su vari ambiti relativi alla tutela dell'ambiente – prevalentemente tramite modifiche al Codice dell'ambiente – quali le aree protette e lo sviluppo sostenibile, le procedure di valutazione di impatto ambientale, gli appalti verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, le risorse idriche, e quindi appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali, risultando di competenza, in massima parte, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare molte disposizioni del provvedimento intervengono in ambiti della materia ambientale espressamente richiamati dalla citata Nota di aggiornamento del DEF 2013, quali i parchi e le aree marine protette, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, la gestione dei rifiuti incentrata sulla prevenzione, il riciclo e il riuso, la riduzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo, nonché la semplificazione normativa e procedurale.

Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili ai temi indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013, anche in considerazione dell'ampiezza degli stessi. Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per

promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) » (C. 2093);

premessi che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2013 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) indica tra i « collegati » alla manovra di bilancio 2014-2016 un provvedimento recante « Disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »;

considerato che:

il provvedimento in oggetto, recando una serie di disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali, appare coerente con le finalità perseguite nel disegno di legge indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2013;

le disposizioni del provvedimento medesimo, intervenendo, in particolare, su vari ambiti relativi alla tutela dell'ambiente – quali le aree protette e lo sviluppo sostenibile, le procedure di valutazione di impatto ambientale, gli appalti

verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, le risorse idriche, in molti casi espressamente richiamati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici e risultando di competenza, in massima parte, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2093, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) » sia riconducibile ai temi indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2013, anche in considerazione dell'ampiezza degli stessi, e non rechi pertanto disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 13 marzo 2014, nel corso della quale – preso atto, tra l'altro, degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato – ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte che in pari data la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modificazioni al testo, avendo i gruppi convenuto circa l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati in quella sede, con l'intenzione di rinviare all'esame in Assemblea la discussione delle questioni più rilevanti. Fa presente pertanto che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Comunica altresì che, in data 18 marzo 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti ai provvedimenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

gli emendamenti Luigi Gallo 1.2, 1.3 ed 1.6, nonché l'emendamento Chimienti 1.100, che sono volti a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione

dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. I predetti emendamenti dispongono altresì l'abrogazione della sterilizzazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale per il personale docente e ATA della scuola, nonché la disapplicazione nei confronti del medesimo personale del blocco della contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale;

l'emendamento Di Salvo 1.7, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. La proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri;

l'emendamento Albanella 1.9, che è volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento al personale docente e tecnico-amministrativo dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti appartenenti al comparto AFAM, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne consegue e alla relativa copertura finanziaria;

l'emendamento Chimienti 1.12, che sopprime la previsione secondo cui, in

caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

l'emendamento Chimienti 1.13, che è volto a prevedere che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università, anziché restare acquisite all'erario;

l'emendamento Luigi Gallo 1.14, che estende anche all'anno 2013 la disapplicazione nei confronti del personale della scuola delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di contenimento della crescita delle retribuzioni. La proposta emendativa dispone altresì l'abrogazione della sterilizzazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale per il personale docente e ATA della scuola, nonché la disapplicazione nei confronti del medesimo personale del blocco della contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale;

l'emendamento Chimienti 1.16, che è volto a riconoscere al personale precario della scuola, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, benefici stipendiali relativi agli scatti di anzianità maturati, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;

gli emendamenti Centemero 1.17 e Coscia 1.18, che sono volti a rimodulare le

indennità di posizione e di risultato per il personale dirigenziale scolastico dei ruoli regionali della Sardegna e della Campania, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;

gli identici emendamenti Coscia 1.19 e Centemero 1.20, che sono volti a prevedere per il personale dirigente della scuola che la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applichi previa integrazione delle medesime risorse con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;

l'emendamento Di Salvo 1-*bis*.1, che prevede che le misure di contenimento della spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applichino nei confronti del personale ATA della scuola, con riguardo alle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, eliminando la relativa copertura finanziaria;

gli articoli aggiuntivi Rampelli 1-*bis*.0106 e Vacca 1-*bis*.0105, che riconoscono al personale ATA, di ruolo o in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, senza quantificare il relativo onere;

l'articolo aggiuntivo Vacca 1-*bis*.0107, che abroga alcune disposizioni in materia di personale della scuola e, in particolare i commi 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, dal quale erano attese economie di spesa.

Segnala, inoltre, le seguenti proposte emendative, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

l'emendamento Chimienti 1.4, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a

partire dal 1° gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. Al relativo onere si provvede mediante l'accantonamento di 720 milioni di euro, anziché 120 come previsto dal testo originario del provvedimento, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

l'emendamento Chimienti 1.5, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, sopprimendo la previsione secondo cui, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, le somme accantonate, di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario. Al relativo onere si provvede mediante l'accantonamento di 370 milioni di euro, anziché 120 come previsto dal testo ori-

ginario del provvedimento, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

l'emendamento Chimienti 1.8, che è volto a prevedere che non siano adottati provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 né provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013. Per la finalità di recupero della sola annualità 2013, la proposta emendativa stanziava 350 milioni di euro, provvedendo alla relativa copertura mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

l'emendamento Chimienti 1.11, che dispone l'incremento delle somme accantonate per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento da 120 a 370 milioni di euro, provvedendo alla relativa copertura anche mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

l'emendamento Chimienti 1.15, che estende anche all'anno 2013, anziché al solo 2014, la disapplicazione al personale

della scuola delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di contenimento della crescita delle retribuzioni, provvedendo al relativo onere, pari a 600 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Coscia 1.21 e Centemero 1.22, che autorizzano lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali dell'area V, provvedendo alla relativa copertura mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011-2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

l'articolo aggiuntivo Rocchi 1.0100, che è volto a prevedere una procedura per la stabilizzazione di particolari categorie di dirigenti scolastici, all'esito del superamento di specifica prova orale, stabilendo che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

l'emendamento Chimienti 1-bis.2, che sostituisce la copertura relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis mediante l'utilizzo delle somme destinate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca

se le predette risorse iscritte nel capitolo 1298 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'emendamento Chimienti 1-*bis*.100, che sostituisce la copertura relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* limitata all'anno 2014, mediante l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le predette risorse iscritte nel capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

gli identici articoli aggiuntivi Bossa 1-*bis*.01 e Centemero 1-*bis*.02 e l'articolo aggiuntivo Nardi 1-*bis*.051, che prevedono che fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

gli articoli aggiuntivi Centemero 1-*bis*.050 e 1-*bis*.0100 nonché Coscia 1-*bis*.0101, che prevedono che fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui a esercitare le

funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione, anche ai fini delle posizioni stipendiali e dei trattamenti economici in corso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la clausola di neutralità finanziaria possa ritenersi idonea anche con riferimento al mantenimento delle posizioni stipendiali e dei trattamenti economici in corso del personale interessato dalla proposta emendativa;

l'articolo aggiuntivo Chimienti 1-*bis*.03, che abroga le disposizioni in materia di ferie del personale della scuola, provvedendo al relativo onere, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2157-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.100, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.100, e sugli articoli aggiuntivi 1.0100, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.050, 1-bis.051, 1-bis.0100, 1-bis.0101, 1-bis.0105, 1-bis.0106, 1-bis.0107, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.

Atto n. 82.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, premesso che lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica, ritiene tuttavia opportuno acquisire chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della disciplina recata dal provvedimento.

In particolare, con riferimento all'impatto sui tendenziali di spesa, osserva che il testo reca all'articolo 7 un richiamo ai contributi relativi alle pubblicazioni del 2013, mentre non contiene riferimenti ai contributi riguardanti le pubblicazioni del 2012, che pure – in base al decreto-legge n. 63 del 2012 – dovrebbero risultare interessate dalla presente disciplina. Rileva che andrebbe pertanto chiarito se nel corrente anno, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento in esame, saranno erogati i contributi relativi a due annualità, quelle del 2012 e del 2013, e se, di conseguenza, la relativa spesa potrà risultare più elevata rispetto al limite annuale di 2 milioni fissato dal decreto-legge n. 63 del 2012, soglia alla quale fa riferimento il testo in esame. In tal caso, ritiene che andrebbe verificato il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.

Circa la ripartizione dei finanziamenti fra gli aventi diritto, ritiene opportuno acquisire una conferma in ordine al fatto se – come sembra desumibile dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto in esame – i contributi ai quali fa riferimento l'articolo 5, comma 1, alinea, debbano essere intesi al netto delle quote di riserva previste dal successivo articolo 6. Osserva che diversamente, infatti, la percentuale delle risorse da assegnare in base agli articoli 5 e 6 risulterebbe superiore rispetto al citato limite di spesa annuale previsto dal decreto-legge n. 63 del 2012.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, riservandosi di fornire elementi informativi sulle questioni specificamente evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 84.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento modificano, rispettivamente, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009 e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2009, con riferimento alla durata del contratto individuale del direttore dell'Agenzia – disponendo che possa essere rinnovato anziché una sola volta, per non più di due volte – e alle funzioni del medesimo direttore in materia di organizzazione dell'Agenzia.

Segnala inoltre che, in base alla relazione tecnica, dallo schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a garanzia dell'invarianza finanziaria delle disposizioni in esso contenute, l'articolo 3 prevede espressamente che le stesse possano trovare attuazione nei limiti degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia inoltre che la recente acquisizione di nuove 60 unità di personale, aggiuntesi alle 98 attualmente in servizio, permetterà la reale operatività a regime dell'organismo, alla cui direzione appare pertanto necessario assicurare, in questa particolare fase di transizione verso la piena attività, una guida esperta e qualificata. Rileva che le ulteriori modifi-

che introdotte dal testo sono finalizzate, ai sensi della relazione tecnica, a determinare una flessibilità organizzativa più consona alle caratteristiche operative dell'organismo e a dare idonea risposta alle esigenze funzionali dell'organismo.

Ricorda che la relazione illustrativa allegata al provvedimento sostiene, relativamente all'assetto organizzativo dell'Agenzia, che già l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2007 prevedeva che in sede di prima applicazione il funzionamento dell'ANSF venisse assicurato con un organico di 205 unità provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Ferrovie dello Stato SpA. Osserva che, pure a fronte di tale previsione, le procedure di primo reclutamento del personale si sono tuttavia concluse con l'inquadramento di sole 92 unità di personale e che tale consistenza di personale non ha consentito all'Agenzia di svolgere pienamente le attività di sua competenza, rendendosi pertanto necessario procedere, tramite delibere ANSF, alla programmazione triennale di fabbisogno di personale e alla rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli normativi previsti per le pubbliche amministrazioni. Fa presente, in particolare, che il Ministero vigilante, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica hanno approvato la delibera ANSF inerente la programmazione triennale del fabbisogno del personale e si sono espressi positivamente in merito alla delibera ANSF di rideterminazione della dotazione organica – il decreto interministeriale di approvazione di quest'ultima delibera, già sottoscritto dal Ministro vigilante, è stato inviato ai Ministri concertanti ed è, pertanto, di prossima emanazione –. Osserva inoltre che, con l'approvazione della citata delibera di programmazione del fabbisogno del personale dell'ANSF, risulta avviato l'*iter* per l'acquisizione di nuove 60 unità di personale che, aggiungendosi alle 98 attualmente in servizio – 92 nei ruoli e 6 comandati – permetteranno la reale operatività a regime dell'organismo. Al riguardo fa pre-

sente che la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria del provvedimento all'aggregato della finanza pubblica, richiamando a tale proposito l'articolo 3 del testo in esame. Quest'ultimo, invece, prescrive un obbligo di neutralità finanziaria riferito al solo bilancio dello Stato. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che l'Agenzia rientra nel perimetro della pubblica amministrazione e considerato, inoltre, che le relazioni allegare al provvedimento collegano le misure di flessibilità organizzativa introdotte dal testo in esame alla necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia attraverso un'integrazione degli organici. Poiché da quest'ultima deriveranno presumibilmente incrementi della spesa di personale, ritiene che andrebbe confermata la loro sostenibilità, anche negli esercizi futuri, in rapporto ai finanziamenti statali già disponibili a normativa vigente. Sul punto rileva che le norme assicurano margini di flessibilità gestionale nei limiti delle risorse dell'Agenzia. Qualora ai predetti incrementi di spesa si dovesse fare fronte anche con i mezzi propri dell'Agenzia – ricavati dallo svolgimento delle attività tecniche e di servizio prestate nei confronti dei soggetti controllati – ritiene opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'idoneità di tali risorse a finanziare gli oneri in questione, aventi carattere di certezza e di continuità nel tempo.

Federico FAUTTILLI (PI) chiede chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione di nuove 60 unità di personale da parte dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento. In particolare, tenuto conto della asserita assenza di oneri recati dallo schema di decreto in esame, ritiene necessario che il rappresentante del Governo chiarisca se la predetta acquisizione riguardi personale già in servizio presso la pubblica amministrazione o se, invece, presupponga l'attivazione di una nuova procedura concorsuale.

Rocco PALESE (FI-PdL), concordando con il relatore, ritiene opportuno che il Governo chiarisca in maniera più analitica gli aspetti del provvedimento inerenti al fabbisogno di personale dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, tanto più alla luce di recenti notizie di stampa concernenti un piano di esuberi e di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni in corso di predisposizione da parte dell'attuale Commissario straordinario per la *spending review*.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, al fine di svolgere i debiti approfondimenti istruttori sulle questioni testé richiamate dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti e Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emergenza e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre norme urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Fa presente, altresì, che la Commissione bilancio ha già iniziato, nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014, l'esame del provvedimento, nel suo testo originario, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che nella seduta odierna saranno esaminati i profili finanziari delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014.

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, recante emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che viene prevista la soppressione di una norma del testo originario alla quale sono stati ascritti effetti netti di incremento della spesa (comma 3, lettera *a*). Circa gli effetti della soppressione in esame sulla quantificazione complessiva degli oneri recati dal provvedimento (di cui al successivo articolo 4, comma 1), rileva che per gli esercizi 2015 e 2016 i risparmi conseguenti alla soppressione dell'articolo 1 vengono destinati a reintegrare il Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre per il primo anno (4,5 milioni di euro nel 2014) tali risparmi vengono riutilizzati per dare copertura agli oneri per interessi derivanti da ulteriori modifiche introdotte nel testo iniziale del decreto-legge n. 4 del 2014 in esame.

In merito all'articolo 2, comma 3-*bis*, recante anticipazioni di tesoreria per gli enti locali ritiene che andrebbe escluso che dalla norma possano derivare effetti onerosi in termini di maggiore spesa per interessi a carico dello Stato. Infatti, se da una parte il testo non contiene la previsione di un accollo allo Stato dell'onere per interessi, come invece previsto, per il periodo gennaio-marzo 2014, dal decreto-

legge n. 133 del 2013, dall'altra la norma non richiama esplicitamente la disciplina ordinaria sugli interessi contenuta nell'articolo 222, comma 2, del TUEL. In proposito fa presente che, mentre l'attribuzione della spesa per interessi allo Stato potrebbe determinare effetti onerosi, la sua attribuzione ai comuni risulterebbe finanziariamente neutrale in quanto la relativa maggiore spesa resterebbe soggetta al patto di stabilità e, quindi, gli enti locali interessati sarebbero tenuti a compensarla mediante riduzioni su altri capitoli di spesa. Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 5, recante sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per eventi alluvionali nel 2014, ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario – oggetto delle modifiche in esame – ha quantificato, a fronte delle misure iniziali di sospensione dei termini tributari e contributivi, maggiori oneri per interessi infrannuali collegati ad un volume di versamenti rinviati pari a circa 100 milioni di euro. L'estensione dell'ambito applicativo, sia geografico sia temporale, prevista dalle modifiche in esame determina un incremento di detti oneri, che andrebbe quantificato sulla base dei dati e degli elementi riferiti al nuovo ammontare dei tributi e contributi sospesi, nonché al più esteso periodo di fruizione dei benefici. Riguardo al comma 2-*bis*, pur rilevando che la norma sembra disciplinare rapporti economici intercorrenti fra soggetti privati, andrebbe comunque escluso che gli oneri connessi al prolungamento dei piani di ammortamento possano essere posti a carico di pubbliche amministrazioni. Non ha osservazioni da formulare – infine – con riferimento alle modifiche riferite al comma 5, tenuto conto che appaiono essenzialmente finalizzate a garantire un coordinamento testuale con i precedenti commi da 1 a 4.

In merito all'articolo 3, comma 7-*bis*, recante benefici economici per i territori colpiti da eventi alluvionali nel novembre 2012, osserva che la modifica in esame estende l'ambito applicativo di benefici

economici previsti a normativa vigente entro limiti di spesa predeterminati. Ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito a quali nuovi benefici si intenda fare riferimento, tenuto conto che le misure economiche disposte con l'ordinanza di protezione civile n. 32/2012 erano destinate a fronteggiare emergenze abitative, mentre il testo in esame sembra fare riferimento a danni subiti dalle attività produttive. Poiché inoltre la norma richiama, per il finanziamento delle nuove finalità indicate dal testo, le risorse di cui all'articolo 3 della predetta ordinanza n. 32/2012, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a dimostrare che le necessità di spesa determinate dagli ulteriori benefici economici previsti dal testo risultino compatibili con l'entità delle disponibilità residue di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile. Andrebbero infine chiarite le modalità, anche di carattere procedurale, attraverso le quali sarà possibile assicurare che la spesa non ecceda il limite delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 3-bis, recante finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna, segnala preliminarmente la necessità di coordinare la norma in esame con l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha disposto la proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, del termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014. Evidenzia, inoltre, che l'estensione dell'arco temporale stabilito per la restituzione del finanziamento, nonché l'inclusione delle spese di modifica del contratto di finanziamento fra gli oneri che trovano copertura a carico delle vigenti autorizzazioni di spesa, comportano un incremento degli oneri per lo Stato. Andrebbe pertanto fornita una quantificazione di tali oneri, nonché delle risorse tuttora disponibili a valere sulle relative autorizzazioni di spesa. In particolare, per quanto concerne le annualità interessate dalla rimodulazione dei piani di ammortamento, rileva che la norma determina un onere ultratriennale (crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti finanziatori per com-

pensare le spese per interessi e per la gestione del debito), mentre la copertura, effettuata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, è limitata all'esercizio 2014. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo. Andrebbe altresì chiarito se la definizione di « quota capitale al 1° gennaio 2014 », utilizzata nella norma in esame, includa gli eventuali interessi di mora e oneri accessori addebitati dall'istituto di credito nel caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, delle rate scadute nel corso del 2013. Ciò in quanto l'inclusione delle suddette voci nel nuovo piano di finanziamento determina un incremento del debito complessivo garantito dallo Stato con oneri per interessi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la clausola di copertura di cui all'articolo 3-bis, comma 1, non indica esplicitamente né l'ammontare né la decorrenza degli oneri per interessi e per le spese di gestione derivanti dalla proroga triennale del termine di restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria disposta nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante il Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (capitolo 7452 – Ministero dell'economia e delle finanze). Tale chiarimento appare rilevante anche in considerazione del fatto che il Fondo reca stanziamenti fino all'anno 2014, mentre la disposizione prevede una proroga triennale a decorrere dal 1° gennaio 2014. A prescindere da tale profilo, segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione è formulata in termini di previsione di spesa e reca una esplicita clausola di salvaguardia. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se tale ulteriore utilizzo possa avvenire nei limiti della spesa già autorizzata senza determinare l'attivazione della suddetta clausola.

Segnala che la norma in esame presenta contenuto analogo all'articolo 16 dell'Atto Senato n. 1322, recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali, in corso di esame in sede deliberante presso la Commissione bilancio.

Con riferimento all'articolo 4, recante copertura finanziaria, rileva che la norma prevede che all'onere derivante dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014, e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi da 1, 2, 3, e 4, si provvede: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C, in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, fermo restando quanto già segnalato in ordine alla necessità di acquisire l'avviso del Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 3, commi 1 e 2, evidenzia – con riferimento all'incremento dell'utilizzo Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014 – che il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in riferimento alle questioni testé sollevate da relatore sul provvedimento in titolo, così come modificato in sede referente, osserva

preliminarmente come la mancanza di relazione tecnica sia da ascrivere alla rapida tempistica con cui, presso la Commissione di merito, si è provveduto ad esaminare il provvedimento stesso e ad approvare le modifiche che oggi sono in discussione.

Con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, volta ad aumentare da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria, assicura che dall'attuazione della norma non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri per interessi derivanti dalle maggiori anticipazioni attivate non sono a carico del bilancio statale.

Quanto alla previsione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, volta ad estendere ad alcuni comuni della regione Veneto, colpiti da eventi alluvionali, l'ambito di applicazione dei benefici di caratteri tributario e contributivo già previsti in favore dei territori dell'Emilia-Romagna interessati dall'alluvione del 17 gennaio 2014, rileva come tale estensione comporti inevitabilmente maggiori oneri per interessi, a cui è necessario far fronte con idonea copertura finanziaria. Al riguardo, nel sottolineare come sia interesse del Governo predisporre idonee misure in grado di far fronte alle situazioni emergenziali verificatesi in alcune zone del Veneto, fa presente che è in corso di definizione una riformulazione della disposizione in esame che, delimitando l'ambito territoriale di applicazione dei predetti benefici fiscali, assicurerà idonea copertura finanziaria a tale intervento.

Rileva che non sussistono problemi di carattere finanziario con riguardo all'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3, volta ad estendere la sospensione dei termini tributari e contributivi, previsti per le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, dal 31 luglio al 31 ottobre 2014.

In merito alla norma di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 3, la quale prevede che le somme stanziare dall'ordinanza di pro-

tezione civile n. 32 del 2012, per gli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2013, possano essere utilizzate anche per il ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati dagli stessi eventi calamitosi, osserva come, secondo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, all'attuazione della norma non possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, fa presente come anche il Dipartimento della Protezione civile si sia espresso negativamente sulla disposizione in esame, in quanto essa non tiene conto delle recenti modifiche introdotte alla normativa di emergenza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, dall'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge n. 119 del 2013, il quale ha espressamente disciplinato l'attività di ricognizione a seguito dell'evento calamitoso.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3-*bis*, rileva come l'estensione dell'arco temporale prevista, a date condizioni, per la restituzione dei debiti contratti a seguito di finanziamenti stipulati ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma verificatosi in Emilia-Romagna nel maggio 2012, a causa dell'effetto del posticipo dell'incasso di quote capitale di finanziamenti erogati, è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, a fronte dei quali la copertura finanziaria proposta appare inidonea. Tuttavia, nonostante i citati rilievi critici, evidenzia come vi sia, da parte del Governo, la volontà di approfondire ulteriormente la questione, al fine di approntare un'adeguata soluzione che sia conforme con le regole di contabilità pubblica. Infine, quanto ai profili di compatibilità con il diritto europeo della predetta operazione di proroga della restituzione dei debiti, rileva che la stessa potrebbe configurare una violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento in merito all'impegno d'anzì annunciato dal rappre-

sentante del Governo volto ad estendere alcuni benefici finanziari ai territori del Veneto colpiti da eccezionali calamità naturali, chiede che pari impegno venga profuso con riguardo alle agevolazioni richieste per far fronte agli eventi alluvionali verificatisi in alcune zone della Toscana.

Guido GUIDESI (LNA), con riferimento alla riformulazione annunciata dal rappresentante del Governo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, volte ad estendere ad alcuni comuni del Veneto i benefici tributari e contributivi già previsti per le zone dell'Emilia-Romagna interessate da eventi alluvionali, chiede che l'eventuale restringimento dell'ambito di applicazione della norma non sia tale da limitare o pregiudicare gli effetti conseguenti a tale intervento.

Rocco PALESE (FI-PdL), dopo aver chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, stigmatizza come, anche in seguito alle modifiche apportate al provvedimento in titolo dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, lo stesso presente, sotto il profilo finanziario, diversi e rilevanti aspetti problematici ancora irrisolti. Chiede, pertanto, che il Governo valuti l'opportunità di rinunciare alla conversione del decreto-legge in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simonetta RUBINATO (PD), nel sottolineare l'importanza degli interventi normativi predisposti nell'ambito del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che sarebbe opportuno intervenire in via strutturale e definitiva, con adeguati provvedimenti legislativi, sul tema delle emergenze derivanti da calamità naturali. Relativamente alle misure previste per assicurare anche ai territori della regione Veneto colpiti da alluvioni i benefici economici e finanziari già disposti in favore di

altri territori, auspica che la restrizione dell'ambito di applicazione della norma, così come annunciata dal rappresentante del Governo, non sia tale da vanificare l'intervento.

Maino MARCHI (PD), con riferimento ai rilievi sollevati dall'onorevole Palese, fa presente come sia necessario convertire il decreto-legge in esame, alla luce dei rilevanti interventi normativi in esso previsti. Sottolinea, in particolare, l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, volte a predisporre misure economiche e finanziarie in grado di far fronte ad eventi emergenziali verificatisi in diverse zone del Paese. Relativamente alla norma di cui all'articolo 3-bis, volta a prorogare per un periodo non superiore a tre anni la restituzione dei debiti per finanziamenti stipulati ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012, manifesta perplessità in merito ai rilievi critici dianzi formulati dal rappresentante del Governo. Infatti, a suo avviso, tali rilievi possono essere facilmente superati, posto che la questione è stata già in parte positivamente affrontata sia in sede di esame della legge di stabilità per il 2014 sia dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Luca SANI (PD) sottolinea l'importanza della disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, con cui si prevede che i benefici economici previsti per gli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2013 siano estesi anche ai danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e rileva come l'attuazione di tale norma sia necessaria affinché non si verifichi, in caso di calamità naturali, una disparità di trattamento tra le popolazioni residenti in Toscana rispetto a quelle di altre regioni, per le quali sono già stati disposti interventi di analogo contenuto. Nel rilevare come, a suo avviso, l'estensione dei predetti benefici non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, auspica che il Governo modifichi il parere contrario precedentemente formulato su tale disposizione.

Dario PARRINI (PD), nel concordare con l'intervento dell'onorevole Sani, auspica che il Governo, così come già disposto in favore di altre ragioni, assicuri l'attuazione di misure in favore dei comuni della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013, disposte dal comma 7-bis dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva come l'eventuale mancanza di omogeneità territoriale degli interventi normativi predisposti per far fronte ad eventi emergenziali è da ascrivere alla mancanza di una legislazione quadro che affronti in maniera organica la materia.

Ribadisce che, con riguardo alla norma di cui al comma 1 dell'articolo 3, volta ad estendere ad alcuni comuni della regione Veneto, colpiti da eventi alluvionali, l'ambito di applicazione dei benefici già previsti in favore dei territori dell'Emilia-Romagna interessati dall'alluvione del 2014, è in corso di definizione una riformulazione della disposizione in esame che, delimitando l'ambito territoriale di applicazione dei predetti benefici fiscali, assicurerà idonea copertura finanziaria a tale intervento. Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 3-bis, richiamando l'intervento dell'onorevole Marchi, sottolinea come il fatto che la copertura sia già stata prevista, per interventi analoghi, in altri provvedimenti e, in quella occasione, sia stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non comporta che la stessa sia considerata idonea laddove inserita in altri contesti. Pur garantendo un ulteriore approfondimento su tale questione, rileva come siano emersi diversi profili problematici con riguardo al prolungamento triennale dei pagamenti. In particolare, fa presente che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012 potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, ciò in quanto si verrebbe a deter-

minare un marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Osserva che detto incasso potrebbe non essere più imputato all'anno di competenza, ma in base al profilo dell'effettivo rimborso. Ricorda che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole, non eccessivamente esteso. Rileva che oltre sull'operazione in esame, un simile precedente determinerebbe dubbi anche sui successivi casi nei quali si è adottato un meccanismo analogo, come in Sardegna. Nella considerazione che il periodo di rimborso può essere allungato con successivi provvedimenti, fa presente come sia molto probabile che l'attuale imputazione contabile delle entrate fiscali nella competenza 2012 non sia più accettata in futuro dalle autorità statistiche.

Tommaso CURRÒ (M5S), in relazione all'articolo 2, comma 3-*bis*, che aumenta sino al 31 dicembre 2013 il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali, pone in rilievo due questioni problematiche e chiede chiarimenti al riguardo al rappresentante del Governo. La prima riguarda la quantificazione dell'onere per interessi, conseguente all'innalzamento del limite, che, a suo parere, dovrebbe essere determinato moltiplicando per quattro la quantificazione relativa al precedente innalzamento, disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2013, e relativo ai primi tre mesi del 2014. Pertanto, considerando che l'onere di tale innalzamento è stato quantificato in 3,7 milioni di euro, ritiene che l'onere relativo alla disposizione in esame dovrebbe essere quantificato in una cifra compresa tra 15 e 16 milioni di euro, e chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti al riguardo. La seconda riguarda le eventuali ripercussioni dell'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria sul patto di stabilità interno.

Maino MARCHI (PD), intervenendo a proposito dell'articolo 3-*bis*, che prevede la

proroga triennale del termine per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma in Emilia-Romagna del maggio 2012, osserva che la copertura di tale intervento, effettuata a valere sul Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, è la medesima già utilizzata da precedenti interventi di proroga aventi il medesimo oggetto. Evidenzia inoltre che la disposizione in esame non prevede uno slittamento del termine per il pagamento di tributi, ma semplicemente l'estensione dell'arco temporale fissato per la restituzione di un finanziamento concesso dalle banche ai propri clienti, con conseguente aumento degli interessi dovuti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, concorda con l'onorevole Marchi sulla necessità di approfondire la questione relativa all'articolo 3-*bis*.

Luca SANI (PD) chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito all'articolo 3, comma 7-*bis*, che concede benefici economici ai territori colpiti da eventi alluvionali nel novembre 2012.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce la necessità di approfondire la questione relativa all'articolo 3, comma 7-*bis*, sul quale la Ragioneria generale dello Stato esprime forti perplessità.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, invita il rappresentante del Governo ad approfondire la questione relativa all'articolo 3, comma 7-*bis*, predisponendo nuove e congrue coperture, anche in considerazione della non eccessiva entità dell'onere.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI segnala che la Ragioneria generale dello Stato, in merito all'articolo 3, comma 7-*bis*, evidenzia che non vi è quantificazione dei maggiori oneri conseguenti alla specificazione, in senso potenzialmente ampliativo, degli interventi di ristoro di danni da porsi in essere sulla base dell'Ordinanza di protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, e che non è specificato

se le risorse ancora giacenti sulla contabilità speciale siano già impegnate dal titolare per interventi connessi all'O.C.D.P.C. n. 32 del 2012. Il dipartimento della Protezione civile osserva inoltre che la formulazione non tiene conto delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, che ha espressamente disciplinato l'attività di ricognizione a seguito dell'evento calamitoso.

Con riferimento all'articolo 3, comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, osserva che il parere favorevole del Governo è subordinato all'eliminazione, nel primo periodo, del riferimento all'evento del danneggiamento, nonché dell'inagibilità solo temporanea, quale presupposto per presentare la richiesta delle previste agevolazioni, in quanto tale concetto appare troppo generico e pertanto suscettibile di determinare un eccessivo ampliamento della platea dei beneficiari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta dell'8 gennaio scorso, ha esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1843, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, esprimendo sullo stesso parere favorevole. La Commissione

affari costituzionali, nella seduta del 9 gennaio, ha quindi approvato il suddetto testo, ora all'esame dell'Assemblea. Conferma pertanto che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Inoltre, fa presente che l'Assemblea, in data 17 marzo 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto riguarda la proposta emendativa Grassi 2.50, prorogando da 18 a 24 mesi la durata in carica della Commissione, rileva che è suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri anche con riferimento all'anno 2016, per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria dal successivo articolo 7, comma 5.

Le restanti proposte emendative trasmesse, invece, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del relatore.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1843-A, concernente Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 marzo 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, recanti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 marzo 2014 e che, in tale occasione, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica, fissando il termine di presentazione al 15 marzo 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e si impegna a trasmetterla non appena disponibile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in attesa che il Governo provveda a trasmettere la documentazione richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Nuovo testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito esame rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 13 febbraio 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma la contrarietà del Governo sulle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame. Ricorda che, in considerazione dell'importanza del provvedimento, sono stati interessati il Ministero del lavoro e l'INPS per i necessari elementi informativi, ma tali dati non sono ancora pervenuti.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ringraziando il rappresentante del Governo per l'impegno dimostrato, osserva come le criticità evidenziate riguardino sia profili attinenti alla copertura finanziaria. Sottolinea come le risorse necessarie alla copertura siano di particolare rilievo e possono essere reperite soltanto attraverso un forte e chiaro coinvolgimento dell'Esecutivo. In considerazione di tale coinvolgimento, considerata l'unanime condivisione degli obiettivi del provvedimento registrata in sede parlamentare e con chiarezza in questa Commissione, chiede la presentazione e la successiva approvazione di un atto di indirizzo, da sottoporre alla discussione delle Commissioni riunite V e XI.

Maria MARZANA (M5S) nel ricordare che il provvedimento è all'esame della Commissione già da diversi mesi, stigmatizza il fatto che il Governo non abbia individuato un'idonea copertura finanziaria né abbia provveduto a delimitare con

esattezza la platea dei soggetti interessati. Segnala comunque la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) concorda con la proposta del relatore, dichiarando la disponibilità dei deputati del suo gruppo a sottoscrivere un atto di indirizzo unitario. Invita inoltre il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché la questione sia rapidamente risolta.

Giuseppe DE MITA (PI), nel concordare con la proposta del relatore, auspica che si giunga finalmente ad una rapida definizione della problematica in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), nel concordare con la proposta del relatore, stigmatizza il fatto che, nonostante una volontà quasi unanime di tutte le forze politiche, non si riesca a giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) condivide l'iniziativa proposta dall'onorevole Saltamartini concernente la presentazione di un apposito atto di indirizzo, che a suo giudizio, per quanto dotato di minore efficacia rispetto ad uno specifico provvedimento legislativo, potrebbe comunque costituire un valido strumento per risolvere la questione relativa ai requisiti di accesso al regime pensionistico del personale della scuola e di individuare le soluzioni più appropriate in materia. Pur ricordando, tuttavia, che il provvedimento in discussione si propone di porre rimedio ad una situazione unanimemente ritenuta iniqua, evidenzia tuttavia come la categoria del predetto personale scolastico non possa essere assimilata alla fattispecie dei cosiddetti lavoratori esodati.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel concordare con l'onorevole Marchi, evidenzia come i cosiddetti esodati, diversamente dal personale della scuola cui si fa riferimento nel provvedimento in esame,

sono quelli privi sia di un reddito da lavoro dipendente, sia dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, circostanza questa che rende difficoltoso, in via generale, destinare risorse stanziare a beneficio degli esodati in favore di altri settori d'intervento. Per quanto concerne l'individuazione di eventuali coperture finanziarie al provvedimento in titolo, osserva come si potrebbero utilizzare le sole risorse stanziare in favore degli esodati che, ove non impiegate, sarebbero altrimenti acquisite all'erario dello Stato in termini di economia di spesa. A questo scopo, rileva come sia necessario procedere, in via preliminare, all'esatta quantificazione delle risorse in questione, nonché alla puntuale definizione della complessiva platea di riferimento, coinvolgendo in tale attività istruttoria, oltre al Ministero dell'economia e delle finanze, anche il MIUR, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS. Alla luce delle predette considerazioni, prende positivamente atto dell'intenzione manifestata dal relatore di procedere alla presentazione di uno specifico atto di indirizzo sulle problematiche connesse al provvedimento, nella prospettiva di recare un contributo alla positiva risoluzione della questione.

Maria MARZANA (M5S), ferma restando la facoltà da parte del Governo di adottare ulteriori iniziative, anche di tipo normativo, ritiene comunque opportuno che la Commissione concluda l'esame del provvedimento, pervenendo all'espressione del parere di competenza.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), anche alla luce del dibattito testé svoltosi, ribadisce l'intenzione di presentare un atto di indirizzo sulla tematica oggetto del provvedimento, che auspica possa essere sottoposto all'esame ed al voto della Commissione già nel corso della prossima settimana, quale strumento per una definizione ottimale della questione concernente i requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto dell'ampio consenso dei gruppi in merito all'iniziativa preannunciata dall'onorevole Saltamartini, chiarisce che la presentazione di uno specifico atto di indirizzo non costituisce di per sé elemento preclusivo al prosieguo dell'*iter* del

provvedimento da parte della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo 85

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 85

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014. Atto n. 81 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 86

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 92

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Parere alla II Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 86

AVVERTENZA 91

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 marzo 2014.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.50 e dalle 14.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Renzo Carella e

Sara Moretto, essendo cessati dal loro incarico di membri della Commissione i deputati Lorenzo Guerini e Michela Rostan.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014.

Atto n. 81.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Ribaud, ha già illustrato il contenuto del provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.55.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD) *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 331-927-B, approvata dalla Camera in un testo unificato e modificata dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Il provvedimento, che è stato modificato al Senato rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, si compone di 16 articoli ed è suddiviso in 4 capi, recanti, rispettivamente:

al Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, deleghe al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione;

al Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, la disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;

al Capo III, composto dagli articoli da 9 a 15, la disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili;

al Capo IV, composto dal solo articolo 16, la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare entro 8 mesi, per la riforma del sistema delle pene.

Tale riforma deve essere realizzata essenzialmente attraverso l'eliminazione dell'attuale pena dell'arresto e l'introduzione, nel codice penale e nella normativa complementare, di pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata con-

tinuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, contenuti alle lettere da *a)* a *i)* del comma 1, si prevede:

l'applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto;

l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni;

l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.

La delega esclude in talune ipotesi l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (ad esempio per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato).

Inoltre nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, alle lettere *i)* e *l)* del comma 1, che per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il Pubblico ministero, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni.

Il Senato ha altresì introdotto, alla lettera *m)* del comma 1, una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle ipotesi di particolare tenuità dell'offesa e di non abitudine del comportamento.

L'articolo 2, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Go-

verno ad operare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, un articolato intervento di depenalizzazione.

In particolare, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *a)* del comma 2, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse.

Tra le materie escluse segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quella dei giochi d'azzardo e delle scommesse, elencata al numero 6) della lettera *a)*. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le seguenti altre materie: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale.

In tale contesto sottolinea inoltre come nell'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 2 non siano compresi i reati tributari, in quanto questi ultimi non sono sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda.

La lettera *b)* prevede altresì la trasformazione in illeciti amministrativi di reati contenuti nel codice penale specificamente indicati dalla stessa disposizione (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza).

Ai sensi della lettera *c)* deve essere depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.

La lettera *d)* prevede la depenalizzazione di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Si tratta, in particolare:

della contravvenzione prevista per le violazioni della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di

apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici;

della contravvenzione prevista per chiunque, abusivamente e a fini di lucro: *a)* concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; *b)* esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, cantanti, musicisti, ballerini e altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico;

della contravvenzione prevista per chiunque omette di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana;

della contravvenzione prevista per chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbia il possesso o la detenzione, ovvero per aver omesso di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità del contrassegno;

della contravvenzione per l'abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;

della contravvenzione per la coltivazione di piante proibite nel territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

In base al criterio di cui alla lettera *e)*, per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello

stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

In tale contesto le lettere *f)* e *g)* prevedono che sia consentita la rateizzazione o il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative applicabili a seguito della trasformazione.

Il comma 3, lettera *a)*, delega il Governo a procedere all'abrogazione di taluni specifici articoli del codice penale, introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

delitti di falsità in scritture private di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale, limitatamente alle condotte relative a scritture private e ad esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 491, ovvero delle ipotesi nelle quali agli effetti della pena le scritture private siano equiparate agli atti pubblici;

delitto di ingiuria (di cui all'articolo 594 del codice penale);

delitto di sottrazione di cose comuni (di cui all'articolo 627 del codice penale);

delitti di usurpazione (di cui all'articolo 631 del codice penale), di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (di cui all'articolo 632 del codice penale), di invasione di terreni o edifici (di cui all'articolo 633, primo comma, del codice penale), di danneggiamento (di cui all'articolo 635, primo comma, del codice penale) limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela;

delitto di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (di cui all'articolo 647 del codice penale).

La lettera *b)* del medesimo comma 3 prevede la trasformazione in illecito am-

ministrativo del reato di immigrazione clandestina, stabilendo specificamente che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso nel territorio nazionale in violazione di un provvedimento di espulsione.

La lettera *c)* stabilisce che, per i delitti di cui alla lettera *a)*, siano previste adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

La lettera *d)* delega il Governo a disciplinare una sanzione pecuniaria civile, da aggiungere al risarcimento del danno patito dall'offeso, individuando: le condotte alle quali applicare la sanzione; l'importo minimo e massimo; l'autorità competente all'irrogazione.

La lettera *e)* specifica che nell'individuazione della sanzione civile da applicare alle condotte di cui alla lettera *a)* il Governo dovrà rispettare i seguenti criteri:

proporzionalità alla gravità della violazione;

proporzionalità alla reiterazione dell'illecito;

proporzionalità all'arricchimento del soggetto responsabile;

proporzionalità all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione;

proporzionalità alla personalità dell'agente;

proporzionalità alle condizioni economiche dell'agente.

L'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al capo I del titolo IV del libro I del codice penale tre nuovi articoli:

il nuovo articolo 168-*bis*, il quale prevede che nei procedimenti per reati

puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità;

il nuovo articolo 168-*ter*, il quale prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova: al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie;

il nuovo articolo 168-*quater*, il quale indica come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

L'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo nella disciplina dei procedimenti speciali un nuovo Titolo V-*bis*, composto dai nuovi articoli da 464-*bis* a 464-*novies*, che dettano le disposizioni processuali relative al nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché introducendo il nuovo articolo 657-*bis*, che consente il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio.

L'articolo 5 integra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

per coordinarle con le nuove disposizioni relative all'istituto della messa alla prova.

In particolare, in tale ambito sono inseriti gli articoli 141-*bis* (avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova) e 141-*ter* (attività di pertinenza degli uffici locali di esecuzione penale esterna – UEPE – nei confronti degli imputati maggiorenni ammessi alla prova).

L'articolo 6 novella l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'articolo 7 stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità.

L'articolo 9 novella le disposizioni del codice di procedura penale eliminando ogni riferimento alla contumacia.

In particolare, il comma 2 sostituisce l'articolo 420-*bis*, individuando i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato.

Il comma 3 novella l'articolo 420-*quater*, prevedendo che, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvi l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. È previsto inoltre che durante la sospensione del

processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Il comma 4 novella l'articolo 420-*quies*, stabilendo che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disponga nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

L'articolo 10 novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione del termine, anche in questo caso per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 159 del codice penale, aggiungendo la sospensione del processo a carico dell'irreperibile di cui al nuovo articolo 420-*bis* del codice di procedura penale alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione.

L'articolo 13 attribuisce potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno affinché siano disciplinate con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 14 introduce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale un nuovo articolo 143-*bis*, il quale definisce gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 15 novella il già citato Testo unico sul casellario giudiziario, aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 2, il quale, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega per la depenalizzazione, fa riferimento ai giochi d'azzardo, domanda se in tale ambito si intenda compreso sia il gioco lecito sia il gioco illecito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in relazione alla questione posta dal deputato Pesco, ricorda che la materia dei giochi d'azzardo e delle scommesse è espressamente esclusa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numero 6), dall'ambito di applicazione della delega per la depenalizzazione prevista dal medesimo articolo 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014 (Atto n. 81).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014 (Atto n. 81);

condivisa la scelta del Governo di confermare la riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviata a partire dal 2011, limitandone il numero, anche per il 2014, alla sola Lotteria Italia, cui sono collegate trasmissioni televisive e radiofoniche;

sottolineato, infatti, come le lotterie tradizionali ad estrazione differita stiano attraversando oramai da alcuni anni una situazione di crisi, non producendo più alcun utile per l'Erario, principalmente a causa della progressiva disaffezione del pubblico nei confronti di tale forma di gioco, legata soprattutto all'incremento di altre offerte di gioco che offrono possibilità di vincita immediata;

segnalato a tale riguardo come nel 2013 per la Lotteria Italia sia stato necessario integrare la massa dei premi per i giocatori, attingendo alle risorse del capitolo del Bilancio dello Stato preordinato a tal fine;

rilevato come la limitata attenzione per le lotterie nazionali sia testimoniata anche dal numero molto basso di domande di abbinamento presentate per il 2014, che conferma lo scarsissimo interesse degli enti organizzatori di manifestazioni abbinabili alle lotterie stesse;

ribadita l'esigenza di svolgere una riflessione approfondita sulle prospettive del settore delle lotterie ad estrazione differita, nel quadro di una più generale revisione del settore dei giochi pubblici, rilevandosi a tal fine come ogni ipotesi di rilancio delle lotterie tradizionali non possa prescindere dall'interesse che la programmazione televisiva potrà dimostrare nei confronti di tali manifestazioni, attraverso abbinamenti a spettacoli televisivi che possano suscitare la curiosità del pubblico;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la rivitalizzazione delle lotterie tradizionali potrebbe avere l'effetto positivo di distogliere il pubblico dei giocatori da altre forme di gioco che risultano più dannose, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda il rischio di induzione al gioco patologico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	93
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	93
Proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 26 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	99
AVVERTENZA	99

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Dario Nardella

ed è entrato a farne parte il deputato Filippo Crimì.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.

Atto n. 82.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, ricorda che si è in attesa che la Commissione bilancio esprima i propri rilevi sulle conseguenze di carattere finanziario derivanti dal provvedimento in esame. Rileva poi come il Governo abbia fornito i dati concernenti i contributi per la stampa periodica italiana all'estero relativi all'anno 2011, mentre saranno messi prosimamente a disposizione i dati concernenti l'anno 2012. Reputa quindi opportuno che nel frattempo si svolga la discussione generale sullo schema di decreto in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale sul provvedimento in oggetto.

Luigi GALLO (M5S) ricorda come, ad inizio legislatura, vi sia stato un acceso dibattito con il sottosegretario Legnini concernente i contributi diretti all'editoria ed in particolare i criteri per l'assegnazione degli stessi. Rileva poi come la legge di stabilità abbia incrementato le risorse all'editoria e che quelle stanziare per la stampa periodica italiana all'estero stanno per essere assegnate senza che vengano rispettati i nuovi criteri legislativi. Sottolinea quindi che per la stampa periodica italiana all'estero sono attribuite risorse per 3 milioni di euro destinate ai soliti prodotti editoriali. Precisa che vi è la volontà di favorire le testate editoriali che hanno uno specifico riferimento politico o che sostengono una determinata confessione religiosa. Rileva quindi come tale modalità di finanziamento sia stata censurata anche dalla Corte dei conti. Sottolinea poi come la pluralità dell'informazione non sia assicurata dall'attribuzione di sussidi economici a tutte le testate giornalistiche, bensì dal sostegno a giornali che evidenzino le diverse sfaccettature e varietà di posizioni nei confronti degli argomenti affrontati. A dimostrazione di quanto appena esposto, ricorda che dopo le contestazioni da parte dei componenti

del suo gruppo per la « ghigliottina » esercitata dalla Presidente Boldrini sull'esame del decreto-legge cosiddetto « Imu-Banca d'Italia », i titoli dei giornali riportavano la medesima rappresentazione dei fatti. Sottolinea che questo non è certo un esempio di pluralismo dell'informazione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 26.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che la relatrice Vezzali, essendo impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, verrà sostituita dal collega Molea.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, raccomanda l'approvazione della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Gianluca VACCA (M5S), a nome del suo gruppo, preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di nomina in oggetto. Tiene a precisare che tale astensione non è una valutazione negativa sulla persona del professor Franco Gallo: essa è motivata dal fatto che, al vertice dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, come è accaduto in passato con la nomina di Giuliano Amato, è preposta una personalità di provenienza politica, anziché un illustre esponente del settore. Precisa quindi che il suo gruppo contesta tale modalità di selezione dei soggetti da nominare al vertice degli enti pubblici, auspicando che si apra un dibattito per la revisione delle stesse.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ricorda come il ruolo di presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana sia di garanzia, come dimostrano le passate nomine di Francesco Paolo Casavola e di Giuliano Amato. Sottolinea quindi come all'interno dell'Istituto siano presenti specifiche professionalità che seguono gli aspetti tecnici del settore dell'Enciclopedia.

Giancarlo GALAN, *presidente*, indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	6
Maggioranza	11
Hanno votato <i>si</i>	21
Hanno votato <i>no</i>	0

La Commissione approva.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Blažina, Carocci, Coccia, Coscia, Costantino, Crimì, Fratoianni, Galan, Giancarlo Giordano, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Molea, Narduolo, Orfini, Piccoli Nardelli, Rabino in sostituzione di Vezzali, Rampi, Rocchi, Zoggia.

Si sono astenuti i deputati:

Battelli, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014 — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, composto di 21 articoli, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V e VI in prima lettura, reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Con riferimento alla parte dello stesso di competenza – in sede consultiva – della VII Commissione, segnala l'articolo 19, il quale reca, appunto, disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari e di edilizia scolastica.

Andando nel dettaglio dell'articolato, rileva che il comma 1 dell'articolo 19 proroga di un mese – fino al 31 marzo 2014 – il termine del 28 febbraio di quest'anno, posto dall'articolo 1, comma 748 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), per la prosecuzione dei contratti in essere al 31 dicem-

bre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Precisa che pertanto, fino al 31 marzo 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Aggiunge che fino alla stessa data, nei territori in cui la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione, fino al 31 marzo 2014. Ricorda che tale proroga – secondo la relazione annessa al provvedimento in esame – si rende necessaria per consentire di risolvere i problemi connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari di molte istituzioni scolastiche ed educative statali e i connessi problemi occupazionali, derivanti dal superamento del precedente sistema di affidamento, con il passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP. Sottolinea poi che la relazione tecnica annessa al provvedimento in esame afferma che questa disposizione prevede un incremento di spesa per l'acquisto dei servizi di pulizia e altri ausiliari in circa 3.500 istituzioni scolastiche, in deroga al limite di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche. Precisa che detta deroga agisce nel limite della maggiore spesa di euro 20 milioni per il 2014, che si aggiunge al limite di 34,6 milioni di euro previsto dal citato articolo 1, comma 748 della legge di stabilità per il 2014. Rileva poi che ai predetti 20 milioni di euro di maggiori oneri si dà copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta

formativa e per gli interventi perequativi, iscritta nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006. Sottolinea che la medesima relazione tecnica aggiunge che sull'autorizzazione in questione non gravano debiti ed è possibile ridurla per l'esercizio finanziario 2014 trattandosi di fondi che sono ripartiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle risorse a disposizione. Segnala inoltre che una riduzione di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, è stata disposta anche dal comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea della Camera (atto Camera 2157), su cui si è espressa – in sede consultiva – la VII Commissione la scorsa settimana.

Con riferimento alla proroga di un solo mese – fino al 31 marzo 2014 – disposta dal comma 1 dell'articolo 19, per la prosecuzione dei contratti in essere per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari – da parte delle istituzioni scolastiche – rileva che questa appare piuttosto limitata nel tempo. Chiede quindi che il Governo assicuri che tale proroga permetta l'adeguatezza e la continuità dei servizi sopra indicati e il mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli stessi servizi, attivandosi per una ricollocazione di coloro che eventualmente dovessero risultare in esubero, alla scadenza del 31 marzo 2014.

Ricorda poi che il comma 2 del medesimo articolo 19 differisce, con una novella all'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Rileva quindi che l'articolo 18, commi 8-ter e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, ha previsto l'attivazione di una procedura d'urgenza per interventi in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, stanziando al riguardo 150 milioni di euro per l'anno 2014, ripartiti tra le regioni sulla base del numero di edifici scolastici presenti sul territorio, del numero di alunni e della situazione del patrimonio edilizio scolastico. Sottolinea, in particolare, che il comma 8-*quater* del suddetto articolo 18, ha individuato tempi ristretti e modalità operative: gli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico hanno presentato alle rispettive regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Ricorda poi che le regioni hanno presentato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013 le graduatorie dei progetti ad esse pervenuti e che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 906 del 5 novembre 2013, ha provveduto ad assegnare le risorse agli enti locali utilmente inseriti nelle graduatorie regionali, ad eccezione della regione Puglia per la quale il competente tribunale amministrativo regionale aveva già disposto la sospensiva della graduatoria regionale. Rileva altresì che il qui novellato articolo 18, comma 8-*quinqües*, del decreto-legge n. 69 del 2013, aveva poi definito un termine ultimo per l'affidamento dei lavori in questione da parte degli enti locali competenti, fissato — come sopra ricordato — al 28 febbraio 2014, pena la revoca dei finanziamenti previsti.

Precisa quindi che secondo la relazione illustrativa al provvedimento in esame la proroga si rende necessaria in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro. Ricorda

che tale proroga di due mesi, al 30 aprile 2014 — prosegue la relazione illustrativa —, costituisce quindi una misura eccezionale che, anche in considerazione dell'importanza di intervenire sulla materia dell'edilizia scolastica, non intende interrompere, con la revoca dei finanziamenti, una procedura già proficuamente iniziata ovvero in fase di completamento, evitando così di mettere in difficoltà la maggior parte degli enti locali coinvolti che hanno già avviato le procedure di gara, ma che non riescono a concluderle nel termine del 28 febbraio 2014. Specifica che tutto ciò avviene fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 previsto — dal citato comma 8-*quinqües* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 — per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti, per permettere loro di effettuare i dovuti pagamenti. Rileva inoltre che la relazione tecnica annessa al disegno di legge in esame ci ricorda che, quanto previsto dalla disposizione descritta ha natura procedurale, non determinando dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La modifica in esame, peraltro, non ha effetti sul termine previsto nel solo caso in cui le graduatorie regionali siano state sospese da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, indicato dal suddetto comma 8-*quinqües* dell'articolo 18, già prorogato dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, che reputa utile ed importante, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Luigi GALLO (M5S), con riferimento al comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame, ricorda come la situazione determinatasi nelle scuole è frutto della decisione di appaltare all'esterno i servizi ausiliari e di pulizia delle stesse. Sottolinea poi come tale scelta di esternalizzazione del personale ausiliario sia stata motivata dall'esigenza di risparmiare risorse, mentre in realtà si è determinata una spesa anche tripla rispetto a quando i suddetti erano espletati da personale interno alle istituzioni scolastiche. Ricorda

inoltre come nel corso dell'esame del cosiddetto « decreto del fare » il suo gruppo politico aveva proposto di stanziare 270 milioni di euro per la stabilizzazione del personale addetto alle pulizie, inserito nelle ditte appaltatrici o rientrante negli ex lavoratori socialmente utili. Fa presente, quindi, che non è possibile adibire alle mansioni di collaboratore scolastico personale esternalizzato, del quale è facile liberarsi nel momento in cui ci si rende conto dei costi eccessivi. Auspica che anche i gruppi parlamentari di LNA e di SEL, magari con l'apporto di qualche esponente del Partito democratico, sostengano questa battaglia del Movimento 5 Stelle. Con riferimento, poi, all'articolo 19, comma 2, concernente l'edilizia scolastica, si ritiene soddisfatto dell'intervento del Governo in questo settore, rilevando che i soldi di cui qui si dispone e di cui si è fatto vanto il Presidente del Consiglio Renzi, sono stati stanziati dal precedente Governo Letta.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concorda con quanto affermato dal collega Gallo con riferimento al primo comma dell'articolo 19 del provvedimento in esame, avendo la sensazione che alcune emergenze vengano create a tavolino, contestando quindi non il merito bensì il metodo con il quale si tende a porre una « pezza » per risolverle. Sulla seconda questione di cui al comma 2 dell'articolo 19 evidenzia alcune perplessità. Rileva, infatti, che con il prorogare di due mesi il termine per perfezionare le procedure di affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici si sono « premiati » enti locali che non si sono dimostrati virtuosi, essendo stati tardivi nell'attivazione delle procedure di competenza, pur non condannando gli enti che sono rientrati in questa proroga.

Il sottosegretario Roberto REGGI ringrazia la relatrice Coscia per l'esauriente relazione svolta. Con riferimento al primo aspetto concernente il comma 1 dell'articolo 19, ricorda come la gara CONSIP in

corso dovrà affidare i servizi di pulizia nelle scuole con un risparmio stimato di ben 259 milioni di euro. Precisa poi che sono circa 11.800 le unità lavorative in esubero per le quali si sta predisponendo – previa idonea riqualificazione del personale – un piano di utilizzo nella piccola manutenzione degli edifici scolastici, come la tinteggiatura delle aule e i lavori idraulici.

Rileva quindi come con lo stesso numero di addetti ai servizi ausiliari nelle scuole attualmente utilizzati con i contratti di esternalizzazione si svolgerà sia l'ordinario lavoro di pulizia degli edifici scolastici sia la manutenzione ordinaria, senza che si faccia mero assistenzialismo.

Con riferimento poi al tema dell'edilizia scolastica, affrontato dal comma 2 dell'articolo 19 del provvedimento in esame, sottolinea come con il citato « decreto del fare » sia stata fatta la scommessa di attivare procedure rapide per realizzare la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle scuole. Precisa quindi che la disposizione in esame permette la definizione di tutti i 692 interventi finanziabili entro la scadenza differita del 30 aprile 2014. Rileva infine che il Governo ha intenzione di riproporre la procedura utilizzata per l'assegnazione dei 150 milioni di euro, attualmente in discussione, per l'attribuzione delle prossime risorse destinate al miglioramento dell'edilizia scolastica.

Maria COSCIA (PD) chiede al rappresentante del Governo di riferire prossimamente alla VII Commissione in merito all'attuazione delle misure oggi esaminate, concernenti sia i servizi di pulizia sia la ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Luigi GALLO (M5S) chiede che venga chiarito dal Governo se l'attività di manutenzione ordinaria annunciata dal sottosegretario Reggi sarà affidata a ditte esterne all'amministrazione, oppure si profila un percorso differente. Ricorda infine come in alcune scuole del Veneto siano attualmente previsti contratti con imprese di pulizia nelle scuole della durata

di solo un'ora e mezza, con chiari limiti di realizzazione del lavoro.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che non essendo potuta intervenire alla seduta odierna – in sede consultiva – la relatrice Santerini, l'esame della proposta di legge n. 331-927-B è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01541 Oliverio: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nella provincia di Catanzaro	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-01854 Albanella: Iniziative urgenti per l'adozione di provvedimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto della cenere vulcanica prodotta durante le eruzioni	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-01959 Mariastella Bianchi: Intendimenti circa l'individuazione del sito per la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del connesso parco tecnologico	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-02142 Prodani: Intendimenti circa lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 25 maggio 2012 per la riqualificazione ambientale e la reindustrializzazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120
5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo	102
5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile .	102

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i>)	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione)</i>	127
Sui lavori della Commissione	103

RISOLUZIONI:

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO 6 (Nota depositata dal Governo)</i>	136
7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	104
<i>ALLEGATO 7 (Nota depositata dal Governo)</i>	141
7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	105
<i>ALLEGATO 8 (Nota depositata dal Governo)</i>	143
<i>ALLEGATO 9 (Nota depositata dal Governo)</i>	156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. COM(2013)917 final e relativo allegato.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma « Aria pulita » per l'Europa. COM(2013)918 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. (COM(2013)919 final e relativi allegati).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE. COM(2013)920 final e allegati (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	105
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione</i>)	110
ALLEGATO 10 (<i>Parere sugli emendamenti approvato dalla Commissione</i>)	159
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione</i>)	110
ALLEGATO 11 (<i>Parere sugli emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	160
Decreto-legge 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VI</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

INTERROGAZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 9.

5-01541 Oliverio: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nella provincia di Catanzaro.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, sottolinea con

preoccupazione i ritardi e le lacune dell'operato della regione Calabria che tale risposta mette in evidenza. Conclude, quindi, auspicando che il Governo mantenga alta l'attenzione sulla grave situazione di rischio idrogeologico della provincia di Catanzaro e preannunciando nuove iniziative per indurre la regione Calabria ad adempiere con puntualità e con rigore ai compiti a essa assegnati per contribuire fattivamente alla realizzazione delle indispensabili opere di messa in sicurezza del territorio.

5-01854 Albanella: Iniziative urgenti per l'adozione di provvedimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto della cenere vulcanica prodotta durante le eruzioni.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luisella ALBANELLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Velo, che ringrazia anche per la manifestata disponibilità personale a risolvere un problema, quello della classificazione come riferito della cenere vulcanica, che comporta ingenti oneri di gestione a carico dei comuni per le attività di spazzamento delle strade, e che, al contrario, potrebbe costituire una risorsa per quelle aziende che volessero utilizzare tale materiale nelle attività produttive del settore delle costruzioni.

5-01959 Mariastella Bianchi: Intendimenti circa l'individuazione del sito per la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del connesso parco tecnologico.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario Velo per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatta. Nel ricordare, peraltro, i ritardi che in passato hanno accompagnato il percorso per la redazione dei criteri tecnici per la localizzazione del Deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, formula l'auspicio che il Governo adempia in tempi rapidi, e con la massima trasparenza, ai compiti indicati nella puntuale risposta del sottosegretario Velo.

5-02142 Prodani: Intendimenti circa lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 25 maggio 2012 per la riqualificazione ambientale e la reindustrializzazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mirko BUSTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, di cui si riserva di approfondire i contenuti.

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00755, presentata dal deputato Zan, è rinviata ad altra seduta.

5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02366, presentata dal deputato Grimoldi, è rinviata ad altra seduta.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 9.35.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68 Realacci ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, dà conto del proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, con l'apporto dei deputati di tutti i gruppi parlamentari, che ha portato alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo, che giudica in modo molto positivo (*vedi allegato 5*). Sottopone, quindi, all'attenzione della Commissione tale testo ai fini della sua adozione come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Silvia VELO si riserva di esprimere nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento l'orientamento del Governo sul testo unificato delle proposte di legge in esame elaborato dal Comitato ristretto.

Samuele SEGONI (M5S) esprime, a nome del gruppo M5S, soddisfazione per il positivo lavoro svolto dal Comitato ristretto e un orientamento complessivamente favorevole sul testo elaborato dal Comitato medesimo, nel quale hanno trovato posto alcune istanze importanti del gruppo M5S, come quelle relative all'accesso dei cittadini ai dati e alle informazioni ambientali o quelle relative ai nuovi compiti dell'ISPRA in tema di sicurezza del territorio e lotta al rischio idrogeologico. Conclude, quindi, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta avanzata dal relatore di adottare il testo unificato come testo base, auspicando un rapido *iter* parlamentare del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD) esprime, a nome dei deputati del Partito democratico, piena soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base avanzata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, come richiesto dal relatore, propone quindi di adottare il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di fissare alle ore 16 di lunedì 24 marzo 2014 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione della temporanea assenza del collega Bratti, relatore sugli atti dell'Unione europea, propone di invertire i punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima alla discussione delle risoluzioni e successivamente all'esame degli atti dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.50.

RISOLUZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.50.

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 5 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita una nota illustrativa dell'orientamento del Governo sulla risoluzione in titolo (*vedi allegato 6*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente.

(*Seguito discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 5 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita una nota illustrativa dell'orientamento del Governo sulla risoluzione in titolo (*vedi allegato 7*).

Serena PELLEGRINO (SEL) manifesta stupore per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo che segnano un netto regresso rispetto agli indirizzi del precedente Governo e che sono in palese contrasto con gli atti di indirizzo approvati nel corso della legislatura, spesso all'unanimità, dall'VIII Commissione.

Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a verificare ulteriormente le posizioni dei singoli dicasteri e a formulare, in una prossima seduta, un orientamento unitario che, in ogni caso, tenga conto e rispetti i chiari indirizzi formulati in materia dall'VIII Commissione.

Samuele SEGONI (M5S) si associa alle preoccupazioni e alle critiche rivolte dalla collega Pellegrino circa gli orientamenti espressi dal rappresentante del Governo sulla risoluzione in esame. Osserva che tali orientamenti rappresentano un pericoloso passo indietro rispetto alle pur criticabili politiche perseguite dal precedente Governo e appaiono clamorosamente smentiti dai risultati dello studio condotto dal Cresme e dal Servizio studi della Camera alcune settimane fa sui positivi effetti,

ambientali, economici e occupazionali, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che l'orientamento espresso dal Governo, più rispondente a logiche burocratiche che a una chiara visione politica, non possa che essere considerato come un primo contributo interlocutorio alla discussione sulla risoluzione in titolo. Invita, quindi, il Governo ad approfondire la questione in vista della ripresa della discussione in una prossima seduta.

Il sottosegretario Silvia VELO precisa che il proprio intervento aveva proprio come intendimento quello di offrire alla Commissione un primo contributo di riflessione, nel quale si desse conto in modo puntuale delle diverse sensibilità e posizioni esistenti all'interno del Governo su una materia, come quella delle politiche per l'efficientamento energetico degli edifici, alla quale il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle sue competenze, attribuisce il massimo rilievo.

Enrico BORGHI (PD) esprime, a nome dei deputati del Partito Democratico, apprezzamento per le ultime considerazioni svolte dal sottosegretario Velo, auspicando, inoltre, che nel prosieguo della discussione, il Governo possa rappresentare sulla materia specifica della risoluzione in titolo e, più in generale, sulla questione delle politiche per la riqualificazione e per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, un chiaro orientamento più in linea con quello della Commissione. In tal senso, segnala la necessità di procedere, non solo alla stabilizzazione e all'implementazione delle agevolazioni vigenti, ma anche a una semplificazione delle procedure amministrative che, a fronte del gran numero di richieste provenienti dai cittadini, rischiano di tradursi in un collo di bottiglia che rischia di produrre gravi danni sia sul piano delle politiche ambientali che sul piano delle politiche necessarie ad affrontare la grave crisi economica in atto.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel prendere atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, manifesta la propria preoccupazione per quanto precedentemente detto sul futuro delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e, in particolare, sul futuro dell'*ecobonus*, che si è rivelato uno strumento essenziale, forse il solo strumento messo in campo negli ultimi anni, per il rafforzamento delle politiche ambientali e anche per contrastare la gravissima crisi economica e occupazionale che ha investito il settore dell'edilizia. Conclude, quindi, auspicando che il Governo pervenga nelle prossime sedute alla formulazione di un orientamento più coerente con le politiche messe in campo nel recente passato e più aderente agli indirizzi dell'VIII Commissione, nel quale trovi posto anche il richiamo giustamente posto dal collega Borghi alla semplificazione delle procedure amministrative.

Alberto ZOLEZZI (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione dei deputati del gruppo M5S sulla stessa materia oggetto della risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 5 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita due note illustrative dell'orientamento del Governo sulle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 8 e 9*).

Federica DAGA (M5S), nel prendere atto dell'orientamento sostanzialmente favorevole del Governo sulla propria risolu-

zione, si riserva la possibilità di riformulare il primo impegno, tenuto conto dell'orientamento testè formulato dal rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza della deputata Stella Bianchi, ritiene che sia opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo, anche per consentire ai presentatori di verificare la possibilità di procedere alla predisposizione di un test unificato delle due risoluzioni in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.20.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

COM(2013)917 final e relativo allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma « Aria pulita » per l'Europa.

COM(2013)918 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

(COM(2013)919 final e relativi allegati.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE.

COM(2013)920 final e allegati.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di procedere all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, che insieme costituiscono il pacchetto di misure sulla qualità dell'aria presentato nel dicembre scorso dalla Commissione europea.

La Commissione concorda.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per avviare l'esame di un pacchetto presentato nel dicembre del 2013 dalla Commissione europea. Il pacchetto è costituito da: una proposta di decisione (COM(2013)917) sull'emendamento al protocollo del 1999 in materia di acidificazione; una comunicazione recante il programma europeo per la qualità dell'aria (COM(2013)918); una proposta di direttiva per la limitazione delle emissioni originate da impianti di combustione medi (COM(2013)919) e una proposta di direttiva (COM(2013)920) per la riduzione delle emissioni nazionali di alcune sostanze inquinanti.

L'iniziativa della Commissione è motivata in ragione dei risultati non pienamente soddisfacenti determinati dalla normativa vigente e dalla necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione per migliorare la qualità dell'aria. In particolare, appaiono assai preoccupanti i dati riportati dal documento di lavoro che accompagna il pacchetto, per cui risultano quantificabili in oltre 400 mila unità all'anno il numero dei decessi attribuiti all'inquinamento atmosferico e nel 62 per cento la superficie dei Paesi dell'UE è stata esposta all'eutrofizzazione.

I costi esterni in termini di impatto sulla salute vengono stimati, in verità con uno scarto molto ampio, tra 330 e, addirittura, 940 miliardi di euro. I danni economici diretti comprendono 15 miliardi di euro per le giornate lavorative perse, 4 miliardi di euro di spese sanitarie, 3 miliardi di euro di perdite di resa delle colture e 1 miliardo di euro di danni agli edifici.

Quanto alla qualità dell'aria in Italia, nel recente Annuario dei dati ambientali 2012 dell'ISPRA (diffuso nel luglio 2013) viene sottolineato che la « qualità dell'aria, seppur migliorata (il biossido di zolfo, l'ossido di carbonio, il benzene e il piombo non costituiscono attualmente un problema, se non a livello locale e in specifiche circostanze) resta un'emergenza per gli elevati livelli di alcuni inquinanti. L'analisi in dettaglio evidenzia che « nel 2011, in Italia, lo stato della qualità dell'aria presenta una situazione piuttosto stazionaria, che continua a essere soddisfacente per il biossido di zolfo e per il benzene e insoddisfacente per il PM₁₀ (il valore limite giornaliero non è rispettato nel 48 per cento delle stazioni oggetto di analisi), per l'ozono (l'obiettivo a lungo termine non è stato rispettato nel 92 per cento delle stazioni) e per il biossido di azoto (il valore limite annuale non è stato rispettato nel 20 per cento delle stazioni di monitoraggio). Per quanto riguarda il particolato PM_{2,5}, le cui informazioni continuano a essere scarse, risulta che nel 27 per cento delle stazioni è stata registrata una media annua superiore al valore limite annuale per la protezione della salute umana (decreto legislativo n. 155/2010), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, rispetto ai valori obiettivo si registra un solo superamento per il nichel e 14 superamenti su 69 stazioni per il benzo(a)pirene ».

Con riferimento agli « sforamenti » relativi al PM₁₀ l'ISPRA evidenzia in particolare « la criticità delle grandi città soprattutto dell'area padana dove i livelli raggiungono più frequentemente valori più alti ».

Un dato particolarmente preoccupante è l'esposizione della popolazione urbana

all'inquinamento atmosferico. Secondo l'ISPRA, infatti, « nel 2011, la stima della percentuale di popolazione urbana esposta a livelli superiori al valore limite annuale per il PM₁₀ (40 µg/m³) è del 25 per cento. Considerando il livello di riferimento dell'OMS, pari a 20 µg/m³ come media annuale, la popolazione esposta a valori superiori a questa soglia è pari al 96 per cento ». Analoghe considerazioni vengono effettuate per il PM_{2,5}.

La normativa europea vigente è peraltro assai recente ed è contenuta in alcune direttive adottate tra il 2001 e il 2008.

La Commissione europea non manca di richiamare alcuni progressi registrati tra il 1990 e il 2010, con particolare riguardo alla riduzione del fenomeno delle piogge acide nell'UE (acidificazione). I progressi vengono attribuiti in particolare alle disposizioni dell'UE sulle emissioni di zolfo dai grandi impianti di combustione (LCP), e al combustibile a basso tenore di zolfo per il trasporto su strada, che ha consentito l'uso di convertitori catalitici, dall'euro 4 in poi, riducendo le emissioni di [https://portale.intra.camera.it/ods/customWorkspace.html?idArchive=18 - _ftn1](https://portale.intra.camera.it/ods/customWorkspace.html?idArchive=18_-_ftn1) particolare.

Tuttavia, continuano a registrarsi ritardi e inadempimenti nell'applicazione della normativa, per cui un terzo della « zone di gestione della qualità dell'aria » dell'UE supera i limiti fissati per il particolato (PM₁₀) e un quarto quelli per il biossido di azoto (NO₂).

Peraltro, a conferma della parziale inadeguatezza della disciplina esistente, la Commissione europea precisa che dalle proiezioni a medio termine si evince che nel 2020 si registrerebbero ancora 340.000 morti premature dovute al PM_{2,5} e all'ozono troposferico.

I fattori di maggiore criticità sono individuati nei: i veicoli diesel; la combustione di carburanti solidi domestici, specie nelle zone in cui non si verifica una efficace dispersione; è il caso, ad esempio, di città come Milano, Madrid, Barcellona e Londra; lo scarso coordinamento tra l'azione nazionale e locale e alla carenza di capacità a livello regionale e locale; il

settore agricolo, responsabile del 90 per cento delle emissioni di ammoniaca e principale fattore di eutrofizzazione.

Sulla base di questi dati e stime, la Commissione europea pone anzi tutto l'accento sulla necessità di dare piena attuazione alla legislazione dell'UE in vigore e, in secondo luogo, sull'esigenza di recepire la modifica del protocollo di Göteborg concordata nel 2012. Si tratta di un protocollo alla Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite – UNECE – sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo del 1999) per allineare il quadro normativo dell'UE agli impegni internazionali assunti dall'UE.

L'obiettivo strategico di lungo termine è raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi, né rischi per la salute umana e l'ambiente. Sono stati stabiliti due obiettivi di carattere generale: garantire la conformità alle vigenti politiche in materia di qualità dell'aria e la coerenza rispetto agli impegni internazionali entro il 2020; conseguire un'ulteriore riduzione sostanziale dell'impatto sulla salute e sull'ambiente entro il 2030.

Più in dettaglio, gli obiettivi che si intende raggiungere nel 2030 rispetto al 2005 sono: -52 per cento della mortalità prematura dovuta al particolato e all'ozono e -35 per cento della superficie di ecosistemi che supera i limiti di eutrofizzazione. L'effetto indotto di tali riduzioni è stato quantificato dalla Commissione in circa 40 miliardi di euro annui, a cui si aggiungono i notevoli benefici ambientali legati alla riduzione dei danni agli ecosistemi, difficili da monetizzare.

Venendo più in particolare, ai contenuti del pacchetto, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il programma « Aria pulita per l'Europa » (COM(2013)918) fissa gli obiettivi da conseguire, a breve, a medio termine e oltre il 2030, e, contestualmente, indica le misure necessarie a raggiungerli. Come già ricordato, se alcuni di questi obiettivi sarebbero conseguibili mediante la

revisione delle disposizioni già vigenti, per altri la Commissione ha proposto nuovi strumenti, che fanno parte del pacchetto. I nuovi obiettivi sono inquadrati nella cornice delle modifiche al protocollo di Göteborg, assunte nel 2012, e di cui la Commissione propone l'acquisizione con un'apposita proposta di decisione (COM(2013)917).

In particolare, la proposta di decisione stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni, da realizzare entro il 2020 e successivamente, per i quattro inquinanti atmosferici nonché per il particolato sottile ($PM_{2,5}$). Essa promuove inoltre la riduzione delle emissioni per il particolato carbonioso (una componente del particolato, inquinante atmosferico di breve durata), aggiorna i valori limite di emissione fissati negli allegati del protocollo, introduce nuove norme sul contenuto di composti organici volatili non metanici nei prodotti, e completa l'obbligo di comunicazione in carico alle parti per quanto concerne le emissioni di inquinanti atmosferici nonché i progressi compiuti nei settori della tecnologia e della ricerca.

La proposta di direttiva sui limiti nazionali di emissione (COM(2013)920) detta una nuova disciplina relativamente alle emissioni nazionali (comprendendo anche due nuovi fattori inquinanti, il particolato fine – $PM_{2,5}$ – e il metano – CH_4); in particolare, essa amplia l'orizzonte politico al 2030 con due tappe intermedie: nel 2020, è previsto il recepimento dei nuovi obblighi internazionali concordati nell'ambito del protocollo di Göteborg modificato; per il 2025, sono previsti obblighi di riduzione intermedi per mantenere la traiettoria verso il 2030. Inoltre, la proposta rafforza la coerenza con le norme in materia di qualità dell'aria contenute nella direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e con quelle sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e reca disposizioni rafforzate sugli inventari, le proiezioni e il monitoraggio degli ecosistemi.

La riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti (la cui lista è rinviata ad apposito allegato) è rimessa ad apposita disciplina dei singoli Stati membri che dovranno provvedervi con l'adozione di un

programma nazionale di controllo da aggiornare periodicamente. Si stabilisce, inoltre, che gli Stati membri sono tenuti a monitorare le emissioni di inquinanti atmosferici e a preparare e aggiornare, in linea con gli obblighi e gli orientamenti istituiti dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza, inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, accompagnati da una relazione d'inventario. Tali inventari sono verificati periodicamente dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri.

Occorre in proposito chiarire, in primo luogo con il Governo, in che misura agli adempimenti previsti possa farsi fronte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie già disponibili o se esse possano comportare effetti onerosi per gli Stati membri.

Sulla proposta di direttiva il Governo ha comunque trasmesso una prima valutazione che evidenzia taluni profili problematici che non sembrerebbero coerenti con le finalità della direttiva o che potrebbero portare ad aggravii nella sua applicazione. Si tratta, in particolare, della lista degli inquinanti (allegato I), molto più ampia di quella del protocollo di Göteborg; della tempistica della predisposizione e dell'aggiornamento con cadenza biennale del programma nazionale di controllo, che potrebbero comportare l'impossibilità di giungere alla redazione di un programma definitivo e che denotano una scarsa coerenza con le scansioni periodiche delineate dalla direttiva medesima; dei poteri troppo ampi concessi alla Commissione con il ricorso, ad avviso del Governo eccessivo, ai poteri delegati, per esempio con riferimento ai programmi nazionali di controllo, eccessivamente dettagliati (allegato III); del valore di riduzione delle emissioni fissato per il 2030; della disciplina in materia di *reporting*, che sembra sovrapporsi, con conseguenti possibili aggravii, a quella già vigente e disciplinata dalla convenzione UN/ECE.

L'impatto finanziario della proposta, connesso alla necessità di predisporre un programma di controllo, non è, ad avviso

del Governo, quantificabile a questo stadio, essendo necessaria la preventiva individuazione degli obiettivi e dei livelli di responsabilità (Stato, regioni ed enti locali). Analogamente, e per le stesse ragioni, non sarebbe possibile stabilire a priori l'effetto dell'applicazione della direttiva sull'ordinamento nazionale, sui diversi enti di Governo, sulla Pubblica amministrazione. È verosimile, comunque, che i nuovi limiti abbiano un impatto sui cittadini e le imprese di entità da verificare.

La proposta di direttiva stabilisce anche l'obiettivo di una riduzione del 27 per cento dell'ammoniaca tra il 2020 e il 2030; gli Stati membri possono anche garantire un sostegno tramite l'assegnazione di risorse adeguate nell'ambito dei Fondi di sviluppo rurale.

La proposta di direttiva è volta anche ad incentivare la riduzione delle emissioni di zolfo del trasporto marittimo nell'Unione europea, prevedendo la possibilità di detrarre le riduzioni delle emissioni del trasporto marittimo dagli obblighi di riduzione delle emissioni provenienti dalle fonti terrestri per il 2025 e il 2030.

La proposta di direttiva concernente gli impianti di combustione medi (COM(2013)919) è volta a colmare la principale lacuna della legislazione UE sulle emissioni prodotte dagli impianti di combustione con una capacità termica compresa tra 1 e 50 MW (impianti di combustione medi utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, produzione di calore/vapore per i processi industriali).

Gli impianti di combustione medi costituiscono un'importante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato. Gli impianti di combustione medi nell'UE sono circa 142.986. Le emissioni di inquinanti atmosferici originate da tali impianti non sono attualmente disciplinate a livello europeo.

Ad avviso della Commissione, la proposta consente di ottenere il rapporto costi/benefici più elevato con costi amministrativi ridotti.

Anche in questo caso occorre chiarire se il sistema di ispezioni a cura dell'autorità competente delineato dalla proposta di direttiva corrisponda a quello previsto dall'articolo 288 del decreto legislativo n. 152/2006 (che reca la disciplina italiana sugli impianti civili di combustione piccoli e medi) che precisa il limite delle risorse a legislazione vigente.

Su tale proposta è già disponibile una prima valutazione del Governo che appare sostanzialmente positiva dal momento che la proposta costituirebbe un ulteriore supporto per l'adeguamento dell'Italia, nei confronti della quale sono state avviate in passato numerose procedure di infrazione, ai parametri europei, ed appare in linea con l'interesse nazionale.

Le risorse per l'effettiva applicazione della nuova normativa, ad avviso del Governo, potrebbero provenire dal programma LIFE e dai fondi strutturali.

In conclusione, fa presente che si è in presenza di un pacchetto estremamente importante che di propone obiettivi ambiziosi, che per essere realizzati richiedono politiche coerenti da parte delle autorità competenti dei vari livelli di governo dei diversi Paesi membri e che potranno risultare tanto più realistici se saranno condivisi a livello internazionale con i maggiori paesi inquinanti.

Proprio l'importanza del pacchetto e la necessità di valutare appieno la sua praticabilità concreta giustifica, a suo avviso, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati, in modo da acquisire dati e elementi di valutazione accurati.

Alberto ZOLEZZI (M5S) condivide il giudizio del relatore sull'importanza e sulla complessità degli atti all'esame della Commissione e sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per acquisire dati di conoscenza ed elementi di giudizio, anche ai fini della predisposizione dei prescritti pareri della Commissione. Rileva, tuttavia, che sul tema della qualità dell'aria si sconta, come del resto accade in molti settori della tutela ambientale, un'inesattezza e una discordanza dei dati – in

questo caso i dati delle ARPA, soprattutto nell'area della Pianura padana, si discostano regolarmente « *in melius* » da quelli rilevati da soggetti e organismi indipendenti – che, tuttavia, rimanda ad una più grave imprecisione o ambiguità della normativa che va corretta e rafforzata.

Sottolinea, quindi, che se è vero che anche le attività agricole sono ormai da considerarsi una concausa dei fenomeni di inquinamento atmosferico, è altresì indubbio che tale effetto negativo è il risultato di attività agricole sempre più intensive e sempre meno rispettose della integrità del territorio, della qualità degli alimenti e della qualità dell'aria. Evidenzia, infine, che tutto il sistema industriale è chiamato a dare un contributo al miglioramento della qualità dell'aria, soprattutto nell'area della Pianura padana, e che tale contributo non può non passare anche attraverso una revisione del sistema degli incentivi vigenti e una compiuta valutazione, anche sul piano normativo, del bilancio energetico delle aziende e del costo di estrazione dell'energia ad esse necessaria.

Ermate REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermate REALACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito esame emendamenti e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2014.

Chiara BRAGA, *relatore*, presenta una proposta di parere sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione al provvedimento in titolo (*vedi allegato 10*).

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime, a nome del gruppo M5S, parere contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Seguito esame emendamenti e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Chiara BRAGA, *relatore*, presenta una proposta di parere sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione al provvedimento in titolo (*vedi allegato 11*).

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore. Peraltro, con riferimento all'articolo 17 del disegno di legge in esame, e alle connesse proposte emendative, sottolinea che dopo la presentazione al Parlamento del provvedimento in titolo, la procedura d'infrazione europea che era stata all'origine della predisposizione del citato articolo 17 e, prima di esso, dell'articolo 25 della disegno di legge europea 2013, è stata definitivamente conclusa. In tal

senso, preannuncia che il Governo sta valutando l'opportunità di chiedere presso la Commissione di merito lo stralcio dell'articolo 17.

Alberto ZOLEZZI (M5S) preannuncia l'intenzione di accogliere presso la Commissione di merito la proposta di riformulazione dell'emendamento 14.1 avanzata dal relatore. Preannuncia, inoltre, il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Decreto-legge 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VI e VIII.

Al riguardo vorrebbe premettere che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio », e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante « Disposizioni di carattere

finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali », entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

Nel decreto legge in esame risultano quindi riproposte solo talune delle disposizioni recate dai decreti legge sopra citati, mentre le restanti disposizioni (Expo 2015, risorse per Patto per Roma raccolta differenziata, disposizioni finanziarie in materia di Province, ANAS, contratto di programma RFI, trasporto pubblico locale Campania, Trenitalia Sicilia, disposizioni sulla regione Sardegna) dovrebbero essere ricomprese nel disegno di legge recante « Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali » approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 febbraio 2014, contestualmente all'approvazione del decreto-legge in esame, il cui testo non è però ancora disponibile.

Passando all'esame delle disposizioni di stretto interesse della VIII Commissione, segnala in particolare le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. In particolare, l'articolo dispone in favore dei suddetti comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 – che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all'anno 2013, una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente (riduzione delle risorse del fondo speri-

mentale di riequilibrio o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori).

Nello specifico, la norma in esame intende, in favore dei predetti comuni: ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera *a)* del citato comma 26, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo); in caso di incapacienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 26.

L'articolo 20 reca invece alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1 è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone poi la mancata applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla *spending review*, di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 95 del 2012, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del « cratere » interessati dal sisma dell'aprile 2009, come

individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Fa altresì presente che possono risultare in qualche modo di interesse della Commissione le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 che differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici – previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013) –, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

In base alla relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al MIUR solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa, recanti delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, non-

ché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, segnala anzitutto che la Commissione non si era potuta esprimere sul provvedimento, nel giugno 2013, in sede consultiva, durante la prima lettura da parte della Camera, perché nel giorno fissato per la sua trattazione tutta l'attività della Commissione era stata assorbita dalla trattazione in Assemblea del decreto-legge n. 43 del 2013 (cosiddetto « *decreto emergenze ambientali* » o « *decreto Ilva* »).

Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame trae origine dal testo licenziato dalla Camera nella precedente legislatura, il 4 dicembre 2012, il quale non aveva potuto avere la definitiva approvazione da parte del Senato per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, fa presente anzitutto che sia il testo unificato predisposto in prima lettura dalla Commissione Giustizia della Camera sia il testo risultante dalle modifiche a esso apportate dal Senato della Repubblica, interessano solo marginalmente le materie di competenza dell'VIII Commissione, trattandosi di un provvedimento incentrato, sostanzialmente, sull'attribuzione al Governo di deleghe per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione (Capo I, articoli 1-2), sulla introduzione di una specifica disciplina per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato (Capo II, articoli 3-8), sulla nuova disciplina del processo nei confronti degli irreperibili (Capo III, articoli 9-15).

In questo quadro, peraltro, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione tre brevi considerazioni, anche al fine di giungere alla predisposizione di una proposta di parere il più largamente condivisa.

La prima considerazione riguarda il fatto che nel testo attuale trasmesso dal Senato non compare più una disposizione che invece era presente nel primo testo

unificato adottato dalla Commissione Giustizia della Camera il 6 giugno 2013 e che costituiva l'unica disposizione che toccava ambiti di competenza dell'VIII Commissione.

In particolare, il testo unificato adottato il 6 giugno 2013 dalla Commissione Giustizia della Camera prevedeva all'articolo 3 (ora articolo 4 del testo approvato dal Senato) che nei procedimenti relativi ai reati previsti dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) l'istanza con cui viene richiesta l'applicazione della messa alla prova dell'imputato dovesse essere corredata, a pena di inammissibilità, dell'indicazione degli impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerandosi a tale fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni.

Si trattava di una prescrizione che, a suo avviso, era da considerare positivamente, in ragione della particolare rilevanza di alcuni reati sanzionati dal Codice ambientale, sia in termini di allarme sociale e di impatto ambientale, sia in termini di conseguenze finanziarie derivanti dalla condotta sanzionata (si pensi ad esempio al disastro ambientale causato dal naufragio di una petroliera o all'inquinamento di un sito industriale).

Tale clausola speciale di inammissibilità era stata poi espunta dal testo approvato dalla Camera, né compare oggi nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato, prescrivendosi peraltro, in via generale, che, ai fini della concessione della messa alla prova, l'imputato debba assumere quegli specifici impegni diretti a elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerandosi a tal fine « il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale ».

La seconda considerazione che intende sottoporre all'attenzione della Commissione riguarda il fatto che, per effetto dell'approvazione da parte della Camera del testo unificato delle proposte di legge

C. 352 Realacci, 857 Micillo e 1814 Pellegriano recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (che introduce nel Codice penale i nuovi reati di inquinamento ambientale, di disastro ambientale e di traffico o abbandono di materiale radioattivo), e a condizione che il Senato provveda alla sua approvazione definitiva, le disposizioni del provvedimento in esame – sia quelle sulla sospensione del processo penale con messa alla prova dell'imputato che quelle recanti delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie – non troverebbero applicazione in materia di reati ambientali, per i quali il citato testo unificato recentemente approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato prevede pene edittali nel massimo più elevate di quelle per le quali è possibile procedere alla messa alla prova dell'imputato o alla fissazione di pene detentive non carcerarie.

Quanto, infine, alla delega al Governo per la depenalizzazione introdotta dal Senato, fa presente – ed è questa la terza considerazione che sottopongo all'attenzione della Commissione – che, opportunamente, dall'elenco dei reati da depenalizzare, attraverso la loro trasformazione in illeciti amministrativi, restano esclusi sia i reati in materia di edilizia e di urbanistica che quelli in materia di ambiente, territorio e paesaggio.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'esauriente relazione

che ha messo bene in luce le questioni poste dal provvedimento in esame. Al riguardo, anche in considerazione dei margini ristretti a disposizione della Commissione, che interviene solo in sede consultiva e su un provvedimento già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ritiene che le opportune osservazioni del relatore potrebbero essere anche informalmente sottoposte ai colleghi parlamentari del Senato che stanno esaminando il provvedimento per l'introduzione dei reati ambientali che la Camera ha approvato nelle scorse settimane.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel condividere le osservazioni appena svolte dal presidente della Commissione, richiama l'attenzione del relatore sull'opportunità che nel parere della Commissione sia sottolineata la necessità che il testo dell'articolo 2 del provvedimento in esame, il quale esclude dall'elenco dei reati da depenalizzare sia i reati in materia di edilizia e di urbanistica che quelli in materia di ambiente, territorio e paesaggio, non venga in alcun modo modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-01541 Oliverio: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nella provincia di Catanzaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01541 presentata dall'onorevole Oliverio, con la quale si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo che ha colpito la regione Calabria nel novembre 2013 e nel contempo di conoscere se negli accordi di programma siano previsti stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio della provincia di Catanzaro, si rappresenta quanto segue.

La Regione Calabria, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio regionale nei giorni dal 15 al 16 e dal 18 al 19 novembre 2013, con nota del 20 novembre 2013, ha richiesto la deliberazione dello stato di emergenza e, in relazione a ciò, con nota del 29 novembre 2013, il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato la Regione Calabria ad integrare la richiesta formulata in conformità alle indicazioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 recante «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propeedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100» secondo la procedura richiamata dallo stesso onorevole interrogante. Il predetto Dipartimento, acquisita la documentazione richiesta ed esperiti i sopralluoghi con propri funzionari nei giorni 22 e 24 gennaio 2014, ha ritenuto opportuno ri-

chiedere alla predetta Regione una integrazione sulla stima del danno, con nota del 29 gennaio scorso, ad oggi senza riscontro. Non appena in possesso degli elementi integrativi richiesti, il Dipartimento di Protezione Civile attiverà con immediatezza i procedimenti successivi.

Riguardo, invece, alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, in attuazione a quanto disposto dal Governo con la Legge Finanziaria 2010 (articolo 2, comma 240, legge n. 191 del 2009), inerente la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, già dai primi mesi del 2010, ha avviato le procedure per dare attuazione alle citate disposizioni normative, avviando una serie di consultazioni con tutte le regioni interessate coinvolgendo le Autorità di bacino competenti, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Le consultazioni avviate con le regioni si sono concluse con la sottoscrizione di specifici accordi di programma, che individuano e finanziano gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, e, per favorire l'accelerazione dell'attuazione degli stessi, per ogni regione, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010).

In particolare, l'Accordo di Programma stipulato con la Regione Calabria è stato firmato il 25 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011, per l'importo complessivo di euro 220.000.000,00, di cui euro 110.000.000,00 da parte del Ministero dell'ambiente ed euro 110.000.000,00 da parte della Regione Calabria, per il finanziamento di complessivi 185 interventi.

Riguardo al territorio della provincia di Catanzaro, figurano complessivamente n. 34 interventi per un importo complessivo pari ad euro 37.900.000,00.

In merito a quale sia lo stato di avanzamento di tali interventi, i dati di sintesi tratti dal documento del 9 dicembre 2013 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), mostrano che:

per un intervento è stata fatta la progettazione esecutiva per un importo complessivo di euro 1.000.000,00;

per tre interventi è stata eseguita la progettazione definitiva per un importo complessivo di euro 2.600.000,00;

per ventiquattro interventi è stata eseguita la progettazione preliminare per un importo complessivo di euro 24.700.000,00.

Non sono ancora disponibili invece i dati per gli altri sei interventi, per un importo complessivo di euro 9.600.000,00.

Le criticità riscontrate nel corso dell'attuazione del programma, sono numerose e distribuite tra i diversi livelli decisionali. Una prima annotazione riguarda la dimensione del Programma, caratteriz-

zato da 185 interventi, corrispondenti al 36 per cento del totale degli interventi della delibera 8/2012.

Altro importante elemento di criticità è rappresentato dalle difficoltà riscontrate nella collaborazione tra la struttura commissariale e le Amministrazioni locali, in particolare con la stessa Regione Calabria. Solo il 30 ottobre 2013, dopo una fase di negoziazione durata oltre un anno, si è giunti alla firma della Convenzione quadro tra il Commissario ed il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione, atto preliminare al successivo trasferimento delle risorse di competenza regionale.

In riferimento al trasferimento delle risorse, va anche evidenziato il ritardo con il quale sono state rese disponibili le somme nella contabilità speciale intestata al Commissario. La quota di risorse del Ministero dell'ambiente, pari ad euro 39.071.177,08, sono state versate nella contabilità commissariale in diverse *tranche* tra giugno 2011 e gennaio 2013. La quota di competenza regionale, pari ad euro 180.928.822,24, pur non essendo mai stata versata al Commissario in assenza di una Convenzione, è divenuta « disponibile » solo a febbraio 2013, dopo che, con nota del Ministero dello sviluppo economico del 11 febbraio 2013, veniva chiarita la possibilità di impegnare le risorse assegnate dalla delibera anche in assenza della disponibilità di cassa.

Per completezza di informazione, si segnala che la stipula della Convenzione, pur se avvenuta in grande ritardo, dovrebbe consentire una migliore collaborazione tra la struttura commissariale ed i dipartimenti regionali oltre al superamento delle criticità finanziarie dovute al mancato trasferimento della quota di risorse al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione regionali.

ALLEGATO 2

5-01854 Albanella: Iniziative urgenti per l'adozione di provvedimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto della cenere vulcanica prodotta durante le eruzioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta dell'onorevole interrogante, il Ministero dell'ambiente concorda pienamente nell'opportunità di avviare le iniziative tematiche e regolamentari per verificare e disciplinare quando, e a quali condizioni, la « cenere vulcanica proveniente dall'Eruzione dell'Etna » può essere utilizzata come prodotto nel settore dell'edilizia. Infatti tale soluzione ha una innegabile rilevanza economica per tutto il settore dell'edilizia.

Inoltre, consente di conseguire l'ulteriore obiettivo di limitare il flusso di materiali avviati a smaltimento e i conseguenti maggiori oneri che lo smaltimento determina a carico dei cittadini e attua correttamente i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Si deve oltretutto rilevare che sul piano giuridico la chiarificazione delle ceneri in questione presenta una certa complessità.

Per legge, il rifiuto è qualcosa di cui qualcuno si disfa, volontariamente e per obbligo di legge; ed è evidente che la cenere, in quanto evento naturale, non può soddisfare di per sé questa definizione ed essere classificata rifiuto.

Dunque, in teoria, se qualcuno raccogliesse parte di questo materiale per utilizzarlo nel rispetto delle norme di tutela

ambientale e sanitaria, nonché nel rispetto di disciplinari tecnici dei manufatti che con tale materiale vengono prodotti, non gestirebbe un rifiuto.

In effetti, la cenere diventa rifiuto a seguito dello spostamento dalle strade, dalla relativa raccolta e dal deposito, in attesa del recupero o smaltimento.

Più precisamente si viene a configurare come rifiuto urbano, in quanto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale « sono rifiuti urbani *omissis* lettera C) i rifiuti dallo spazzamento dalle strade i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade d'aree pubbliche o strade d'aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ».

Di conseguenza, la relativa gestione deve avvenire nel rispetto della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, anche in tal caso è già altresì possibile avviare le ceneri nella filiera del recupero, compreso il riutilizzo, per la produzione del materiale dell'edilizia.

Tale attività, è autorizzata ai sensi della normativa vigente sui rifiuti.

ALLEGATO 3

5-01959 Mariastella Bianchi: Intendimenti circa l'individuazione del sito per la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del connesso parco tecnologico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione formulata dall'onorevole Mariastella Bianchi ed altri, con la quale si chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di fornire informazioni sulla predisposizione dei criteri per la localizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico per i rifiuti radioattivi, si riferisce quanto segue.

Il procedimento relativo all'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, incluso in un Parco Tecnologico, e alla realizzazione e messa in esercizio dello stesso è regolato dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i. che disciplinano anche le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e i benefici economici relativi alle attività di esercizio dello stesso da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

In data 23 luglio 2012, il Ministero dello sviluppo economico, con una nota trasmessa al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, ha chiesto che l'ISPRA avviasse entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 31/2010, le attività per la definizione dei criteri tecnici per la localizzazione del Deposito nazionale, precisando che tale struttura è ritenuta di urgente necessità per il Paese.

In tale contesto, l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e in-

dustriale – ha predisposto nel dicembre 2012 una versione preliminare dei criteri tecnici per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi scegliendo di elaborarli sotto forma di guida tecnica (Guida Tecnica n. 29, « Criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività ») ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 230/1995 e s.m.i.. La versione preliminare della Guida Tecnica è stata inviata, in data 18 febbraio 2013, ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Successivamente l'ISPRA ha sottoposto la suddetta Guida Tecnica ad un processo di revisione internazionale.

In data 19 dicembre 2013 l'ISPRA ha trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una versione aggiornata della Guida Tecnica, predisposta sulla base degli esiti del confronto effettuato con le autorità di sicurezza nucleare di paesi europei, che già eserciscono analoghe strutture di deposito, nonché di una revisione internazionale effettuata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

La versione aggiornata della Guida Tecnica, è attualmente in una fase finale di consultazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Istituto Geografico Militare (IGM) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

affinché possano formulare eventuali osservazioni, come previsto dalla normativa vigente e dalle prassi internazionali, prima della sua emanazione definitiva.

Ciò nonostante l'ISPRA ha espresso richiesta di pubblicare sul proprio sito *web*, salvo diverso avviso da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la versione aggiornata della Guida Tecnica, in linea con quanto indicato nell'articolo 10 (Trasparenza) della Direttiva 2011/70/Euratom, nonché in analogia alle prassi comunemente adottate in altri Paesi dell'Unione Europea.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenendo insussistenti motivi ostativi di natura normativa e tecnico-amministrativa alla pubblicazione sul sito *web* dell'ISPRA, da parte della medesima, dell'attuale versione di Guida Tecnica, ha espresso il proprio nulla osta in data 24 gennaio 2014 in un'ottica di trasparenza e di informazione del pubblico.

Ad oggi, non risulta espresso il nulla osta da parte del Ministro dello sviluppo economico pertanto l'ISPRA non ha poi proceduto ad effettuare la suddetta pubblicazione, rinviando la stessa alla fase di emanazione definitiva.

L'ISPRA ha, inoltre, inteso trasmettere la versione aggiornata della Guida Tecnica alla Sogin S.p.A., in qualità di soggetto attuatore ai sensi del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i., per eventuali motivate proposte di modifica e procederà all'emanazione definitiva della Guida Tecnica, a valle della fase di consultazione, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte di modifica ricevute, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i.

Si segnala, infine, che nell'ambito della predisposizione dello schema di decreto

legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, relativa alla istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e per arrivare alla definizione di proposta per l'individuazione delle aree idonee alla costruzione del Deposito nazionale e del parco tecnologico in modo scientificamente corretto, oggettivo e trasparente, è stata introdotta anche la validazione dei risultati cartografici e la verifica della coerenza degli stessi con i criteri tecnici di localizzazione delle aree idonee, da parte dell'Autorità di regolamentazione competente, che sostituirà l'ISPRA – Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale col nome di Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Lo schema di decreto legislativo, dopo il previsto *iter* parlamentare, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2014, firmato dal Presidente della Repubblica in data 4 marzo 2014 e attualmente in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Conclusa la suddetta fase di validazione, la Sogin S.p.A. provvederà ad elaborare la Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il sito sul quale sorgerà il Parco tecnologico, comprendente il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi che, redatta sulla base dei criteri tecnici indicati dall'Autorità di regolamentazione competente, consentirà l'avvio delle fasi di analisi dirette del territorio.

Sarà compito del Ministero dello sviluppo economico esercitare l'azione di vigilanza sulla Sogin S.p.A. in ordine al puntuale rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

ALLEGATO 4

5-02142 Prodani: Intendimenti circa lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 25 maggio 2012 per la riqualificazione ambientale e la reindustrializzazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale si chiedono informazioni in merito alla vigenza dell'Accordo di Programma stipulato in data 25 maggio 2012 per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Trieste, allo stato dei lavori e ai finanziamenti pubblici erogati, si riferisce quanto segue.

Il Sito di Interesse Nazionale di Trieste, è stato istituito con il decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468. Con successivo decreto ministeriale del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2003, è stato definito il perimetro delle aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. Tale perimetro comprende circa 1.200 ettari di aree a mare e 500 ettari di aree a terra (di cui 150 ettari di aree pubbliche e 350 ettari di aree private).

L'area a terra compresa nella perimetrazione è in parte di competenza del demanio marittimo dello Stato, amministrato dall'Autorità Portuale di Trieste, ed in parte di proprietà di soggetti privati (circa 350 soggetti). L'elevato frazionamento tra un numero così alto di soggetti privati determina un'elevata complessità nella gestione dell'*iter* di bonifica del SIN.

Le potenziali fonti della contaminazione sono costituite dalle attività industriali attive e pregresse, nonché da materiali vari (tra i quali anche rifiuti) utilizzati come riporto: infatti, lo sviluppo dell'intera zona industriale di Trieste av-

venne verso il mare attraverso opere di bonifica idraulica e di interrimento delle aree costiere in cui vennero utilizzati sia inerti (macerie derivanti dai bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale), sia rifiuti pericolosi (ceneri generate dagli impianti di incenerimento rifiuti). Inoltre, esistono diverse aree che nel passato erano adibite a discariche (al tempo autorizzate ed oggi dismesse) in cui venivano conferiti sia rifiuti solidi urbani che rifiuti industriali.

A partire dal 2003, sono stati presentati e approvati dalle Conferenze dei Servizi decisorie i Piani di Caratterizzazione di aree a terra per la quasi totalità dell'estensione del SIN (circa il 92 per cento dei 500 ettari ricompresi nella perimetrazione a terra). Inoltre, la quasi totalità di tali Piani (circa il 90 per cento) è stata attuata dai soggetti titolari ed i risultati sono stati presentati al Ministero dell'ambiente.

Nel dettaglio:

Aree pubbliche: con legge regionale n. 15 del 24 maggio 2004 la Regione Friuli Venezia Giulia ha identificato nell'EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste il soggetto attuatore per la predisposizione dei Piani di Caratterizzazione di tutte le aree pubbliche e delle aree di soggetti privati non ancora caratterizzate o che necessitano indagini di caratterizzazione integrativa ai fini della determinazione dei parametri per l'elaborazione dell'analisi di rischio. In questo modo è stata assicurata la caratterizzazione di una superficie di circa 200 ettari;

Aree private: la maggior parte delle aree private sono state oggetto di caratterizzazione da parte dei soggetti titolari;

Aree a mare: è stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19 maggio 2004 il « Piano di Caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Trieste », predisposto da ICRAM (oggi ISPRA). L'attuazione della caratterizzazione procede per lotti funzionali agli specifici interventi dell'Autorità Portuale di Trieste.

In merito alle misure di prevenzione/messa in sicurezza e di bonifica, solo alcune aziende, a seguito dei risultati delle indagini, hanno attivato o hanno in corso di esecuzione specifici interventi sulla matrice suolo/sottosuolo insaturo (principalmente mediante rimozione degli stessi e successivo smaltimento in discarica), così come hanno attivato interventi di mitigazione sulla matrice acque sotterranee (principalmente mediante emungimento delle acque di falda medesime e successivo invio ad impianto di trattamento).

Per quanto riguarda l'iter di bonifica delle aree di ricomprese all'interno del SIN, si riportano le percentuali delle aree, rispetto all'area totale perimetrata, che sono oggetto di caratterizzazione, di interventi di prevenzione/messa in sicurezza, di progetti di bonifica approvati:

Aree a terra: Piani di caratterizzazione presentati: 92 per cento sul totale del SIN;

Area a terra: Piani di caratterizzazione eseguiti: 80 per cento sul totale del SIN;

Aree oggetto di interventi di messa in sicurezza d'emergenza: 13 per cento sul totale del SIN;

Aree con Progetto di Bonifica approvato: 15 per cento sul totale del SIN;

Aree restituite agli usi legittimi: 6 per cento sul totale del SIN.

Tutte queste attività confermano, pertanto, la vigenza dell'Accordo di Pro-

gramma siglato in data 25 maggio 2012 fra il Ministero dell'ambiente, gli enti pubblici locali e l'Autorità Portuale.

Per quanto attiene la questione inerente i finanziamenti pubblici impiegati per la bonifica del sito si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stanziato, a favore del SIN di Trieste, complessivi euro 15.016.644,71, di cui:

euro 12.416.644,71 a valere sui fondi della legge n. 426 del 1998 e successivamente ripartiti con il decreto ministeriale n. 468/01;

euro 2.600.000,00 a valere su risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente, già trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto direttoriale del 15 ottobre 2012.

Quota parte delle citate risorse stanziata con il decreto ministeriale n. 468/01, pari ad euro 10.832.000,00 nonché l'ulteriore contributo ministeriale di euro 2.600.000,00, per un totale di euro 13.432.000,00, sono stati disciplinati nell'Accordo di Programma « Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste », sottoscritto in data 25 maggio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente Zona Industriale Trieste (EZIT). Per quanto riguarda l'impiego dei fondi pubblici stanziati, si rinvia alle tabelle in allegato 4 e 5, stralcio della « Scheda annuale di rilevazione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale » che verranno depositate unitamente alla copia della presente, a disposizione dell'onorevole interrogante. Si precisa che le cifre riportate nelle tabelle sono aggiornate al 31 dicembre 2012 poiché, a seguito di richiesta di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7, del decreto ministeriale 468/01, « sull'utilizzo dei finanzia-

menti pubblici » aggiornata al 31 dicembre 2013, nulla è pervenuto ad oggi alla competente Direzione Generale.

L'Accordo del 25 maggio 2012, è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste, funzionali agli obiettivi di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo che insiste sul medesimo e di infrastrutturazione dell'area portuale di Trieste.

L'articolo 11 del richiamato Accordo prevede che le modalità di attuazione degli interventi ivi disciplinati siano definite dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Al riguardo, si precisa che la Regione Friuli ha già affidato all'EZIT, mediante delegazione amministrativa, la realizzazione della caratterizzazione delle « aree a terra » nonché di ulteriori attività, il cui costo ammonta a complessivi euro 10.232.000,00, e che risultano tuttora in corso.

**PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE**

LEGGE N. 426/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

D.M. 18 settembre 2001, n. 468

D.M. 28 novembre 2006, n. 308

**SCHEDA ANNUALE DI RILEVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI, DEI COMMISSARI
DELEGATI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Anno 2012

DESCRIZIONE GENERALE

1. Denominazione del sito di bonifica di interesse nazionale

(ai sensi del D.M. n.468/01):

“TRIESTE”

OMISSIS

**TAB. 4: RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL
MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
AI SENSI DEL D.M. N. 468/01**

REGIONE/CD				
A)	B)	C)	D)	E)
Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale Atto di programmazione di riferimento (ad es. Adp, APQ, Protocollo d'Intesa)	Costo assentito degli interventi	Estremi del provvedimento di impegno contabile della Regione/CD ed importo	Estremi dell'impegno giuridico ed importo (c.d. impegno contrattualizzato)	Spese//Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
1 Area CALITERNA – Progetto opere di potenz. mobilità marittima (prolung. pontile di approdo) Caratterizzazione sedime. (AREA A MARE)	(€ 100.855,50) di cui € 28.751,00 MATTM	Decreto n. 1280 TS/BSI/65 del 16 luglio 2007 € 28.751,00		€ 28.751,00
2 Area EZIT–Valle delle Noghère e dell'Ospoc. Caratterizzazione. (AREA A TERRA)	€ 955.833,47	Decreto n. 1202 TS/BSI/35 del 23 giugno 2006 rideterminato con decreto n. 132 TS/BSI/35 del 7 febbraio 2007 € 955.833,47		€ 955.833,47
3. EZIT Trieste – Aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste	(€ 161.507,00) di cui € 121.507,00 MATTM	Decreto n. 1751/ TS/BSI/5 dd. 20 settembre 2011 € 161.507,00 di cui € 121.507,00 MATTM (2)		12.150,70
4. ADP 25 maggio 2012 :				
• Caratterizzazione della parte mare	€ 600.000,00			
• Aggior., integrazione ed esec. del piano di caratteriz. analisi di rischio comparto “piccoli operatori”	€ 5.640.000,00			
• Modello idrogeologico intero sito	€ 1.642.000,00			
• Attività di supporto tecnico	€ 2.450.000,00			
• Costi di amm.ne	€ 500.000,00			
	Totale D.M n. 468/01 € 11.938.091,47	Totale D.M n. 468/01 € 1.106.091,47		Totale D.M. n. 468/01 € 996.735,17
	Totale € 12.050.195,97	Totale € 1.146.091,47		Totale € 996.735,17

OMISSIS**TAB. 5: RIPARTIZIONE DEGLI ULTERIORI FINANZIAMENTI RICEVUTI (STATALI, REGIONALI, LOCALI, FAS, COMUNITARI)**

REGIONE/CD					
Fonte di finanziamento	A)	B)	C)	D)	E)
	Denominazione degli interventi assentiti	Costo assentito degli interventi	Estremi del provvedimento di impegno contabile della Regione/CD ed importo	Estremi dell'impegno giuridico ed importo (c.d.impegno contrattualizzato)	Spese//Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
Det. del Responsabile del Servizio LLPP del Comune di Muggia e del. della Camera di Commercio di Trieste.	1. Area CALITERNA - Progetto opere di pot. mobilità marittima (prolungamento pontile di approdo) Caratt. sedime. (AREA A MARE).	€ 107.958,54 di cui € 79.207,54 Camera Commercio di Trieste e Comune e 28.751,00 MATT. Vedi punto 1 TAB 4 e 4 bis	Det. del Responsabile del Servizio LLPP del Com. di Muggia n. 188 dd. 10.02.2005 e del Camera di Comm. di TS n. 85/GI dd. 18.03.2003 per i complessivi € 107.958,54	Det. del Responsabile del Servizio LLPP del Com. di Muggia n. 188 dd. 10.02.2005 e del Camera di Comm. di TS n. 85/GI dd. 18.03.2003 per i complessivi € 107.958,54	€ 79.207,54
L.R. 24.05.2004, n. 15, art. 6.	2. Predisposizione di piano di caratterizzazione del sito d'interesse nazionale -EZIT	€ 463.277,06	Decreto n. 2669 TS/BSI/5 del 22 dicembre 2004 rideterminato con decreto n. 3037 TS/BSI/5 del 12 dicembre 2005 € 463.277,06		€ 416.949,35 (1)

L.R. 24.05.2004, n. 15, art. 6..	3. Attuazione piano di caratterizzazione del sito inquinato di interesse nazionale EZIT	€ 1.343.844,77	Decreto n. 2500 TS/BSI/5 del 14 novembre 2007 € 1.343.844,77		€ 599.625,44 (4)
L.R. 24.05.2004, n. 15, art. 6. e L.R. 28.12.2007, n. 30, art. 3 comma 1	4. Attuazione piano di caratterizzazione nella subarea VN-A Valle delle Noghère (Comune di Muggia) per le aree di proprietà privata-EZIT	€ 152.765,35	Decreto n. 2568 TS/BSI/5 del 15 dicembre 2008 € 152.765,35		€ 15.276,54 (2)
Bilancio regionale L.R.1/2007 art.5, commi 25, 26, 27 e 28	5. aratterizzazione area ubicata nel SIN di Trieste Soc. AUTAMAROCC HI	€ 77.903,48	Decreto n 2283 TS/BSI/5 dd. 20 novembre 2008 € 77.903,48.		€ 77.903,48 (3)
L.R. 24.05.2004, n. 15 art. 6 e L.R. 21.07.2004, n. 19 art. 4	6. Attività connesse all'aggiornamento della caratterizzazione del SIN di Trieste	€ 40.000,00 (161.507,00) di cui 121.507,00 fondi 468/01 MATT . (**)	Decreto n. 1751 TS/BSI/5 dd. 20 settembre 2011 € 161.507,00		€ 4.000,00 (5)
Ministero Ambiente decreto 8717/QdV/DI/G/ SP del 30/11/2009	Caratterizzazione parte a mare del Sin	€ 2.600.000,00			
TOTALE SITO		€ 4.907.256,20	€ 2.307.256,20	€ 107.958,54	€ 1.192.962,35

ALLEGATO 5

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68 Realacci ed abb.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Sistema nazionale delle agenzie
per la protezione ambientale).*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica è istituito il sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « agenzie ».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio chi inquina paga, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Sistema nazionale: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'ar-

ticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

b) stato dell'ambiente: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovute alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, e l'uso e il consumo di risorse naturali;

d) impatti: effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali in particolare anche con riferimento ai programmi europei circa la salute e l'ambiente;

e) livello essenziale di prestazione: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambiente.

ART. 3.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove sia necessaria la individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambien-

tale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici.

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinati ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

n) funzioni di *benchmarking* su modelli e strutture organizzative, funzioni e servizi erogati sistemi di misurazione e valutazioni delle performance quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico popolamento ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di *benchmarking* dell'intero sistema.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, anche in forma associata tra loro ed in concorso con gli altri soggetti della ricerca, ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche mediante la redazione di convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le Università, l'ENEA, il CNR, laboratori pubblici, che concorrono alla costruzione del sapere in campo ambientale, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

ART. 4..

(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di seguito denominato ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla norma-

tiva vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA, nonché il nuovo statuto.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti ottenendo e favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 5.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA).

1. Le funzioni di indirizzo, e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema, nell'ambito del Consiglio di cui al successivo articolo 11. Tali funzioni ricomprendono:

a) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 3;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del relativo processo di accreditamento dei laboratori;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità

agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;

f) elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67; aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

i) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.

ART. 6.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

1. Le agenzie sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 8.

3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 7 e 8, a valere sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 6 devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi

istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali).

1. Il direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie è nominato, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano destinatari di condanna penale con sentenza passata in giudicato e di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici.

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie costantemente aggiornata contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale. In fase di prima applicazione, sono iscritti all'anagrafe i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3

che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e avanguardia a livello nazionale, fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema Nazionale di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA ed il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati, secondo le modalità di cui al comma 3., in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere prioritariamente nella pianificazione delle proprie attività il raggiungimento dei LEPTA.

ART. 8.

(Programmazione delle attività).

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui

all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.

3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

ART. 9.

(Sistema informativo nazionale ambientale).

1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti, SINA, PFR e SIRA e costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata di SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali e con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, a prescindere dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti ed in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e dell'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 95 del 7 luglio 2012, convertito, con modifiche dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.

5. Il Sistema nazionale concorre per le materie di propria competenza, in coerenza e nel rispetto con quanto dettato dai commi 2 e 3, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012 per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati devono essere liberi ed interoperabili.

ART. 10.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati).

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati

sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.

3 Il Sistema nazionale ricorre per le proprie attività ordinarie e straordinarie in via prioritaria alla rete nazionale di laboratori interni; qualora si rendessero necessarie urgenti prestazioni esterne, in nome di una coerente organizzazione e di una gestione economica parsimoniosa, si predilige il ricorso a laboratori di enti pubblici, in accordo alle indicazioni dell'articolo 3 comma 1.

ART. 11.

(Consiglio del Sistema nazionale).

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le provincie autonome, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, tra i quali viene eletto dal Consiglio un vice presidente con funzioni vicarie, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti e l'attività del Consiglio non deve comportare ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1, nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

4. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. In tale regolamento è espressamente dichiarato che per lo svolgimento delle loro attività, ai membri del Consiglio del Sistema nazionale non spetta nessun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.

ART. 12.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora basandosi su principi di meritocrazia uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, il codice etico e le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

4. Il personale di cui al comma 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per

l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

5. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'Ente.

ART. 13.

(Modalità di finanziamento).

1. Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

2. In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 3, vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei

LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.

4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 5 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le

modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

7. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della giustizia.

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 13.

2. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La vigente legge entra in vigore entro 180 giorni dalla pubblicazione su *Gazzetta Ufficiale*. Entro tali termini Regioni e Province autonome dovranno recepire nella propria normativa le disposizioni della presente legge.

ALLEGATO 6

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO****Elementi MISE**

A parte il punto « b », si ritiene che la risoluzione sia da respingere principalmente per le seguenti ragioni

1) sussistono dubbi sull'efficacia del sistema di trattamento di rifiuti che ne deriverebbe, con il rischio in caso di insuccesso anche parziale, che il combinato disposto dei punti « a » e « c » porterebbe alla crisi del sistema dei rifiuti. In proposito, si osserva che i paesi europei che presentano elevate quote di rifiuti destinati al riciclo e al recupero di materia hanno anche una significativa quota di recupero energetico o, in alternativa a quest'ultimo, di destinazione a discarica;

2) non si comprende il senso dell'introduzione di sistemi di valutazione dell'impatto che « ciascuno valore fattore antropico » può produrre sull'ambiente, in particolare per la produzione di energia: gli impianti di produzione energetica sono, sotto questo profilo, assoggettati a valutazione di impatto ambientale e, a seconda della tipologia di impianti, a controllo emissioni e periodica autorizzazione integrata ambientale;

3) le garanzie per i cittadini di accesso alla giustizia e alle informazioni ambientali e al processo autorizzativo degli impianti sono già previste dalle norme in materia ambientale e di svolgimento del procedimento autorizzativo.

Elementi MATTM

La Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, adottata nel

2005, stabilisce per l'Unione Europea l'obiettivo di diventare una società fondata sul riciclaggio, impegnata ad evitare la produzione di rifiuti e ad utilizzarli come risorsa.

In seguito, la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 – relativa ai rifiuti – ha previsto disposizioni che introducono l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, con l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti.

Oltre a stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità ed al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, la stessa direttiva all'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

La gerarchia su delineata pone l'incenerimento dei rifiuti associato al recupero di energia come opzione residuale rispetto alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia o altro tipo.

In tale contesto, è opportuno riportare alcuni dati nazionali per illustrare un quadro di sintesi generale sulla gestione dei rifiuti a livello nazionale.

Infatti, nel *rapporto annuale sui Rifiuti Urbani 2013* elaborato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si è evidenziato come la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata, nell'anno 2011, a poco meno di 31,4 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 1,1 milione di tonnellate rispetto al 2010. I dati relativi all'anno 2012 confermano un ulteriore calo di circa 1,4 milioni di tonnellate (dato inferiore pari a 4,5 per cento rispetto al 2011) con un valore di produzione al di sotto di 30 milioni di tonnellate.

Tale riduzione ha portato ad una diminuzione significativa della produzione dei rifiuti in ambito nazionale dovuta principalmente ai seguenti fattori:

trend negativo degli indicatori socio-economici quali il prodotto interno lordo e consumi delle famiglie;

diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale;

riduzione delle quote relative ai rifiuti assimilabili a seguito di gestione diretta da parte dei privati;

azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche misure di prevenzione messe in atto a livello regionale.

Il calo sulla produzione dei rifiuti, dunque, è associato alla progressiva crescita della raccolta differenziata che passa da un quantitativo inferiore alle 300 mila tonnellate rilevato nel 2005 a circa 1,1 milioni di tonnellate del 2012 portando il dato complessivo, espresso in percentuale, pari a 41,5 per cento di raccolta differenziata.

L'aumento della raccolta differenziata, accompagnato da una riduzione della produzione totale dei rifiuti, si traduce in un minor ricorso all'impiantistica di trattamento dedicata alla valorizzazione energetica dei rifiuti. Infatti, a fronte dei 55

inceneritori/termovalorizzatori citati nelle premesse dell'interrogazione in parola, solo 46 risultano essere operativi nel corso dell'anno 2012 per una quantità totale di rifiuti trattati pari a 5.590.753 tonnellate, (Dato ISPRA).

Tale risultato risulta essere in linea con le strategie comunitarie citate nell'interrogazione ed in premessa.

Sul punto, si rappresenta che il Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014 (« Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »), contiene una specifica disposizione relativa all'« *individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti* » – che si pone come obiettivo di individuare la disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, in modo da determinare, a medio termine, una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani (in linea con quella di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE). Tale disposizione prevede l'individuazione nel territorio nazionale di impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, approvati e oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza Pubblica e quelli già avviati.

La costruzione della rete nazionale permetterà anche di valutare la possibilità di individuare eventuali impianti che necessitano di adeguamento funzionale e tecnologico e quelli da riconvertire.

Sul punto, occorre rappresentare che gli impianti dotati di tecnologia a caldo come gli inceneritori risultano di difficile riconversione *tout court* con impianti dotati di meccanica a freddo come gli impianti di compostaggio, riciclaggio ed impianti di trattamento meccanico e biologico.

Pertanto è possibile addivenire a esprimere i seguenti orientamenti sugli impegni al Governo recati dalla risoluzione.

<p>a) ad assumere iniziative dirette a riconvertire i vecchi impianti di incenerimento in centri di compostaggio, riciclaggio ed impianti per il TMB (trattamento meccanico biologico) a freddo allo scopo di recuperare ulteriore materia da avviare a riciclo e non alla combustione (CDR e CSS) e per stabilizzare il restante, posto che questo tipo di impianti sono meno costosi, creano più occupazione ed hanno un impatto ambientale nullo;</p>	<p>si respinge il primo impegno proposto, per quanto sopra rappresentato, mentre si rappresenta che sono in corso ulteriori iniziative per l'applicazione pratica della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, come la definizione di procedure amministrative e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti per poter essere sottoposti al riutilizzo e preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché, l'attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti emanato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2013.</p>
<p>b) ad individuare sistemi premiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni e delle società di erogazione di tali servizi, anche attraverso sistemi di tariffazione puntuali, al fine di raggiungere le percentuali di RD previste dalla legge;</p>	<p>si accoglie il secondo impegno e si rappresenta che nel corso dell'anno 2013 è stato costituito un gruppo di esperti per supportare il Ministro nella definizione degli strumenti economici con cui dovrà essere organizzata la gestione dei rifiuti urbani e consentire, pertanto, l'applicazione di tariffe puntuali che i Comuni potranno scegliere in sostituzione della tassa. Inoltre, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – prevede, all'articolo 1 comma 667 che, con « regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura</p>

	<p>integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea ». Inoltre, il successivo comma (668), ha fatto salvo l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.</p>
<p>c) ad assumere iniziative per azzerare progressivamente le discariche, contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento e l'eliminazione di tutti gli inceneritori entro il 2020, attraverso la riconversione industriale verso impianti di riciclo e recupero di materia, come già previsto ai punti 12 e 33 della risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, « Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse »; del 26 giugno 1998.</p>	<p>si respinge il terzo impegno proposto così come formulato in quanto, in diverse realtà regionali, l'emergenza sulla gestione dei rifiuti risulta essere ancora attuale e l'impegno ad azzerare progressivamente le discariche e contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento potrebbe comportare una ulteriore difficoltà per superare tale emergenza soprattutto nelle realtà dove il ciclo integrato di rifiuti è lontano da essere realizzato. Il solo raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata prevista dalla legge non è di per se sufficiente per superare l'emergenza sulla gestione dei rifiuti nei territori regionali se non si garantisce la presenza di un rete integrata di impianti dedicati alla preparazione al riutilizzo, al riciclaggio al recupero di materia ed, in via del tutto residuale, al recupero energetico e allo smaltimento. Tale impostazione risulta essere coerente con il dettato comunitario contenuto nella Direttiva quadro, in quanto oltre al rispetto delle scala gerarchica su descritta, prevede che gli Stati Membri assicurano una « rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica ». (articolo 16)</p>
<p>d) a valutare complessivamente l'impatto che ciascun fattore antropico può produrre sull'ambiente, con particolare riguardo alla tecnologia, al lavoro, alla produzione di energia e all'urbaniz-</p>	<p>Le tipologie di impianto citate sono soggette alla Valutazione di impatto Ambientale in virtù delle normative vigenti (nello specifico l'Autorità Competente è la Regione in quanto tali impianti sono</p>

<p>zazione, sulla base dei principi e delle azioni che garantiscono benefici alla salute delle persone, come previsto dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute del 17-21 novembre 1986 (...);</p>	<p>ricompresi negli allegati III e IV del Titolo II del D.Lgs. 152/2006) e in linea con le Direttive Europee sulla VIA.</p> <p>Per tali impianti è monitorato inoltre l'esercizio in quanto soggetti alle norme in tema di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di recepimento delle Direttive Europee IED (Industrial emissions Directive) che hanno codificato i cosiddetti principi di IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).</p> <p>Non è quindi chiaro, in tale contesto, l'impegno richiesto, o in che misura si ritenga che le recenti Direttive europee (VIA e AIA) citate non siano in linea con la Carta di Ottawa che è del 1986.</p>
<p>e) a garantire ai cittadini l'accesso alla giustizia, alle informazioni ambientali ed a tutte le fasi del processo decisionale autorizzativo per nuovi impianti di trattamento ed al monitoraggio degli impianti attualmente in esercizio, come già previsto dalla Convenzione di Aarhus.</p>	<p>ACCOGLIBILE</p> <p>per il quinto impegno si osserva che la normativa nazionale nel pieno rispetto della Convenzione di Aarhus prevede in tutte le fasi dei procedimenti autorizzativi idonee procedure per l'accesso, l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia ambientale.</p>

ALLEGATO 7

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente.**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO**

a rafforzare le politiche ambientali a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare anche procedendo a prevedere una detraibilità non inferiore a dieci punti percentuali rispetto a quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia con materiali convenzionali, per le spese per ristrutturazioni eco-sostenibili secondo i criteri della bioedilizia, e in particolare per i materiali biocompatibili certificati.

MISE

Si conferma l'impegno del Governo nel rafforzamento delle politiche per l'efficienza energetica, in particolare per ciò che concerne la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, anche al fine di favorire l'edilizia ecosostenibile.

Diversamente, la richiesta di impegnare il governo di innalzare di ulteriori 10 punti percentuali la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie realizzate con materiali biocompatibili segue una logica in parte diversa da quella dell'efficienza energetica in quanto non valorizza la « prestazione » ma il materiale utilizzato.

In parte i due approcci hanno delle convergenze: infatti, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati con le detrazioni del 65 per cento prevedono anche l'impiego di materiali e prodotti ecocompatibili innovativi, quali, a titolo di esempio, materiali isolanti per l'involucro edilizio, infissi a bassa trasmittanza, impianti termici ad alta efficienza.

In considerazione dell'opportunità di riservare un maggior livello di detrazione fiscale agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici e alla protezione antisismica, certamente più onerosi e con maggior impatto in termini di sicurezza e di sostenibilità ambientale si esprime parere negativo.

MATTM

Il Ministero Ambiente non è contrario ad aggiungere un livello di detrazione

fiscale del 10 per cento per interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, secondo i criteri della bioedilizia, e in particolare per i materiali biocompatibili certificati. Questo può significare il raggiungimento del livello del 75 per cento di detrazione fiscale rispetto all'investimento effettuato. Si ricorda che questa verifica di Governo andrà effettuata anche con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero economia e finanze.

Per quanto riguarda l'ecobonus attuale il Ministero dell'Ambiente ritiene peraltro necessario e urgente rimodulare le valutazioni del 65 per cento secondo criteri equilibrati (es: utilizzo del livello del 55 per cento per qualunque ristrutturazione) e non in contrasto con i meccanismi attuali di incentivazione di altro tipo (conto termico e certificati bianchi). Nella fase di razionalizzazione dei meccanismi promozionali dell'efficienza energetica, nell'ambito del recepimento della direttiva 27/2012/UE, si può intraprendere l'incentivazione corretta del contributo legato alla bioedilizia.

MEF

Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'impegno, potrebbe essere accolto con la seguente riformulazione « a rafforzare le politiche ambientali a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, anche la possibilità di usufruire di percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti qualora nelle ristrutturazioni vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per i materiali biocompatibili certificati. »

ALLEGATO 8

7-00185 Daga: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, in data 13 febbraio u.s., sia all'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la Politica di Coesione, sia al DPS, una prima proposta programmatica che, partendo dalla rispondenza della verifica degli obiettivi tematici 4, 5, 6, di cui all'articolo 9 Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, declinati nella Bozza di Accordo di Partenariato, nella versione del 9 dicembre 2013 inoltrata alla Commissione Europea, delinea quelle che sono le linee di intervento di matrice ambientale ritenute strategiche per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese.

La scelta del Ministero dell'Ambiente di elaborare un documento programmatico unitario con l'individuazione di azioni/interventi, che trovano collocazione sia sui Fondi Strutturali sia sul Fondo di Sviluppo e Coesione, si basa sull'indicazione contenuta nella Nota Tecnica divulgata dal DPS (Prot. n. DPS 10468 del 9 agosto 2013) dove, nel proporre un'ipotesi di allocazione dei fondi strutturali, si fa riferimento ad «*ulteriori e necessarie operazioni di infrastrutturazione e di interventi assimilabili alla categoria delle opere pubbliche*» che «*troveranno maggiore spazio e tempo di progettazione sulla nuova dotazione del FSC*».

L'impostazione data al documento programmatico intende ottemperare, al-

trisi, alle disposizioni poste dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) che dispone l'assegnazione ai sensi dell'articolo 1 – comma 7 – di pertinenti risorse finanziarie sui temi di competenza, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sottolineando che la destinazione di tali risorse deve essere rivolta/focalizzata su interventi ed investimenti infrastrutturali, lasciando consequenzialmente «*scoperte*» tutte le iniziative di governance e di sistema che, diversamente, richiedono un approccio congiunto e funzionale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ambientali, strategici per la ripresa e la crescita del Paese.

La *ratio* alla base della scelta del Ministero dell'Ambiente di proporre e sostenere una *programmazione unitaria nazionale sulle tematiche ambientali* ritenute prioritarie, il cui finanziamento dovrà trovare pertinente collocazione sulle risorse sia comunitarie che nazionali risiede nell'assicurare la contestuale fattibilità delle iniziative sia strutturali che di *governance*. L'efficacia dell'azione di governo è subordinata, infatti, al contestuale avvio delle iniziative proposte con l'avvio della programmazione comunitaria e non subordinato alla disponibilità di fondi FSC che, come si evince dalla Legge di stabilità sopra menzionata, è temporalmente posticipata.

Relativamente alle bonifiche in area SIN sulla base di quanto precedente-

mente esposto, queste troveranno allocazione sul Fondo Sviluppo e Coesione.

Ciò premesso, è possibile addivenire ai seguenti orientamenti sui singoli impegni recati dalla risoluzione:

a) a garantire che le priorità strategiche indicate nell'Accordo di partenariato si traducano in azioni concrete per l'impiego efficace delle risorse finanziarie disponibili segnatamente sotto i seguenti profili:

a) la redazione del piano nazionale delle bonifiche, da costruire attraverso la partecipazione attiva delle comunità interessate dai gravissimi fenomeni di inquinamento e il supporto dei vari enti di ricerca e delle università;

MATTM

a) NON ACCOGLIBILE in quanto l'articolo 1 della legge n. 426/98 recante « Nuovi interventi in campo ambientale » ha già previsto l'istituzione del c.d. « Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ».

Nell'ambito del suddetto « Programma » sono stati istituiti n. 57 Siti di bonifica di Interesse Nazionale.

In attuazione della sopra richiamata normativa, il Dicastero dell'Ambiente ha emanato i Decreti ministeriali n. 468/01 e n. 308/06 che hanno disciplinato il funzionamento e ripartito le risorse stanziare per il citato « Programma » che ammontano a complessivi euro 650.756.880,99.

Con successivi decreti direttoriali le predette risorse sono state trasferite alle Regioni, ai Commissari delegati e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai quali è stata demandata, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale n. 468/01, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, mediante l'emanazione di apposita « disciplina » o il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata (DM. n. 308/06).

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come stabilito dall'articolo 252 del D.Lgs. n. 152/06, è responsabile del procedimento di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ed ha assunto, nel corso degli ultimi anni, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di programmazione negoziata, numerosi impegni con le Regioni, gli Enti Locali ed i Commissari di Governo per i Siti posti in stato di emergenza. Tali impegni riguardano, in particolare, la realizzazione di interventi di bonifica in aree pubbliche nonché le anticipazioni dei fabbisogni per gli interventi in regime sostitutivo, qualora il

responsabile non sia individuabile o non provveda.

A tal fine, oltre al citato importo di euro 650.756.880,99, il Dicastero dell'Ambiente ha assegnato ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 1,5 miliardi di euro, a valere sui propri stanziamenti di bilancio.

Le risorse stanziolate dal Dicastero dell'Ambiente a favore del « Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati » sono costantemente monitorate dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine di verificare l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti ed eventualmente rimodulare o riprogrammare quanto già disciplinato.

Si segnala, infine, che con il decreto ministeriale Ambiente n. 7 del 11 gennaio 2013, pubblicato sul GURI n. 60 del 12/03/2013, sono stati individuati i siti « che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252 comma 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 36 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 » e che, pertanto, non sono più ricompresi tra i siti di interesse nazionale. Per i suddetti 18 siti la competenza sui procedimenti di verifica e di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/06, è transitata alle Regioni territorialmente competenti.

Resta fermo che sulla base della vigente normativa, un sito contaminato potrà essere classificato di interesse nazionale e, quindi, inserito nel Programma nazionale qualora soddisfi tutti i requisiti di cui al comma 2 o comma 2 bis dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/06.

MISE e Ministero coesione territoriale

Con riguardo alla redazione del piano nazionale delle bonifiche (**lettera a**), si precisa che la politica di coesione già nei precedenti cicli di programmazione

	<p>(2000-2006 e 2007-2013) ha posto quale condizione per l'efficacia degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la definizione della pianificazione di settore. In molti casi, soprattutto in campo ambientale, sono state destinate a tale finalità anche risorse del Programma di Assistenza Tecnica. Nel 2014-2020 la presenza della pianificazione di settore, che dovrà essere integrata e aggiornata con risorse ordinarie, sarà una condizione necessaria per l'ammissibilità degli interventi.</p> <p>Ministero del Lavoro.</p>
<p><i>b)</i> la promozione di specifiche azioni di formazione, informazione, sia per quanto riguarda i percorsi formativi sia per il reinserimento lavorativo, da inserire nei vari programmi del Fondo sociale europeo, anche per mitigare il « danno sociale » subito dalle comunità interessate;</p>	<p><i>b)</i> Per l'obiettivo tematico 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse), tra i risultati attesi è previsto quello di « garantire migliori servizi ambientali per i cittadini », in particolare per l'aspetto della gestione del ciclo dei rifiuti e recupero dei siti inquinati; l'azione che a tal fine potrebbe sostenere il FSE è un'azione di « rafforzamento del capitale umano nella ricerca e sviluppo di prodotti e tecnologie per la gestione di rifiuti ». Nell'ambito del medesimo obiettivo sono previsti interventi miranti a « tutelare e promuovere gli asset naturali » che prevedono attività formative per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano per la gestione di servizi e sistemi innovativi.</p> <p>Inoltre, relativamente alla « promozione di specifiche azioni di formazione, informazione, sia per quanto riguarda i percorsi formativi, sia per il reinserimento lavorativo, da inserire nei vari programmi del Fondo Sociale Europeo, anche per mitigare il « danno sociale » subito dalle comunità interessate, si precisa quanto segue:</p> <p>Nell'obiettivo tematico 8 – occupazione (promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) sono previste azioni per</p>

	<p>favorire l'occupazione o la permanenza nel mercato del lavoro di diversi gruppi target (giovani, donne, lavoratori anziani, immigrati, disoccupati di lunga durata, lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, soggetti svantaggiati);</p> <p>Nell'obiettivo tematico 9 – inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione) sono comprese azioni per aumentare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente svantaggiate;</p> <p>Nell'obiettivo tematico 10 – istruzione e formazione (investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente) sono previsti interventi per il miglioramento dell'offerta formativa ed educativa per agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo e accrescere le competenze della forza lavoro.</p> <p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE</p> <p>MATTM</p>
<p>c) il finanziamento, tramite i fondi strutturali europei della bonifica e riqualificazione di tutti i siti SIN da individuare quali aree prioritarie nell'ambito dei programmi comunitari, a partire dalla tristemente nota «terra dei fuochi», fino ad arrivare ad aree altrettanto pesantemente contaminate presenti in tutte le regioni, da Priolo a Bussi, da Brindisi a La Spezia, dal Sulcis a Taranto e altro;</p>	<p>c) Il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo una proposta di Progetto, da finanziare a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 (fondi comunitari e FSC), dedicato alla riqualificazione integrata della aree SIN (che in seguito alla revisione avvenuta con il suddetto decreto ministeriale Ambiente n. 7 del 11 gennaio 2013 sono complessivamente pari a n. 39), volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo. Il Progetto in questione potrà essere realizzato attraverso una condivisione degli interventi con i diversi attori istituzionali coinvolti per competenza (Regioni, MiSE, MIT, Ministero del Lavoro), che tenga conto delle risorse/competenze e del po-</p>

tenziale innovativo del territorio, individuando priorità di intervento e di investimento anche rispetto allo sviluppo della *green economy*.

Il Progetto troverà declinazione in uno specifico Programma Operativo Ambiente a gestione diretta del Ministero dell'Ambiente (unitamente alle ulteriori iniziative nei settori ambientali di competenza del Dicastero), ovvero, in un'ottica di trasversalità delle tematiche ambientali e quindi anche del tema delle bonifiche, con iniziative mirate in programmi la cui titolarità è, comunque, in capo ad altre Amministrazioni centrali (es. MIUR, MIT ecc.). L'attività del Ministero dell'Ambiente potrà essere altresì rivolta ad assicurare, nella fase di elaborazione delle proposte operative, che ciascuna Regione destini nel proprio programma operativo una consistente quota di risorse per interventi nei SIN che ricadono sul proprio territorio.

Rispetto al processo di programmazione dei fondi 2014-2020, si rappresenta che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo in esame, prevedendo che il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destini, ai sensi del D. Lgs n. 88/2011, quota parte delle risorse di cui sopra al « finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali ».

Tale destinazione delle risorse, che richiede l'intesa con i Ministri interessati, è funzionale alla successiva proposta che il Ministro per la coesione territoriale presenterà al CIPE al fine di addivenire alla ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate della dotazione del FSC 2014-2020.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa con il Ministro per la coesione territoriale, che deve necessariamente precedere la proposta al CIPE di ripartizione

programmatica, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad elaborare, in raccordo con le Regioni interessate, un quadro programmatico chiaro degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari per i settori di propria competenza, tra i quali la tematica delle bonifiche in area SIN.

Da ultimo si rappresenta che nel processo di programmazione dei fondi per il periodo in parola, un'attenzione specifica sarà dedicata alla gestione di processi di riqualificazione ambientale di preminente urgenza, come nel caso della bonifica della cosiddetta « Terra dei Fuochi » (non ricadente in area SIN), facendo fronte al gravissimo allarme sociale, con pesanti ricadute economiche, provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari di quella Regione. Al riguardo si fa presente che il DL 10 dicembre 2013, n. 136 (c.d. « decreto Terra dei fuochi ») è stato recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Il provvedimento prevede un piano d'azione a tutela dell'ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni prevedendo il monitoraggio e la classificazioni dei suoli, l'accertamento dello stato d'inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l'accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della « Terra dei Fuochi ».

Il Programma potrà essere infatti finanziato, oltre che con le risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, con le risorse finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la Regione Campania e della quota nazionale del Fondo

FSC relativa alla medesima Regione, determinata sulla base delle procedure individuate dalla citata Legge di Stabilità 2014. Per la realizzazione delle sole indagini ambientali, il provvedimento prevede inoltre uno stanziamento di complessivi euro 4.000.000,00, da coprire a valere sulle risorse europee disponibili nell'ambito del POR Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati (per euro 3.000.000,00) nonché nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica (per euro 1.000.000,00).

MISE e Coesione Territoriale

Con riferimento alla problematica dei siti inquinati (**lettera c**), si rappresenta che, per il ciclo di programmazione 2014-2020, come previsto dai Regolamenti comunitari che lo normano, le allocazioni delle risorse finanziarie sono per gran parte vincolate al raggiungimento degli obiettivi in tema di ricerca, innovazione, competitività delle imprese ed energia (c.d. *ring-fencing*). La parte rimanente dei fondi potrà essere impiegata su pochi altri temi in risposta ai molteplici fabbisogni territoriali. In merito agli interventi di bonifica dei Siti Inquinati Nazionali, durante il confronto partenariale con le Regioni e le Amministrazioni centrali di settore si è condivisa l'impossibilità di un esteso intervento a valere sui Fondi strutturali in questo ambito, prevedendo, allo stesso tempo, che a questa finalità possano contribuire le risorse nazionali e, segnatamente, il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Ciò in ragione della necessaria specializzazione nell'utilizzo delle diverse fonti finanziari e in considerazione dei tempi di intervento in materia di bonifiche, di fatto molto lunghi, e spesso incompatibili con la stringente tempistica per la spesa dei Fondi

Strutturali. Nei precedenti cicli di programmazione, infatti, gli interventi di bonifica programmati sui fondi europei hanno registrato notevoli difficoltà nella fase di avvio dei cantieri e, soprattutto per gli interventi più complessi quali generalmente sono i SIN, essi hanno accumulato ritardi insostenibili per i trend di spesa richiesti dai Regolamenti comunitari. Stante tale premessa, si sottolinea che nell'Accordo di Partenariato è comunque inserita la previsione di interventi di bonifica, ma soltanto nei casi in cui risultino garantite ex ante le condizioni di fattibilità tecnica ed economica e nel rigoroso rispetto del principio « chi inquina paga ».

L'azione del Mise in ordine al finanziamento tramite fondi strutturali europei della bonifica e riqualificazione di tutti i siti SIN, si sta muovendo su due direzioni:

1) Con Decreto del 7.02.2014 ha programmato, a valere sulle risorse dell'attuale Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013, 90 milioni di euro a favore di programmi di investimento innovativi realizzati da imprese localizzate in sette siti di interesse nazionale ricadenti nelle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio;

2) Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante « interventi urgenti di avvio del piano destinazione italia (...) » il Mise è impegnato nella definizione delle norme attuative dell'articolo 4 che istituisce un credito di imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma per la realizzazione di progetti volti a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, per un importo pari a 70 milioni di euro.

	<p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE se riformulato nei seguenti termini:</p> <p>« <i>c</i>) il finanziamento, tramite le risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 (fondi comunitari e FSC), della bonifica e riqualificazione delle aree SIN volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta « Terra dei Fuochi ».</p> <p>MATTM</p>
<p><i>d</i>) l'attuazione, nell'ambito dei fondi comunitari, di specifiche azioni di comunicazione e accesso alle informazioni da parte dei cittadini, con la realizzazione di portali WEB nazionali e regionali sullo stato ambientale e sanitario delle aree dei SIN e dei SIR;</p>	<p><i>d</i>) Con riferimento a quanto già avvenuto nei precedenti cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 le attività di comunicazione e di informazione sono state inserite in uno specifico « Piano di Comunicazione » a titolarità del MISE – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS).</p> <p>Pertanto, l'attività del Ministero dell'Ambiente potrà essere rivolta a promuovere, nella fase di predisposizione di un eventuale nuovo Piano di Comunicazione 2014-2020, una linea di attività di informazione e comunicazione dedicata allo stato ambientale e sanitario delle aree dei SIN e dei SIR finanziati con i fondi europei.</p> <p>Ministero coesione territoriale</p> <p>In merito all'aspetto della comunicazione e dell'accesso alle informazioni sugli interventi finanziati (lettera d), si fa rilevare che il rafforzamento della trasparenza è una delle innovazioni di metodo a cui la programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali darà maggiore rilevanza. Si tratta di un aspetto che questo Dipartimento ha già messo in atto pubblicando sul portale OpenCoesione.it</p>

	<p>i dati su tutti i progetti finanziati. Tale innovazione dovrà essere estesa ad altri campi, soprattutto su quelli che hanno un impatto sulla salute pubblica; anche utilizzando a tale scopo le risorse destinate all'Obiettivo tematico riguardante l'attuazione dell'Agenda Digitale.</p> <p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE</p> <p>Ministero coesione territoriale e MISE</p>
<p>e) la promozione di reti d'impresa specializzate nella bonifica, anche per la promozione dei posti di lavoro nel campo della bonifica, con il sostegno alla ricerca nel campo ambientale e chimico connesso alle bonifiche, anche per creare <i>spin-off</i> e « cantieri sperimentali » per le bonifiche dove ideare ed attivare nuove tecniche anche per la richiesta di brevetti nel campo ambientale;</p>	<p>e) Sul tema della promozione di reti di impresa specializzate nella bonifica (lettera e), si segnala che l'Accordo di partenariato prevede di destinare consistenti risorse alla ricerca e alla competitività delle imprese, nell'ambito delle quali potranno trovare spazio iniziative di innovazione ambientale e a sostegno della <i>green economy</i>.</p> <p>In particolare, nell'ambito del programma operativo nazionale imprese e competitività 2014 /2020 è previsto il cofinanziamento del fondo crescita sostenibile per il cofinanziamento di bandi a favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.</p> <p>Attualmente è in via di elaborazione uno specifico bando per ricerca, sviluppo e innovazione che assume come campo di applicazione predeterminate aree tecnologico-produttive, tra cui ne è contemplata una relativa a tecnologie ambientali, rispetto alle quali attualmente sono state identificate le seguenti due aree applicative prioritarie:</p> <p>Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale;</p> <p>Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito.</p> <p>All'interno della prima area vengono affrontate le sfide legate alla compensazione e mitigazione delle esternalità ambientali in riferimento specificatamente alle due matrici ambientali: acqua e suolo, prevedendo il finanziamento di</p>

	<p>progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi materiali, tecniche, metodologie e sistemi per la rimozione o la riduzione degli inquinanti.</p> <p>In tale ambito la sfida principale è quella di individuare nuove tecnologie per la bonifica in situ delle matrici ambientali presenti in un sito contaminato, tecnologie in grado di promuovere una maggiore efficienza e flessibilità dei trattamenti, ridurre i costi di investimento e di gestione, garantire la sostenibilità ambientale dei processi di depurazione e decontaminazione.</p> <p>All'interno della seconda area vengono affrontate le sfide per una gestione sostenibile dell'ambiente naturale e costruito, concentrandosi sullo sviluppo di nuove tecniche, metodologie e sistemi per il controllo e la gestione della qualità ambientale, per ridurre i livelli di inquinamento e per prevenire comportamenti dannosi per la salute e per l'ambiente.</p> <p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE</p> <p>MATTM</p>
<p>f) l'introduzione del tema delle bonifiche e della prevenzione di nuove situazioni di inquinamento come elemento trasversale a tutte le politiche di cui all'accordo di partenariato e in particolare quali aree prioritarie per le varie azioni e misure previste;</p>	<p>f) L'ultima bozza allo stato disponibile dell'Accordo di Partenariato (datata 15 luglio 2013), nell'obiettivo strategico 6 «<i>Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e promuove l'uso efficiente delle risorse)</i>», prevede tra gli interventi strategici il recupero dei siti inquinati (Azione 6.3 «<i>Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate</i>»). Rispetto a tale tema l'Accordo evidenzia infatti che, nel rigoroso rispetto del principio «<i>chi inquina paga</i>» la politica di coesione, laddove risultino garantite ex ante le condizioni di fattibilità tecnica ed economica, può intervenire anche sul recupero dei siti inquinati al fine di arginare i rischi per la salute pubblica e incentivarne il riutilizzo per finalità pro-</p>

	<p>duttive, favorendo così la crescita occupazionale e riducendo il consumo di suolo.</p> <p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE</p> <p>MATTM</p>
<p>g) a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi dei negoziati a livello europeo, nonché sul processo di attuazione delle linee strategiche, delle priorità e delle azioni indicate nella bozza di accordo e sui progressi ottenuti.</p>	<p>g) Si rammenta, al riguardo, che con la legge n. 125/2013 di conversione del decreto-legge 101/2013, è stata prevista l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché la costituzione di un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che collaborerà con il Ministro per la Coesione territoriale per le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche di coesione compresa la programmazione del nuovo ciclo 2014-2020.</p> <p>Pertanto, tutto l'andamento sul processo di attuazione dell'Accordo di Partenariato e dei relativi Programmi operativi dovrà essere oggetto di informazione al Parlamento da parte del suddetto Dipartimento.</p> <p>Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE</p>

ALLEGATO 9

7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Relativamente allo stato dei lavori riguardante le politiche di coesione 2014-2020, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, in data 13 febbraio 2014, sia all'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la Politica di Coesione, sia al DPS, una prima proposta programmatica che, partendo dalla rispondenza della verifica degli obiettivi tematici 4, 5, 6, di cui all'articolo 9 Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, declinati nella Bozza di Accordo di Partenariato, nella versione del 9 dicembre 2013 inoltrata alla Commissione Europea, delinea quelle che sono le linee di intervento di matrice ambientale ritenute strategiche per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese.

La stessa propone un approccio programmatico in grado di consentire nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 uno scatto di qualità anche in Italia nell'attuazione dell'obiettivo dell'Unione relativo allo sviluppo sostenibile e ad un elevato livello di protezione della qualità dell'ambiente (articolo 3, TUE). Intendendo altresì consolidare in maniera decisiva il principio di integrazione della protezione ambientale nella definizione e attuazione nelle politiche economico-finanziarie e settoriali in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile (articolo 11, TFUE). L'obiettivo che si intende perseguire corrisponde pienamente ad almeno quattro importanti sviluppi recenti, economici, strategici ed istituzionali:

le raccomandazioni del Semestre Europeo per l'Italia per il 2013, che inclu-

dono lo spostamento del carico fiscale dal lavoro e dalle imprese verso l'ambiente (inquinamento e risorse naturali): ciò comporterebbe tra l'altro la promozione di attività economiche sostenibili, la decarbonizzazione delle attività produttive, l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e la piena applicazione del principio «chi inquina paga», ad esempio nei settori tradizionali ambientali relativi ad acqua, rifiuti, suolo e rischio idrogeologico, e nei settori chiave dell'energia e dei trasporti, promuovendo eco-innovazione e occupazione;

la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile;

l'iniziativa *faro* sull'Efficienza delle Risorse, lanciata dall'Unione su impulso della Commissione;

le iniziative nazionali ed internazionali (ad esempio Agenda Verde del Governo, Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità e Stati Generali della *Green Economy* in Italia; iniziative Rio+20, G-20, OCSE, UNEP e GGGI a livello globale) tese ad un riorientamento dell'economia e dello sviluppo su sentieri sostenibili nel breve e nel lungo periodo (*Green Growth, Green Economy e Greener Economy, Beyond GDP* e misurazione del progresso e del benessere) che, in particolare in un periodo di crisi economico-finanziaria, consentano l'attivazione di posti di lavoro e attività economiche sostenibili, con significativi ritorni anche in termini di PIL, di riduzione della disoccupazione e di promozione dell'ecoinnovazione.

Rispetto alle disposizioni poste dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) che dispone l'assegnazione ai sensi dell'articolo 1 – comma 7 – di pertinenti risorse finanziarie sui temi di competenza, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), l'approccio che il Ministero dell'Ambiente ha nel documento in questione, è quello di una **programmazione unitaria nazionale sulle tematiche ambientali** ritenute prioritarie, il cui finanziamento dovrà trovare pertinente collocazione sulle risorse sia comunitarie che nazionali assicurando la contestuale fattibilità delle iniziative sia strutturali che di *governance*. L'efficacia dell'azione di governo è subordinata, infatti, al contestuale avvio delle iniziative proposte con l'avvio della programmazione comunitaria e non subordinato alla disponibilità di fondi FSC che, come si evince dalla Legge di stabilità sopra menzionata, è temporalmente posticipata.

Partendo da tale assunto, le iniziative da porre in essere sono aggregate in tre macrolinee di intervento:

infrastrutture ambientali strategiche (su scala nazionale) con compiti diretti di gestione da parte del MATTM;

azioni integrate ambientali (su scala nazionale ovvero mezzogiorno, secondo il PO sul quale poggia l'azione) con compiti diretti di gestione da parte del MATTM in qualità di Organismo Intermedio;

governance dei processi – assistenza tecnica e azioni di sistema per il miglioramento della capacità amministrativa.

Rispetto alla *governance* delle tematiche e degli interventi ambientali, la proposta assegna al Dicastero un ruolo preminente/di regia e non subordinato o servente rispetto ad organismi e strutture istituite *ad hoc* per la gestione delle politiche di coesione.

I temi ambientali individuati dal Ministero, sui quali si intende investire ed

operare nel ciclo di programmazione in esame sono:

Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;

Bonifica e riqualificazione dei Siti Inquinati di Interesse Nazionale (SIN);

Gestione integrata dei rifiuti;

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e adattamento al cambiamento climatico;

Biodiversità;

Efficienza energetica;

Qualità dell'aria;

Innovazione tecnologica e riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e delle organizzazioni della Grande distribuzione Organizzata (GDO);

Produzione e consumi sostenibili in agricoltura;

Mobilità sostenibile.

L'individuazione dei temi ambientali sui quali focalizzare l'attenzione e l'azione dell'Amministrazione nel ciclo di programmazione 2014-2020, si è basata, principalmente, su due elementi:

1) le priorità di politica ambientale promosse da Ministero dell'Ambiente, da ultimo quanto previsto nell'*Agenda Verde del Governo*, di cui al collegato ambientale alla legge di stabilità, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013;

2) il valore aggiunto che una gestione organica e coordinata in capo al Ministero dell'Ambiente può garantire, al fine del superamento delle criticità sia attuative che gestionali che hanno caratterizzato le precedenti programmazioni. La disamina dei limiti della programmazione 2007-2013 ha incluso anche la verifica dei punti deboli delle azioni di assistenza tecnica sostenute dall'Amministrazione nel ciclo in questione.

Tutte le iniziative incluse nella proposta operano al fine di perseguire l'obiettivo della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la ridu-

zione dell'uso dei suoli e la promozione e diffusione della green economy nelle sue diverse declinazioni e contestualizzazioni.

Ciò premesso, è possibile addivenire ai seguenti orientamenti sugli impegni al Governo recati dalla risoluzione:

<p>a) a dare centralità all'asse legato alla valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente tra gli indirizzi principali per l'utilizzo dei fondi strutturali nel nuovo ciclo di programmazione e nelle risorse a disposizione del Fondo coesione e sviluppo;</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>
<p>b) a considerare prioritari gli interventi di messa in sicurezza del territorio per fare della prevenzione la chiave principale per affrontare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese anche nel quadro della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>
<p>c) a destinare l'uso delle risorse anche per l'attuazione di un piano nazionale di bonifiche che riparta dalla effettiva caratterizzazione delle aree inquinate e proceda con tempi e risorse certe a partire dalla terra dei fuochi e dagli altri siti da bonificare;</p>	<p>ACCOGLIBILE se riformulato nei seguenti termini:</p> <p>c) a destinare l'uso delle risorse anche al finanziamento degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN partendo dalla effettiva caratterizzazione di tali aree inquinate e procedendo con tempi e risorse certe, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta «Terra dei Fuochi».</p>
<p>d) a indirizzare le risorse anche verso il sostegno della green economy e della riduzione dei consumi energetici nei cicli produttivi;</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>
<p>e) a predisporre la definizione di regole ed indirizzi comuni per la progettazione, il sostegno tecnico e il monitoraggio di interventi e azioni per poter disporre di una tempistica di spesa più adatta a realizzazioni grandi e complesse sotto il profilo amministrativo e tecnico;</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>
<p>f) a promuovere la definizione di linee di indirizzo omogenee per l'intero territorio pur nella necessaria condivisione con le amministrazioni locali per rafforzare la leva di sviluppo attivabile con le risorse a disposizione.</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>

ALLEGATO 10

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

**PARERE SUGLI EMENDAMENTI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 1836 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Manfredi 1.1;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Vignaroli 1.4.

ALLEGATO 11

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.
C. 1864 Governo.**

**PARERE SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,
esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 1864 (Legge europea 2013-*bis*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Colonnese 14.1, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole « senza alcuna limitazione » con le seguenti: « con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 »;

sugli emendamenti Pratavia 15.8, Carrescia 17.1 e Pannarale 17.7, nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore 18.01;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Colonnese 15.9, sugli identici emendamenti Matarrese 15.2 e Tancredi 15.7;

sugli emendamenti Matarrese 15.3, 15.4 e 15.5, Nesci 16.1, Lorefice 16.2 e 16.3, Tancredi 17.10 e 17.11, Matarrese 17.3, 17.4 e 17.5, Pannarale 17.8, Ricciatti 17.9, e sugli identici emendamenti Matarrese 17.2 e Tancredi 17.12, e sull'emendamento Fico 18.1.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore unico di ENAV Spa, Massimo Garbini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78)

161

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 marzo 2014.

Audizione dell'amministratore unico di ENAV Spa, Massimo Garbini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso	163
5-01307 Taricco: Interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti dell'azienda Inalpi Spa	163
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-01647 Luciano Agostini: Sospensione dei procedimenti in materia di divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo	163
5-01701 Burtone: Interventi a sostegno del settore della microelettronica	163
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-01813 Gallinella: Sviluppi della sperimentazione della produzione di energia tramite processi di fissione piezonucleare	163
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172
5-02047 Rizzetto: Rilancio del settore nautico e continuità produttiva degli stabilimenti della Wartsila Italia Spa	164
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-02156 Luigi Gallo: Attività di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana	164
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	175
5-02216 Fregolent: Situazione economica e occupazionale di IBM Italia	164
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	176
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (seguito esame emendamenti – Rel. Senaldi). C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	164
AVVERTENZA	167

INTERROGAZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Intervengono il viceministro allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, il sotto-

segretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi, il sottosegretario di Stato al lavoro, Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato all'istruzione, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso.

Davide CRIPPA, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e d'accordo con il Governo, l'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

5-01307 Taricco: Interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti dell'azienda Inalpi Spa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, sottolinea preliminarmente che gli elementi di risposta sono stati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea che l'azienda Inalpi rappresenta uno dei maggiori impianti di polverizzazione del latte in Italia e che ogni interruzione di fornitura di energia elettrica, anche di breve durata, comporta la sospensione dell'attività dell'impianto per circa venti ore al fine di eseguire il lavaggio completo di tutte le sue parti per motivi di sicurezza microbiologica. Ritiene che il fornitore dovrebbe pertanto rispondere del danno economico arrecato all'azienda dall'interruzione della fornitura elettrica.

5-01647 Luciano Agostini: Sospensione dei procedimenti in materia di divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.

Davide CRIPPA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo: si intende che vi abbia rinunciato.

5-01701 Burtone: Interventi a sostegno del settore della microelettronica.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica non burocratica e non formale. Esprime apprezzamento per gli impegni precisi annunciati in questa sede sulla base dei quali auspica che le difficoltà delle aziende coinvolte possono essere sostanzialmente superate. Sollecita in ogni caso la presenza personale del viceministro De Vincenti al prossimo tavolo con l'azienda al fine di contrastare nella maniera più decisa il disimpegno di Micron dalle attività italiane e di tutelare, insieme agli enti locali che hanno messo a disposizione notevoli risorse, i livelli occupazionali di un settore di eccellenza della manifattura italiana.

5-01813 Gallinella: Sviluppi della sperimentazione della produzione di energia tramite processi di fissione piezonucleare.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che affronta solo in parte le tematiche poste dall'interrogazione a sua firma. Al riguardo, dichiara che intende verificare il dichiarato difetto di competenza sollevato dal Ministero della difesa in questa sede.

5-02047 Rizzetto: Rilancio del settore nautico e continuità produttiva degli stabilimenti della Wart-sila Italia Spa.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Esprime forti preoccupazioni sul fatto che il ricorso agli ammortizzatori sociali possa rappresentare, di fatto, l'anticamera di una possibile delocalizzazione dell'azienda auspicando quindi l'apertura di un tavolo tecnico tra le parti che affronti le questioni più urgenti. Registra peraltro con favore la disponibilità del Governo ad aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Ricorda infine come la regione Friuli Venezia Giulia sia già stata duramente colpita dalla crisi economica anche in altri settori produttivi e che il comparto nautico necessita di interventi urgenti di rilancio finalizzati innanzitutto alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

5-02156 Luigi Gallo: Attività di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per della risposta. Sollecita quindi il Governo ad esercitare per il futuro un'attenta attività di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana.

5-02216 Fregolent: Situazione economica e occupazionale di IBM Italia.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ma esprime forti preoccupazioni sulla descritta situazione dell'IBM. Lamenta che la multinazionale ormai da molti anni, pur registrando utili sul territorio italiano, attraverso varie ristrutturazioni diminuisce costantemente il numero dei dipendenti. Sollecita altresì al pieno utilizzo dei fondi europei destinati alle aziende informatiche e invita il Governo a verificare la reale volontà di IBM di continuare a investire in Italia.

Davide CRIPPA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
(C. 1836 Governo).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (seguito esame emendamenti – Rel. Senaldi).

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2014.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che il relatore Senaldi ha espresso il parere sull'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore per la XIV Commissione riferito al disegno di legge C. 1836, e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1864 trasmessi dalla XIV Commissione.

Invita pertanto il viceministro Claudio De Vincenti ad illustrare la posizione del governo in merito.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore per la XIV Commissione, riferito al disegno di legge C. 1863.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1864, illustrando la posizione del governo, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3 del Relatore, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione degli emendamenti Pratavia 3.1 e Nesci 3.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Carinelli 19.6, sottolineando che l'articolo 19 riguarda esplicitamente la tutela della trasparenza e dell'integrità del mercato all'ingrosso dell'energia; aggiunge che l'Autorità è già, in base alla legislazione vigente, titolare di poteri concernenti la tutela avverso altri tipi di condotta lesiva da parte degli operatori.

Esprime parere contrario sull'emendamento Fico 19.7, osservando che gli strumenti per la tutela del risarcimento dei danni non costituiscono l'oggetto del regolamento n. 1227/2001 e sono già disciplinati dalla legislazione vigente in materia. Esprime parere favorevole sull'emendamento Manfredi 19.1 e parere contrario sull'emendamento Ricciatti 19.2, rilevando che il riconoscimento del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e ai relativi dati è disciplinato da specifiche norme in materia. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 19.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento Ricciatti 19.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 19.5 e parere contrario sull'emendamento Elvira Savino 20.1, interamente sostitutivo dell'articolo 20, osservando che la formulazione proposta non consentirebbe di su-

perare le censure della Commissione europea di cui al caso EU Pilot 4734/13 MARKT. Esprime parere contrario sull'emendamento Pratavia 20.2, che ripropone l'obbligo di assistenza del personale presso le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, osservando che ciò esporrebbe l'Italia alla suddetta procedura di infrazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 22.1 del relatore. Il parere del governo sarebbe anche favorevole sull'articolo aggiuntivo Elvira Savino 23.02 ove fosse riformulato nel testo che segue:

« ART. 23-bis (Caso EU Pilot 4971/13/ENTER – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio » « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi). 1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria nei settori armonizzati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

5. Il progetto di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva

98/34/CE recepita dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, preso atto della posizione e dei chiarimenti forniti dal Governo, riconsiderando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sugli emendamenti Carinelli 19.6, Fico 19.7 e Ricciatti 19.2. Esprime quindi parere conforme a quello del Governo sulle proposte emendative Ricciatti 19.4, Elvira Savino 20.1 e 23.02, sulle quali si era riservato un approfondimento.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Elvira Savino 23.02, accetta la riformulazione proposta dal Governo.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge C. 1836:

« La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato l'articolo aggiuntivo 7.03 del Relatore riferito al disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Formula quindi la seguente proposta di parere sul disegno di legge C. 1864:

« La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminate le proposte emendative 3.3 del Relatore, Pratavia 3.1, Nesci 3.2, Carinelli 19.6, Fico 19.7, Manfredi 19.1, Ricciatti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5, Elvira Savino 20.1, Pratavia 20.2, 22.1 del Relatore e Elvira Savino 23.02 riferite al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte emendative 3.3 del Relatore, Manfredi 19.1, Ricciatti 19.3 e 19.5, 22.1 del Relatore ed Elvira Savino 23.02, nel testo riformulato;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Pratavia 3.1, Nesci 3.2, Carinelli 19.6, Fico 19.7, Ricciatti 19.2 e 19.4, Elvira Savino 20.1 e Pratavia 20.2 ».

Mara MUCCI (M5S), in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Ricciatti 19.2, sottolinea il diritto di ogni parlamentare ad avere sempre accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che l'attuale regolamentazione del diritto di accesso agli atti è insufficiente a garantire la trasparenza e la conoscibilità dei dati in possesso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI osserva che si tratta di poteri di accesso non garantiti dalla normativa comunitaria.

Gianluca BENAMATI (PD), nel preannunciare voto favorevole sulle proposte di parere del relatore, invita il Governo ad approfondire ulteriormente il contenuto dell'emendamento Ricciatti 19.2 e più in generale il complesso tema del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo a quello dell'emendamento Ricciatti 19.2 durante l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere del relatore sui disegni di legge C. 1836 e C. 1864.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

*Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare,
C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01307 Taricco: Interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti dell'azienda Inalpi Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa si fa presente che la risposta è resa sulla base degli elementi forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), in relazione ai provvedimenti da essa emanati al fine di limitare il verificarsi dei disservizi causati da episodi d'interruzione della fornitura di energia elettrica.

Tali provvedimenti possono concretarsi nell'assunzione di misure d'indennizzo riconosciute ai clienti finali nel caso siano disattesi i livelli standard di qualità tecnica del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, da parte delle imprese preposte all'erogazione di tale servizio.

Si precisa, inoltre, che la Direzione Generale competente del Ministero, attraverso l'AEEG, ha acquisito la documentazione con cui la società di distribuzione ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti inviata ad essa dallo « Sportello per il consumatore di energia ».

In tale documentazione, detta società ha dichiarato che gli impianti che alimentano la fornitura della società INALPI S.p.A. sono stati interessati da interruzioni senza preavviso dovute a guasti di natura puramente accidentale, non imputabili, pertanto, a responsabilità del distributore.

L'impresa ha affermato, altresì, che non sono necessari interventi strutturali sulla linea elettrica in media tensione (MT) che alimenta la fornitura della società INALPI S.p.A. : ciò nonostante, è prevista la messa in opera, entro il primo semestre

2014, di una cabina secondaria che costituirà un'ulteriore fonte di controllo in caso di guasti sulla linea.

L'impresa di distribuzione ha, infine, asserito di essere disponibile, qualora la società INALPI S.p.A. lo ritenesse opportuno, a organizzare un incontro con i referenti tecnici del cliente, finalizzato a fornire ulteriori delucidazioni sui disservizi occorsi e sulle possibili iniziative atte a ridurre i disagi avvertiti.

Con riferimento al sistema di indennizzi automatici, predisposto dall'AEEG in materia di interruzioni della fornitura di energia elettrica, si fa presente che ciascuna impresa di distribuzione deve rispettare uno standard di tempo massimo di ripristino della fornitura di energia elettrica, differenziato secondo il grado di concentrazione territoriale e della tipologia di utenza (bassa tensione – BT o media tensione – MT), pena il riconoscimento e la corresponsione di un rimborso automatico al cliente finale. La situazione che riguarda le forniture in MT, come quella in esame, è riassunta nella tabella sinottica che si lascia in allegato alla risposta.

Dall'esame dell'elenco delle interruzioni avvenute presso la fornitura della società INALPI S.p.A., elaborato dal distributore territorialmente competente, emerge che nessuna di esse ha superato i valori stabiliti nella tabella citata e, pertanto, non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo automatico nei confronti della società reclamante.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società INALPI S.p.A., si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto competente a pronunciarsi sull'esistenza, sull'imputabilità e sulla quantificazione di eventuali danni, emersi a seguito di interruzioni di fornitura

di energia elettrica, è esclusivamente l'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di pace o Tribunale, secondo la rilevanza economica del contenzioso). Il cliente può, altresì, far ricorso ad eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie (i.e. il servizio di conciliazione).

ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE
N. 5/01307 TARICCO

Tab. 9 – Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura (estratto)

Tipo di interruzione	Grado di concentrazione territoriale	Standard per utenti MT (ore)
Interruzione senza preavviso	– Alta concentrazione	4
	– Media concentrazione	6
	– Bassa concentrazione	8
Interruzione con preavviso	Tutti i gradi di concentrazione	8

(Fonte: AEEG « Testi Integrati della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica » Allegato A – Tabella n. 9)

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01701 Burtone: Interventi a sostegno del settore della microelettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue con attenzione gli sviluppi delle problematiche relative nella zona definita « Etna Valley ».

Sono stati convocati, infatti, specifici tavoli di confronto per affrontare le problematiche relative delle tre aziende in crisi situate all'interno dell'area in questione, la 3SUN, la Micron e la ST Microelectronics.

Si sta seguendo un preciso calendario che prevede diversi incontri bilaterali e la convocazione di un tavolo di confronto sul settore della microelettronica, sia in generale, sia in riferimento alla componentistica.

Fermo restando quanto detto, si assicura la disponibilità a valutare, anche in collaborazione con la Regione e gli enti locali, eventuali richieste d'intervento volte a rilanciare lo sviluppo industriale del territorio in questione e la possibilità di identificare il territorio in oggetto come « area di crisi industriale complessa » al fine di utilizzare ogni strumento a disposizione per sostenere il territorio dell'Etna Valley.

Per completezza di informazione, si segnalano alcuni elementi che possono risultare interessanti al fine di affrontare la questione.

In linea generale, il Governo ha recentemente adottato un'organica politica industriale di rilancio del sistema produttivo italiano, attraverso l'esercizio dei cd « poteri speciali » riconosciuti dal decreto-legge n. 21/2012 in materia di assetti societari per le attività di rilevanza strategica, quali quelle svolte dalle aziende in questione.

Il citato decreto legge pone una disciplina ad hoc finalizzata alla salvaguardia degli interessi nazionali nei settori della

sicurezza e della difesa e negli altri settori strategici (TLC, trasporti, energia), che mira a tutelare il *know how* e le tecnologie proprietarie delle imprese italiane che operano nei suddetti settori, considerati strategici per il sistema Paese (cd. « Golden power »).

Infatti il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è intervenuto a riformare la materia dei poteri speciali riconosciuti al Governo per la cura di interessi generali e fondamentali per la vita del Paese.

In conseguenza, il citato decreto-legge si è inteso allineare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'Unione. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento ha disciplinato l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale in maniera distinta e separata rispetto agli altri settori pur ritenuti strategicamente rilevanti (articolo 2), specie per quanto riguarda l'incisività con la quale i poteri medesimi sono in concreto esercitabili.

Il contesto normativo sopra delineato contribuisce a conferire certezza circa la tutela degli interessi strategici del sistema Paese con riferimento alle attività di Micron – STMicroelectronics, anche relativamente alle operazioni di vendita o alle decisioni dei vertici aziendali.

Circa la tematica specifica affrontata sul tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo, si segnala che in data 11 dicembre 2013 si è tenuto un incontro riguardante la situazione della Stm.

Alla riunione hanno partecipato oltre ai rappresentanti del MISE, l' AD e il Presidente di STM, i rappresentanti della Regione Lombardia, il Sindaco di Catania, le sigle sindacali nazionali e territoriali e le RSU.

Le OOSS hanno chiesto chiarimenti e mostrato preoccupazione per le dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, che annunciava privatizzazioni che potessero riguardare anche STM.

Il rappresentante del MiSE presente all'incontro ha tranquillizzato le preoccupazioni delle OOSS chiarendo che:

per il Governo questo è un settore strategico e non ci sarà disimpegno;

la partecipazione in STM è basata su accordi con lo Stato francese, per modificare la partecipazione italiana occorrerebbe, quindi, un accordo con la Francia, che non è previsto;

non ci saranno, infatti, modifiche degli accordi in essere, la situazione non muterà e la partecipazione sarà sempre paritetica con la Francia;

qualsiasi modifica avverrà in accordo con il Governo francese; se dovessero cambiare le quote esso sarà per entrambi gli Stati.

Le OO.SS. hanno chiesto inoltre notizie su eventuali trasferimenti di azioni in STM dal Tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti.

Il Responsabile di STM ha poi ricordato che l'Italia è la sede dell'eccellenza di una parte di tecnologie sia in ricerca che in manifattura. I due siti principali di manifattura sono Catania ed Agrate. A Catania (centro che lavora a 6 pollici) c'è un plan per portare da 6 a 8 pollici lo spessore delle fette di silicio prodotte nel sito di Catania, mentre ad Agrate, già a 8 pollici, si continuerà a lavorare in questo ambito.

In ambito R&D si va verso il 12 pollici, con il consorzio con Micron, gli investimenti sono ingenti e sono di 270 milioni di euro ciascuno. Con riferimento ai tempi, in luglio si prevedeva prima la conversione 6-8 pollici a Catania (2014-2016), poi l'intervento su R&D ad Agrate (2017-2018).

Successivamente l'AD ha chiarito alcuni aspetti, come richiesto dalle OOSS, riguardanti i progetti che STM intenda portare avanti. È quindi emerso il tema dei progetti sull'innovazione, finanziati in ambito UE, si è fatto, inoltre, cenno a Horizon 2020 e ai fondi FESR su innovazioni tecnologiche che negli anni 2014-2020 le Regioni dovranno progettare e cui STM potrebbe accedere.

Le OOSS hanno chiesto quindi che, data l'importanza del settore, una strategia sia indicata anche dalla politica, ribadendo che sono necessari approfondimenti in merito alla partecipazione pubblica ed alle modalità con cui si esplica.

Infine, per quanto concerne il settore della microelettronica in generale, si segnala che si sono tenuti in data 7 marzo 2014 due incontri: quello relativo a tutto il comparto della microelettronica e la prima riunione del tavolo sul settore specifico dei componenti elettronici.

Durante i due appuntamenti, finalizzati a individuare le politiche di sviluppo più urgenti e adeguate per i comparti interessati, sono stati affrontati i temi di coordinamento con le strategie europee di politica industriale e per la ricerca e sviluppo connesse anche ai Fondi strutturali e ai fondi tematici.

I lavori del tavolo sulla microelettronica proseguiranno con l'elaborazione di un documento strategico per quanto concerne il comparto in generale, mentre, in materia di componenti elettronici, si è discusso principalmente degli interventi possibili al fine rafforzare la presenza delle Pmi del settore rispetto alla possibilità di accedere alle risorse europee, anche attraverso l'accompagnamento alla realizzazione di reti di collaborazione, e della necessità di maggiori controlli sulla qualità dei prodotti importati.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01813 Gallinella: Sviluppi della sperimentazione della produzione di energia tramite processi di fissione piezonucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per gli aspetti di competenza della Difesa, si fa presente, in linea generale, che l'attività richiamata dall'Onorevole interrogante era inserita in un programma sperimentale più vasto e complesso, condotto da vari Enti di ricerca afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Ciò premesso, per quanto riguarda, più specificamente, la «sperimentazione» si evidenzia che, in riscontro ad una specifica richiesta avanzata il 21 novembre 2007 dalla Società Ansaldo Nucleare, nonché sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal competente Comando logistico dell'Esercito italiano – Dipartimento tecnico, si sono svolte nello stesso anno alcune attività sperimentali presso i laboratori della Sezione di fisica del Centro Tecnico Logistico Interforze (CETLI) Nucleare Batteriologico Chimico (NBC) di Civitavecchia.

La sperimentazione aveva lo scopo di verificare l'effettiva produzione di neutroni in alcune soluzioni di sali metallici esposte al processo di cavitazione ultrasonica.

L'Ente è stato scelto per la disponibilità sia di locali dotati di adeguata schermatura protettiva dalle emissioni radiologiche che di sorgenti alfa, beta, gamma e neutroniche di americio e berillio, necessarie per la calibrazione dei rivelatori impiegati.

L'attività in questione è stata, poi, ripresa nel 2008 – ovviamente, previa autorizzazione da parte dello stesso Dipartimento tecnico – affinché venissero effettuati ulteriori approfondimenti.

Si fa presente che dopo il 2008 non è stata più eseguita alcuna attività sperimentale, tantomeno è stata redatta, al riguardo, alcuna relazione tecnica da parte del CETLI NBC.

Gli esiti complessivi della ricerca, pubblicati a livello internazionale, risultano controversi e non hanno ottenuto unanimi riscontri sperimentali in seno alla comunità scientifica.

Si rende noto, infine, che la domanda di brevetto avente titolo «*Apparecchiature e procedimento per la produzione di neutroni mediante ultrasuoni e cavitazione di sostanze*» depositata dal CNR il 2 ottobre 2006, non è stata ritenuta di particolare interesse per la Difesa e, di conseguenza, il relativo brevetto è stato concesso, dal competente Ministero dello sviluppo economico, al CNR in data 29 marzo 2010.

Peraltro, la realizzazione di prototipi per la sperimentazione e/o lo sviluppo di attività per la fissione nucleare non rientra tra i compiti istituzionali del Dicastero che non può, quindi, intervenire in materia.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02047 Rizzetto: Rilancio del settore nautico e continuità produttiva degli stabilimenti della Wartsila Italia Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Rizzetto, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale della società *Wartsila Italia s.p.a.*, facente parte del Gruppo finlandese Wartsila, con sede legale ed unità produttiva in Trieste ed altre unità produttive dislocate su varie parti del territorio nazionale.

La *Wartsila Italia s.p.a.* – operante nel settore della progettazione, costruzione e vendita di generatori di moto e di qualsiasi altro tipo di energia – rappresenta storicamente il principale fornitore di grandi motori per navi da crociera.

Lo stabilimento di Trieste, in particolare, è l'unico del Gruppo *Wartsila*, in Europa, a produrre motori delle dimensioni richieste dalla cantieristica navale per i segmenti di tonnellaggio maggiore.

La predetta società ha usufruito – ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223/1991- del trattamento straordinario di integrazione salariale (*CIGS*) per riorganizzazione aziendale in favore di 80 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti di Trieste, Civitavecchia, Messina e Palermo, relativamente al periodo dal 16 maggio 2011 al 15 maggio 2012.

Successivamente – con decreto direttoriale dello scorso 4 dicembre – la competente Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro del Ministero che rappresento ha provveduto ad approvare la proroga per complessità dei processi produttivi del programma di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 maggio 2013 al 15 maggio 2014.

Il predetto Ufficio ha pertanto contestualmente provveduto ad autorizzare l'ulteriore corresponsione – per il predetto periodo – del trattamento di *CIGS* in favore di un massimo di 51 lavoratori in forza presso le unità produttive di Trieste, Roma, Messina e Palermo.

Tanto premesso, la società – espressamente interpellata sulla questione dal competente ufficio territoriale del lavoro – ha confermato l'intenzione di procedere ad un ridimensionamento dell'organico pari 10 per cento della forza lavoro complessiva dell'intero Gruppo.

In particolare, per quanto riguarda la *Wartsila Italia s.p.a.*, il ridimensionamento interesserebbe complessivamente 130 unità lavorative, di cui 120 a Trieste.

Faccio presente, altresì, che all'esito dell'incontro tra la Società e le OO.SS. del 14 marzo scorso, l'Azienda ha presentato il piano industriale che, tuttavia, non riporta le riduzioni per aree e reparti aziendali né l'individuazione delle figure professionali in esubero.

Le OO.SS. hanno respinto le conclusioni della *Wartsila Italia s.p.a.* e, pertanto, l'incontro per la ripresa della trattativa è stato rinviato al prossimo 4 aprile.

Il Ministero delle sviluppo economico – espressamente interpellato sulla questione per la parte di competenza – ha reso noto di essere attualmente impegnato – di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli altri Dicasteri competenti – a realizzare due importanti iniziative: la strategia della Commissione Europea per la cantieristica navale (*Leadership 2020*) e la Strategia Energetica Nazionale.

L'attuazione di tali strategie rappresenta un'importante occasione per il nostro Paese di sviluppare ulteriori competenze e tecnologie di propulsione navale che garantiranno alle nuove navi maggiori prestazioni con minor dispendio energetico e a basse emissioni in atmosfera.

Da ultimo, nel precisare che, ad oggi, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale

della *Wartsila Italia s.p.a.*, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda in esame e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire – di concerto con il Ministero dello sviluppo economico – un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02156 Luigi Gallo: Attività di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo prima di tutto che a seguito delle recenti dimissioni del presidente e di altri due componenti del consiglio di amministrazione è stato disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2014, il commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana. Il Commissario straordinario ha individuato una serie di aree sulle quali concentrare i suoi interventi, tra le quali rientrano anche le questioni ricordate dall'onorevole interrogante, vale a dire i problemi legati alla sede di Tor Vergata e le disfunzioni connesse all'assetto organizzativo del personale.

Sulla prima di tali questioni va peraltro precisato che la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è stata effettivamente riscontrata in data 12 febbraio 2013 con una nota trasmessa anche al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Agenzia e al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda lo speciale trattamento economico percepito dal personale dipendente, nel luglio 2012 l'Agenzia ha adottato nuovi criteri per l'erogazione

della parte variabile della retribuzione basati sull'apporto specifico individuale. Dai risultati dell'applicazione di tali criteri per gli anni 2012 e 2013 emerge una valutazione differenziata dei dipendenti.

Per quanto riguarda invece il contenzioso in materia di rapporto di lavoro, va segnalato che le cause istaurate dai dipendenti dell'agenzia ricalcano quelle ricorrenti presso le altre amministrazioni dello Stato, fondate soprattutto sulla diversa disciplina della legge italiana sul lavoro a tempo determinato con le regole del diritto comunitario.

Quanto alla ricostituzione degli organi di governo dell'Agenzia, sono attualmente in corso di svolgimento le procedure per la nomina del nuovo presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione. Si è consapevoli della necessità che sia adottato un sistema di valutazione coerente con le peculiari funzioni istituzionali ad essa attribuite, che sono quelle di promozione, sviluppo e diffusione, con il ruolo di agenzia, della ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02216 Fregolent: Situazione economica e occupazionale di IBM Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Fregolent richiama l'attenzione sulla delicata situazione che interessa la IBM Italia S.p.A., società facente parte del gruppo internazionale IBM, realtà *leader* nel settore dell'*Information Technology*, con sede legale ed amministrativa in Segrate ed unità produttive attive su tutto il territorio nazionale.

Come evidenziato dall'On. Interrogante, lo scorso 30 gennaio IBM Italia S.p.A. ha avviato, per il tramite di Assolombarda, la procedura di mobilità finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. 290 dipendenti strutturalmente in esubero nelle aree aziendali appartenenti alla Divisione GTS (*Global Technology Service*) attive in varie sedi aziendali. In tale divisione, che è la più grande delle divisioni aziendali sia come numero di risorse (sono 2032 le unità lavorative) che come percentuale di fatturato, è inserito il personale preposto alle funzioni di *outsourcing*, hosting delle applicazioni, gestione delle infrastrutture fisse e *wireless*, nonché della manutenzione e assistenza tecnica per l'*hardware*.

Secondo quanto evidenziato dai vertici aziendali, i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza e il conseguente ricorso alla mobilità vanno ricercati nel *trend* economico negativo che ha interessato la Divisione GTS.

Dopo l'apertura della procedura di mobilità le parti sociali si sono incontrate lo scorso 10 febbraio presso la sede di Assolombarda di Milano per l'esame congiunto previsto dalla normativa vigente e hanno convenuto di costituire un'apposita

Commissione Tecnica per la valutazione degli esuberanti, che si è riunita il successivo 18 febbraio.

L'apertura della procedura di mobilità ha avuto come immediata risposta da parte sindacale la proclamazione di uno sciopero generale di 4 ore a livello nazionale nella giornata del 20 febbraio.

Il successivo 24 febbraio le parti hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa sulla individuazione dei criteri per il collocamento in mobilità del personale interessato. Si tratta, in ordine di priorità, del raggiungimento dei requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità, anche sfruttando la c.d. «opzione donna», ovvero del raggiungimento dei requisiti pensionistici nei 13 mesi successivi al termine della mobilità. Da ultimo, è stato previsto il criterio dell'adesione volontaria, con riserva di valutazione da parte aziendale delle proprie esigenze organizzative.

Il protocollo prevede, inoltre, incentivi economici per il personale interessato alla procedura, nonché la possibilità di chiedere servizi di *outplacement* offerti dall'azienda per la ricollocazione.

Faccio presente che l'efficacia di quanto riportato nel Protocollo d'intesa era subordinata al raggiungimento, alla data del 14 marzo 2014, del numero di risorse indicate nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 30 gennaio, pari a 290 dipendenti.

All'incontro del 14 marzo scorso le Parti — preso atto che il numero di adesioni irrevocabili risulta essere pari a

225 – hanno concluso con esito positivo la procedura prevista dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sottoscrivendo un nuovo accordo con cui hanno concordato la riduzione degli esuberi da 290 a 260 e hanno rimodulato i criteri per risolvere l'esubero. Si tratta, in ordine di priorità, del criterio dell'adesione volontaria, con riserva di valutazione da parte aziendale delle proprie esigenze organizzative, del raggiungimento dei requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità, anche sfruttando la c.d. « opzione donna », ovvero del raggiungimento

dei requisiti nei 13 mesi successivi al termine della mobilità.

La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà in considerazione della prima data utile al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 luglio 2014.

Il Ministero dello sviluppo economico, interpellato sulla questione, ha fatto sapere di non essere stato coinvolto nel processo di ristrutturazione aziendale dalle parti, le quali, al momento, ritengono più opportuno affrontare le problematiche in maniera autonoma.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato 178

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 178

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 179

ALLEGATO (*Proposte emendative riferite al nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 185

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 181

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 183

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 marzo 2014.

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che in data 14 marzo ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Marianna Madia, alla quale rivolge un

ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione sin dalla scorsa legislatura e formula i migliori auguri per l'incarico come Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Avverte, inoltre, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Alesia Rotta, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione dell'11 marzo 2014, la Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente; ricordo, altresì, che rispetto a tale nuovo testo è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, scaduto alle ore 12 della giornata di ieri.

Avverte, quindi, che sono state presentate 35 proposte emendative al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Dà quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei relativi pareri.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, premette che molti dei pareri contrari che esprimerà non sono tanto motivati da una contrarietà nel merito alle proposte emendative presentate, che intendono risolvere problemi reali, ma si giustificano in relazione all'esigenza di muoversi all'interno

di una logica di progressiva estensione delle salvaguardie, piuttosto che di un ripensamento complessivo della riforma del 2011, che determinerebbe, peraltro, oneri difficilmente sostenibili. In questa ottica, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2 e Placido 1.3. Con riferimento all'emendamento Tinagli 1.4 esprime un parere contrario, osservando come la proposta riveda integralmente l'impostazione del provvedimento, prevedendo una copertura attraverso l'ASpI, prevedendo altresì requisiti per la salvaguardia che andrebbero valutati con maggiore attenzione. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Di Salvo 1.5, che per alcune parti restringe i requisiti, per altri li estende eccessivamente, sull'emendamento Fedriga 1.6, che giudica peggiorativo rispetto al testo attuale, e sugli emendamenti Fedriga 1.7 e Fedriga 1.8. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.9, mentre il parere sull'emendamento Cominardi 1.10 è favorevole purché sia riformulato nel senso di eliminare la parte consequenziale relativa all'intervento sulla copertura finanziaria, considerando anche che il tema verrà affrontato in una fase successiva. Esprime parere contrario sull'emendamento Burtone 1.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 1.12 e Fedriga 1.13, atteso che estendono la platea dei beneficiari sulla base di criteri già previsti nell'ambito della legge di stabilità per il 2014. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.14, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fedriga 1.15, Airaudo 1.16, Di Salvo 2.1 e Fedriga 2.2. Fa poi presente che gli emendamenti Airaudo 2.3, Fedriga 2.4, Fedriga 2.5, Fedriga 2.6 e l'articolo aggiuntivo Placido 2.01 pongono questioni rilevanti relative all'estensione della decorrenza delle salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015, che sarebbe più opportuno valutare nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, di cui propone nel frattempo l'accantonamento. Al riguardo, infatti, fa presente che si potrebbe ipotizzare la presentazione di un emendamento

riassuntivo che risolva in modo certo la questione dell'estensione delle tutele in attuazione dell'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità per il 2013. A suo avviso, infatti, occorre chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore di destinare il fondo ivi previsto a nuovi interventi di salvaguardia anche per gli anni successivi, evitando discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima platea. Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, al fine di valutare una loro possibile riformulazione. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudò 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02. Esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 6.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 6.2. Richiamata la richiesta di accantonamento delle proposte riferite all'articolo 7, formula un invito al ritiro dell'emendamento Airaudò 8.1.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, fatto presente che il Governo è pienamente consapevole dell'importanza della questione, esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS per una puntuale quantificazione degli oneri ed una esatta definizione della platea.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di dare al suo gruppo la possibilità di valutare gli emendamenti presentati, tenuto conto che essi pongono questioni assai delicate che andrebbero seriamente approfondite.

Titti DI SALVO (SEL) osserva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo, muovendo dalla necessità di risolvere un problema oggettivo e urgente, tendono a ribaltare la logica finora utilizzata – a suo avviso sbagliata – di restringere gli interventi sulla base di risorse definite esigue: fa presente, infatti, che tali proposte di

modifica si preoccupano, anzitutto, di definire i criteri da seguire per la salvaguardia, individuando conseguentemente le risorse da destinare ai relativi interventi. Soffermandosi sull'emendamento 3.2, di cui è prima firmataria, fa presente che esso mira a includere nelle salvaguardie quei lavoratori che, pur svolgendo analoghe funzioni, non sarebbero compresi nel Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

Irene TINAGLI (SCpI) prende atto con rammarico del parere contrario del relatore sul suo emendamento 1.4, che giudica di buon senso, atteso che, stante l'impossibilità di continuare a disporre ulteriori interventi di deroghe, mira a risolvere la questione in senso più organico, intervenendo sul piano della riforma degli ammortizzatori sociali. Ritiene, infatti, che questa sia l'unica strada percorribile per ampliare le tutele nei confronti dei tanti soggetti che si trovano oggi in uno stato di disoccupazione, sottolineando, peraltro, come tale proposta sia in linea con l'orientamento preannunciato in materia dal Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), in risposta alle considerazioni testé espresse dal deputato Tinagli, fa notare che la platea dei soggetti presa in considerazione dal presente provvedimento è composta da soggetti che non possono essere equiparati a disoccupati qualsiasi, trattandosi, piuttosto, di lavoratori che, facendo affidamento sulla possibilità di andare in pensione, avevano modificato le proprie prospettive professionali e di vita, anche attraverso la stipula di accordi con le proprie aziende. Rilevata la necessità di porre rimedio ai danni provocati dalla legge Fornero, osserva che le sue proposte emendative mirano ad estendere il regime delle salvaguardie, rimuovendo quei paletti normativi che, nel prevedere decorrenze temporali limitate, escludono determinate categorie di lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che la finalità del presente provvedimento

è quella di prevedere una riduzione del danno provocato dalla legge Fornero, estendendo il più possibile il regime delle salvaguardie, non certo quella di prevedere una riforma organica delle pensioni, che – a suo avviso – sarebbe peraltro auspicabile e risolutiva. Fa presente che molte delle proposte emendative presentate, pur ponendo questioni condivisibili e serie, eccedono da tale ambito più circoscritto, richiedendo riflessioni più complessive ed organiche non affrontabili in questa sede. In tale ottica, fa presente che il compito del Comitato ristretto è stato proprio quello di depurare il testo alla luce delle innovazioni normative intervenute, al fine di renderlo più sostenibile da punto di vista finanziario e concretamente attuabile, nel tentativo di estendere comunque il più possibile le tutele.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), considerata l'impossibilità di esaminare tutte le questioni in gioco nella corrente seduta, vista anche l'imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, invita la presidenza ad aggiornare i lavori della Commissione, al fine di prevederne un proseguimento anche nella tarda serata della giornata odierna.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa presente che il Governo non sarebbe in grado di assicurare la sua presenza per una eventuale seduta convocata nella giornata odierna. Rassicura, in ogni caso, che il Governo dedica la massima attenzione sul problema, nella consapevolezza della necessità di una soluzione.

Irene TINAGLI (SCpI) fa presente che il testo in esame prevede interventi molto onerosi, oggettivamente inattuabili, suscettibili, peraltro, di sottrarre risorse ad altri interventi più realistici, dei quali si sta discutendo in questi giorni e che dovrebbero essere assunti con urgenza in modo da garantire adeguati sostegni al reddito. Fa notare, inoltre, che il presente provvedimento si pone oltre gli effetti prodotti dalla legge Fornero, incidendo su lavora-

tori che non possono essere considerati veri e propri « esodati ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto degli esiti del dibattito, dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di un approfondimento sulle questioni più problematiche – che auspica possa essere svolto in tempi rapidi anche nell'ambito di un confronto con gli organismi competenti. Nel segnalare la prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul testo unificato in titolo (C. 331 e C. 927-B), già approvato dalla Camera in prima lettura il 4 luglio 2013 e successivamente modificato dal Senato, che lo ha ritrasmesso a questo ramo del parlamento il 23 gennaio scorso. I testi iniziali delle proposte riproponevano il testo del disegno di

legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Monti e approvato dalla Camera.

Trattandosi della seconda lettura alla Camera, evidenzia che farà riferimento esclusivamente alle modifiche apportate al Senato, segnalando altresì che il provvedimento non è stato modificato, nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il testo prevede una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie, una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, la disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova e la disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

Con riferimento alle parti di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 1, che, nel prevedere una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, stabilisce, tra i criteri di delega (in base ad un'aggiunta introdotta al Senato), che per i reati per i quali sarà applicabile la detenzione domiciliare, il giudice possa, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni: l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia); inoltre, l'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Il testo non specifica se, come per la maggior parte delle fattispecie di lavoro di pubblica utilità già previste a legislazione vigente, sia necessario il consenso dell'imputato, come richiesto anche dalla giurisprudenza della CEDU.

Segnala quindi l'articolo 2, che delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (lettera *a*). Tale trasforma-

zione non si applica a specifiche fattispecie, tra cui, i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui, in particolare, quelli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, tale articolo, alla lettera *c*), prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, purché l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui. Si fa salva, come attualmente previsto, la non punibilità del datore di lavoro che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Evidenzia che l'articolo 3, che modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I, tra le cause estintive del reato, tre nuovi articoli relativi alla messa alla prova. In proposito, si osserva che i commi 2 e 3 dell'articolo 3, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova, stabilendo che l'applicazione della misura comporta, tra l'altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità: anche in questo caso, deve trattarsi di prestazione – non oltre le 8 ore – non retribuita, della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni, ma anche – come aggiunto da Senato – presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato. Inoltre, fa notare che il nuovo articolo 168-*quater*, che concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, individua tra le circostanze che conducono alla revoca, il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, in coerenza con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova.

Fa quindi presente che l'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare

le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia o il presidente del tribunale delegato può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In proposito, rileva che il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili nel sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Fa presente che il provvedimento reca un complesso di interventi – per lo più riconducibili ad esigenze di finanza locale – introducendo, in particolare, rilevanti modifiche alla disciplina della TASI e della TARI. Il provvedimento reca inoltre un ampio spettro di disposizioni urgenti in

materia di finanza degli enti territoriali riprendendo il contenuto di disposizioni discusse in occasione dell'esame parlamentare dei decreti n. 126 e n. 151 del 2013, oltre a disposizioni urgenti in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole ed edilizia scolastica.

Passando, quindi, alle norme di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 4, che interviene sul mancato rispetto da parte degli enti territoriali dei vincoli finanziari per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione di detti vincoli finanziari, anche a seguito delle verifiche effettuate dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, che hanno rilevato numerosi casi di appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita, nonché di attribuzione di indennità accessorie in difformità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si stabilisce, infatti, l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche attraverso l'accorpamento di uffici e la riduzione degli organici dei dirigenti e della spesa per il personale non dirigente. Gli enti locali devono invece garantire il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione organizzativa previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si

prevede un specifico monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e si riconosce agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno di compensare le somme indebitamente erogate con i risparmi derivanti da misure di riorganizzazione e razionalizzazione. Sempre con riferimento agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, in presenza di specifici requisiti, per gli utilizzi dei fondi della contrattazione decentrata anteriori ai termini di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non trova applicazione la nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

Osserva che l'articolo 16, recante disposizioni concernenti Roma Capitale, stabilisce, al comma 2, la redazione da parte dell'ente di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, da inviare ai Ministeri dell'interno e dell'economia ed alle Camere, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l'altro: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale previsti dalla legge di stabilità per il 2014 a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali. Più in generale, si richiede una ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali, nell'ottica di ricondurli a livelli standard registrati negli altri grandi comuni, l'adozione di modelli innovati per la gestione dei servizi di trasporto locale, raccolta dei rifiuti e

spazzamento delle strade, anche attraverso il ricorso alla liberalizzazione, nonché, ove necessario al riequilibrio finanziario del comune, la dismissione o la messa in liquidazione delle società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 19, comma 1, del decreto proroga dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari. Fa presente che la relazione illustrativa del decreto evidenzia che tale proroga, che fa seguito a quella disposta dalla legge di stabilità, si è resa necessaria sia per far fronte ai problemi di gestione dei servizi a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP, alcune non ancora attivate, sia per assicurare una migliore gestione dei gravi problemi occupazionali connessi a questo passaggio. Ricorda, in particolare, che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, ha disposto l'attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.

Per completezza, segnala, da ultimo, che l'articolo 18, nel limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, stabilisce che a tali comuni non si applichi la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Fa presente, infine, che la proposta di parere sarà formulata nel seguito dell'esame, tenendo conto delle osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere gli articoli 2 e 3;

b) all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. 1. Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e' data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a

pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 10-*bis*. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione di requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applica ai lavoratori di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che abbiano compiuto 58 anni di età.

1. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-*bis*. Allo scopo di garantire una protezione sociale ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e in conformità con le misure in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al comma da 2-*ter* a 2-*septies*.

2-*ter*. Possono essere ammessi, a domanda, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di nessun rapporto di lavoro o trattamento di sostegno al reddito, per i quali sussistono i seguenti requisiti, da possedere congiuntamente:

a) essere in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;

b) essere idonei a conseguire il diritto alla pensione nel regime di cui al comma 2-*bis* entro il 31 dicembre 2018;

c) essere cessati o destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedi-

mento dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

2-quater. I soggetti di cui al comma *2-ter*, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* del presente articolo, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera *b*), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-quinquies. L'importo dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, in possesso dei requisiti di cui al comma *2-ter* lettere *a*) e *b*), possono chiedere, in alternativa, che l'importo dell'indennità sia calcolato in ragione della percentuale di cui al periodo precedente, in base al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.

2-sexies. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma *2-bis*, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tale caso, qualora il soggetto sia stato già ammesso a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-septies. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

2-octies. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data ».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori non ammessi a forme di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico e modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) sopprimere gli articoli 4 e 5.

1. 4. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché,

ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della

contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;

e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ».

1. 5. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2018.

1. 6. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* sessanta.

1. 7. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* quarantotto.

1. 8. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* trentasei.

1. 9. Fedriga.

Al comma 2, alla lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* trentasei.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera b), si provvede mediante corrispondente aumento delle entrate di cui all'articolo 8, comma 2.

1. 10. Cominardi, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai lavoratori ricadenti nell'ambito di aree SIN e già interessate da programmi di reindustrializzazione e di strumenti di programmazione negoziata che abbiano al 30 giugno 2014 maturato i requisiti di 35 anni di contribuzione e almeno 55 di età anagrafica e che attualmente si trovano nelle liste di mobilità in deroga.

1. 11. Burtone.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni *aggiungere le seguenti:* ; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.

1. 12. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni *aggiungere le seguenti:* ; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

1. 13. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga.

1. 14. Fedriga.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di conclusione della predetta procedura di mobilità.

1. 15. Fedriga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo periodo è soppresso.

1. 16. Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) sono soppresse le parole: « nei limiti delle risorse e ».

2. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sotto-

scritti entro il 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale e regionale entro la medesima data del 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data. Per i lavoratori di Poste italiane la condizione che perfezionino i requisiti utili al decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata entro il 31 dicembre 2022; ».

2. 2. Fedriga.

Al comma 1, sostituire la lettera b) la seguente:

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2022 ».

2. 3. Airaudo, Placido, Di Salvo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018 ».

2. 4. Fedriga.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a trentasei mesi; ».

2. 5. Fedriga.

Al comma 2, capoverso 2-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

2. 6. Fedriga.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Decorrenza dei trattamenti pensionistici e adeguamento all'aspettativa di vita).

1. Le disposizioni in materia di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema previdenziale agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, commi 191 e 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. 01. Placido, Di Salvo, Airaudo.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra ed estensione ad alcune tipologie di lavoratori dei benefici di legge riconosciuti in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante.

3. 1. Polverini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti ».

3. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

Conseguentemente, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti ana-

grafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

- 4. 1.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori.

- 4. 2.** Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 1. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente comma si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa ».

- 5. 01.** Di Salvo, Airaudo, Placido.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 195 è soppresso;

b) al comma 196, tutto il periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non previsti dal comma 198 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propri decreti misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

- 5. 02.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.

- 6. 1.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Al comma 1, dopo le parole: dati elaborati aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

- 6. 2.** Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di finanziare interventi aggiungere le seguenti: per la soluzione strutturale della questione dei lavoratori esodati ovvero per la definizione di ulteriori interventi di salvaguardia.

- 7. 1.** Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: finanziare interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni.

- 7. 2.** Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi in favore di lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: nonché per finanziare la salvaguardia di ulteriori lavoratori e lavoratrici che in base alle disposizioni, vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018.

- 7. 3.** Placido, Di Salvo, Airaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il decreto per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 7. 4.** Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « e l'aliquota dei 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2) all'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dai seguenti:

« 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013;

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013.

28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 1° dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 1° dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento ».

8. 1. Airaudo, Placido, Di Salvo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	196
7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.	
7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili (Discussione congiunta e rinvio)	196

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	201
---	-----

RISOLUZIONI

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Luisa Bossa è entrata a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Franca Biondelli, entrata a far parte del Governo.

7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.

7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili.
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione delle risoluzioni 7-00233 Miotto, in materia di rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e di aggiornamento del nomenclatore tariffario, e 7-00288 Grillo, recante iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili. Avverte che, poiché le due risoluzioni riguardano la stessa materia, esse verranno trattate congiuntamente.

Chiede, pertanto, alle deputate Miotto e Grillo, in qualità di presentatrici, di illustrare le proprie risoluzioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia innanzitutto come il nomenclatore tariffario riguardante i dispositivi medici non sia stato aggiornato dal lontano 1999, rilevando pertanto l'urgenza di porre fine a un ritardo così eclatante. In tal senso, reputa essenziale interloquire con il Governo affinché quest'ultimo si impegni concretamente ad intervenire al fine di risolvere con tempestività tale annosa questione.

Fa presente, quindi, che nel corso degli anni da parte di diversi ministri della salute *pro tempore* è stato effettuato il tentativo di procedere all'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi medici, ricordando che tali iniziative sono state bloccate dal ministero dell'economia e delle finanze.

Chiede, pertanto, al Governo se vi sia la possibilità di consultare le proposte elaborate negli anni passati in vista del predetto aggiornamento, compreso il parere contrario espresso dal ministero dell'economia, in modo da comprendere meglio le questioni concernenti le quantificazioni che si sono poste.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di conoscere le ragioni del mancato rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici, ritiene che sia fondamentale disporre anche di dati relativi ai costi, tenuto conto anche del fatto che, se da un lato vi è stato un aumento delle spese dovuto, ad esempio, all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare, dall'altro lato nel corso degli ultimi quattordici anni c'è stato un abbattimento dei costi per molti presidi sanitari.

Rileva, quindi, come l'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi medici si qualifichi anche come un'operazione di *spending review*.

Dopo aver ricordato che in occasione dell'esame alla Camera del decreto-legge n. 150 del 2013, cosiddetto « mille proroghe » (A.C. 2027), è stata soppressa la norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, che prorogava dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999, precisa che la data indicata nella risoluzione di cui è prima firmataria – del 31 marzo 2014 – entro cui procedere a tale aggiornamento, non sia da considerarsi imprescindibile, ribadendo tuttavia l'obiettivo di pervenire in tempi rapidi alla soluzione di un problema che si trascina da un lasso di tempo divenuto oramai inaccettabile.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Miotto, anche con riferimento alla richiesta rivolta al Governo di fornire le bozze relative ai tentativi effettuati negli anni passati nel senso di procedere all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, anche al fine di comprendere le ragioni addotte dal ministero dell'economia e delle finanze per motivare la propria contrarietà.

Cita, quindi, uno studio condotto da Maria Teresa Agati, presidente del Centro studi e ricerca per persone disabili di Federvarie – Confindustria, da cui risulta che l'aggiornamento del tariffario per il comparto di maggiore impatto e diffusione, ovvero quello che comprende carrozzine e montascale, consentirebbe una riduzione di costi enorme, in misura variabile dal 30 al 70 per cento.

Con riferimento all'esigenza del contenimento dei costi, rileva come sia inaccettabile che le protesi e gli ausili per i disabili, quali carrozzine e montascale, abbiano un costo se l'acquisto è effettuato da parte di una Asl e un costo più basso se vengono comprati privatamente presso un negozio di articoli sanitari, oltre a riscontrarsi notevoli differenze sui prezzi dei presidi sanitari da un Paese all'altro.

Evidenzia altresì, oltre alla difficoltà di procedere rapidamente all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, anche la scarsa trasparenza e diffusione dei dati e delle informazioni, sottolineando come, ad esempio, non siano disponibili dati concernenti la stima del « riuso » rispetto ai costi totali.

Per le ragioni addotte, ritiene che l'approvazione dalla risoluzione in esame si configuri come un passo concreto affinché il ministero della salute pervenga al predetto aggiornamento, dovendosi evitare da parte di quest'ultimo di assumere impegni che, come spesso accade quando vengono approvate risoluzioni o mozioni, sono poi puntualmente disattesi dal Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO sottolinea preliminarmente come la necessità

e l'urgenza di provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale n. 332 del 1999, recante il nomenclatore relativo ai dispositivi medici, sia totalmente condivisa dal ministero della salute, che già nel corso degli anni 2005-2008 ha elaborato, in collaborazione con esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti disabili, una proposta di modifica dell'intera disciplina, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica in materia, al fine di garantire agli utenti la disponibilità di protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze.

Ricorda che la proposta era stata inserita nel provvedimento di revisione complessiva dei Livelli essenziali di assistenza, ma, come è noto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato il 23 aprile 2008 è stato oggetto di rilievi della Corte dei Conti, che hanno portato al ritiro del provvedimento da parte del Governo successivo, a poche settimane dal suo insediamento.

Fa presente quindi che un nuovo tentativo di avviare la complessa procedura di aggiornamento dei LEA e, in questo ambito, dell'assistenza protesica ai disabili, è stato condotto dal ministero della salute nel marzo 2010, ma, anche in tale occasione — come è noto alla Commissione — le valutazioni del ministero dell'economia e delle finanze circa la maggiore spesa indotta dal provvedimento a carico del Servizio sanitario nazionale hanno portato alla sospensione dell'*iter* di approvazione.

Con specifico riferimento alle problematiche relative all'aggiornamento delle tariffe degli « ausili su misura », segnala che il ministero della salute procederà a tale compito successivamente all'entrata in vigore del nuovo nomenclatore, con la procedura e in base ai criteri generali fissati dal decreto legislativo n. 502 del 1992, che fanno riferimento ai costi di produzione, anche se non si esclude di tener conto di stime e confronti con le realtà dei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea.

A questo proposito, e in relazione alle segnalazioni specifiche riportate nelle ri-

soluzioni in esame sul vigente sistema tariffario, reputa opportuno ricordare che, ad oggi, il regime di remunerazione tariffaria per i fornitori opera solo ed esclusivamente per i dispositivi e gli ausili « su misura » inclusi e descritti nell'elenco n. 1 del nomenclatore, mentre per gli ausili degli elenchi numeri 2 e 3 (« di fabbricazione standard o di serie »), è espressamente previsto il ricorso al mercato, attraverso l'indizione delle ordinarie procedure pubbliche di acquisto che, se correttamente applicate, riducono sensibilmente gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Preannuncia quindi che nella proposta di aggiornamento del nomenclatore, un elemento di particolare rilevanza sarà costituito dal trasferimento, dall'elenco degli ausili « su misura » all'elenco degli ausili di serie, di un buon numero di ausili indiscutibilmente di produzione industriale, che potranno, quindi, essere sottratti al regime di remunerazione a tariffa ed essere acquistati dalle Aziende sanitarie locali con le ordinarie procedure concorrenziali.

Ritiene inoltre opportuno precisare, con particolare riferimento all'impegno di cui alla risoluzione del deputato Grillo e altri di inviare una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sulla reale spesa annuale sostenuta dalle amministrazioni pubbliche statali e locali per il rimborso ai rivenditori di protesi e ausili per disabili, che il ministero della salute dispone dei dati da modello di rilevazione trimestrale e consuntivo del conto economico, trasmessi al Nuovo sistema informativo sanitario a partire dal 2012. Precisa che tuttavia da una recente indagine risulta che alcune regioni e province autonome riportano in questa voce specifica del conto economico non solo i rimborsi ai fornitori di protesi ed ausili, ma impropriamente anche i costi di acquisto; pertanto, i dati potrebbero risultare non perfettamente confrontabili tra una realtà locale e l'altra.

Richiamando, quindi, l'intervento del Ministro Lorenzin, svolto nel corso dell'audizione tenutasi il 31 luglio 2013 presso la Commissione straordinaria per

la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, con il quale ha inteso rassicurare sulla volontà di inserire la proposta di aggiornamento del nomenclatore in una delle prossime iniziative di politica sanitaria da concordare con le regioni, precisa che una sede adeguata per il confronto sulla tematica è costituita dal nuovo Patto per la salute, in fase avanzata di elaborazione. Infatti, nell'ambito dei lavori per la predisposizione di tale nuovo Patto per la salute, il ministero della salute, il ministero dell'economia e delle finanze e le regioni hanno condiviso l'obiettivo di pervenire all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e di predisporre in tempi brevi anche i nuovi elenchi delle protesi, ortesi ed ausili tecnologici che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone disabili.

Precisa, inoltre, con specifico riguardo all'impegno di ricostituire la Commissione unica dei dispositivi medici, contenuto nella risoluzione presentata dal deputato Miotto e altri, che il ministero della salute, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, sta provvedendo a riorganizzare gli organismi collegiali operanti presso il ministero della salute, evidenziando comunque che fino all'insediamento dei nuovi organismi, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso provvedimento, sono prorogati gli organismi già operanti.

Per quanto attiene al processo di monitoraggio dei consumi, comunica che è già in corso un lavoro svolto in modo congiunto tra ministero della salute, regioni e province autonome e Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), che ha permesso di avviare il processo di monitoraggio dei consumi e di messa in trasparenza del settore. Ciò ha reso possibile alle regioni e alle aziende sanitarie un patrimonio di informazioni che consente di analizzare i dati di spesa per dispositivi medici e assicurare strumenti di autovalutazione e controllo, fino alla condivisione di quelli che effettivamente possono essere considerati prezzi di riferi-

mento per futuri acquisti o elementi per rinegoziare i contratti in essere, ove possibile.

Alla luce delle considerazioni svolte, per quanto attiene ai primi due impegni richiesti nella risoluzione n. 7-00233 Miotto e altri, esprime una valutazione favorevole, mentre non ritiene di poter accogliere il terzo impegno, nella parte in cui prevede che si debba pervenire all'adozione del decreto di aggiornamento del nomenclatore entro il 31 marzo prossimo, in considerazione sia della prossimità della data prospettata sia della complessità della manovra di politica sanitaria in corso, che si perfeziona, come già evidenziato, nell'ambito dell'adozione del nuovo Patto per la salute.

Infine, con riguardo alla risoluzione n. 7-00288 Grillo e altri, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere tutti gli impegni ivi contenuti.

Paola BINETTI (PI) sottolinea come sarebbe un segnale positivo se la Commissione riuscisse ad approvare una risoluzione unitaria, che in quanto tale costituirebbe uno strumento senz'altro più efficace. In termini più generali, rileva che il punto principale di cui tenere conto sia dato dalla concretezza dell'impegno che deve essere assicurato da parte del Parlamento e del Governo dinanzi alle tante e rilevanti questioni emerse attraverso le risoluzioni in oggetto, le mozioni sulle malattie rare in corso di esame in Assemblea nonché il disegno di legge presentato dal Governo al Senato, recante deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di sicurezza degli alimenti, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie (A.S. 1324).

Richiama, poi, le considerazioni svolte dai presentatori delle risoluzioni in esame circa la situazione paradossale che si viene a creare per cui determinati presidi hanno un costo se acquistati da un'azienda sanitaria locale e un costo più basso se invece vengono acquistati privatamente dai soggetti interessati presso i negozi di articoli sanitari.

Con riferimento al progressivo aumento dei costi di protesi e ausili tecnologici, ritiene che tale questione vada affrontata connettendola al tema del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, in modo tale che il ministero dell'economia e delle finanze si assuma la propria parte di responsabilità.

Andrea CECCONI (M5S) richiama l'intervento svolto in Assemblea nella giornata di ieri, in occasione della discussione delle mozioni in malattie rare, nel corso della quale ha stigmatizzato la prassi per cui nella maggior parte dei casi il Governo disattende gli impegni assunti attraverso gli atti di indirizzo – si tratti di mozioni, di risoluzioni o di ordini del giorno – andando spesso addirittura nella direzione opposta. Pertanto, ringraziando il sottosegretario De Filippo per aver accolto tutti gli impegni contenuti nella risoluzione presentata dalla collega Grillo, auspica che nel caso di specie il parere favorevole espresso dal Governo si traduca in atti concreti. A tal proposito, evidenzia come si tratti di un'esigenza improcrastinabile, in quanto ci si basa ancora su un nomenclatore tariffario risalente al 1999, in cui i costi sono espressi in lire. Precisa che, anche se tale aggiornamento dovesse tradursi in ulteriori spese, reputerebbe comunque necessario procedere in tale direzione, visto che si tratta di garantire alle persone disabili ausili e protesi indispensabili alla loro vita.

Inoltre, con riferimento alla connessione, evidenziata dal sottosegretario De Filippo, tra l'aggiornamento del nomenclatore tariffario e il nuovo patto per la salute, ricorda di avere più volte rivolto sollecitazioni affinché il ministro Lorenzin riferisca alla Commissione circa lo stato di avanzamento dei lavori concernenti la predisposizione del patto per la salute.

Marisa NICCHI (SEL) sottolinea l'importanza degli impegni recati dalle risoluzioni in oggetto, ai quali il Governo dovrebbe dare pronta attuazione, dal momento che, come già rilevato da parte di altri deputati intervenuti precedentemente

nel dibattito, è insostenibile che sia utilizzato ad oggi un nomenclatore adottato nel 1999, con i prezzi espressi in lire. Precisa pertanto che, se la data del 31 marzo, indicata nella risoluzione presentata dal deputato Miotto, sembra troppo ravvicinata, vi è comunque l'esigenza che il Governo pervenga comunque all'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi medici in tempi rapidi.

Con riferimento, poi, all'annuncio concernente l'approvazione del nuovo patto per la salute, evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza da parte del Governo, affinché la Commissione possa essere coinvolta attivamente in tutte le fasi del procedimento. Ritiene che tale esigenza si ponga con maggiore forza nel momento in cui si prospettano tagli al settore della sanità – stando anche al contenuto di un articolo apparso nella giornata odierna sul quotidiano *La Repubblica* –, oltre alla revisione delle modalità di compartecipazione ai *ticket*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, essendosi conclusa la discussione preliminare sulle due risoluzioni, è possibile addivenire alla predisposizione di un testo unificato, stante la presenza di molte parti comuni, ovvero in alternativa mettere in votazione entrambe le risoluzioni, cosa che sarebbe possibile anche nella seduta odierna.

Anna Margherita MIOTTO (PD) assicura la propria disponibilità ad elaborare, insieme alla collega Grillo, una proposta di testo unificato delle due risoluzioni. Precisa tuttavia che, prima di procedere alla votazione di tale testo, reputa necessario che il Governo fornisca i dati richiesti circa le precedenti proposte di modifiche di aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi medici, compresi i rilievi critici formulati dal ministero dell'economia e delle finanze.

Giulia GRILLO (M5S) condivide il metodo prospettato dal deputato Miotto di predisporre una proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame. Si associa

altresì alla richiesta formulata da ultimo al Governo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il provvedimento in titolo.

In sostituzione della relatrice, onorevole Bragantini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna della Commissione per ragioni di salute, fa presente innanzitutto che si tratta di un testo approvato in prima lettura dalla Camera il 4 luglio 2013; nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato, con l'inserimento di nuovi contenuti, tra cui una delega per la depenalizzazione (articolo 2).

Segnala altresì che la Commissione di merito ha respinto tutti gli emendamenti presentati, non apportando, dunque, ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Entrando nel merito del contenuto, e soffermandosi in particolare sulle disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione affari sociali, segnala l'articolo 1, che prevede una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, da operare essenzialmente attraverso l'eliminazione dell'attuale pena dell'arresto e l'introduzione nel codice penale di pene detentive non carcerarie (articolo 1, comma 1, lett. *i*) e *l*)).

Rileva quindi che tra i principi e criteri direttivi della delega il Senato ha aggiunto quello per cui per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, che può svolgersi, tra l'altro, presso organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, stabilendo che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore.

Richiama poi l'articolo 3 (ex articolo 2, modificato dal Senato), che reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, introducendo tre articoli dopo l'articolo 168 del codice penale. In particolare, il nuovo articolo 168-*bis*, al secondo comma, prevede che la messa alla prova – che può essere richiesta dall'imputato non più di una volta in relazione a reati minori, puniti con la pena pecuniaria ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni – comporti tra l'altro l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Si prevede altresì che la concessione della messa alla prova sia subordinata anche alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo consiste in una

prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Anche in questo caso, la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Cita quindi l'articolo 4 (*ex* articolo 3, modificato solo in parte dal Senato), che introduce nel libro VI del codice di procedura penale il titolo *V-bis* «Della sospensione del procedimento con messa alla prova», che detta le disposizioni processuali relative a tale istituto (articoli da *464-bis* a *464-novies*).

Richiama poi, per completezza, gli articoli 5 (*ex* articolo 4) e 7 (*ex* articolo 6), non modificati nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato, concernenti rispettivamente le attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova — svolte dagli uffici locali dell'esecuzione

penale esterna del Ministero della giustizia — e l'obbligo per il Ministro della giustizia di riferire alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento della pianta organica delle predette strutture, nonché in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Segnala, infine, l'articolo 8 (*ex* articolo 7, in parte modificato dal Senato) che prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità.

In considerazione del fatto che il provvedimento in oggetto viene esaminato dalla Camera in seconda lettura e che le modifiche apportate dal Senato sono di entità contenuta con specifico riferimento alle parti di competenza della XII Commissione, propone di esprimere parere favorevole, rimettendosi comunque alle eventuali considerazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	203
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	203

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	207
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	207

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura.

Al riguardo, rileva che l'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). In primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per

l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1, che dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni per finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. Alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Si ricorda che presupposto d'imposta per la TASI (articolo 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti: fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU); aree edificabili definite a fini IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, come sarà più dettagliatamente specificato in seguito.

La norma in esame precisa che sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del decreto

legislativo n. 504 del 1992, e cioè: *b*) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera); *c*) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d*) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e*) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f*) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i*) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera *h*) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera *f*) esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli.

Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

L'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera *b*) del comma 1 dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere *c*) e *d*) del comma 2

modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

La lettera *e*) del comma 1 – mediante abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 – è volta ad esentare dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La lettera *f*) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili.

Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame: rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

La lettera *g*) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

La lettera *h*) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocare il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei

conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti vigenti, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013.

L'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010. Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.

L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, fatta salva la provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto.

L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo (del comune risultante dalla fusione). Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene in tema di applicazione dei fabbisogni *standard* ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Il comma 5 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.

L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e

in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data) sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).

Il comma 2 differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1, è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla *spending review*, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del « cratere ».

Infine l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati

e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge n.126 del 2013 e del decreto-legge n.151 del 2013, non convertiti in legge entro i termini costituzionali.

Si riserva conclusivamente di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Filippo GALLINELLA (M5S), ricordando che la TASI è diretta al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni e incorpora anche una quota dell'IMU, chiede chiarimenti sul regime della TASI per i fabbricati rurali strumentali.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver dato atto della presenza dei deputati Catanoso, Ferrari e Lupo, in quanto impossibilitati per motivi tecnici alla registrazione elettronica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 marzo 2014.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	208
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	208

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. COM(2013)917 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma «Aria pulita» per l'Europa. COM(2013)918 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. COM(2013)919 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE. COM(2013)920 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	212

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	219
<i>ERRATA CORRIGE</i>	222

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Com-

missione i deputati Floriana Casellato, Khalid Chaouki, Francantonio Genovese, Giampiero Giulietti, Dario Nardella, Pina Picierno e Chiara Scuvera mentre hanno cessato di farne parte i deputati Pier Paolo Baretta, Gianpiero Bocci, Filippo Crimi, Carlo Dell'Aringa, Stefano Fassina, Sandro Gozi e Giovanni Legnini.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del

regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della XIV Commissione, limitatamente ai profili di compatibilità comunitaria, delinea il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, applicabile dal 1° marzo 2013.

L'articolo 31 del Regolamento UE prevede che gli Stati membri stabiliscano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. L'obiettivo è quello di garantire livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri nel trasporto di passeggeri effettuato per mezzo di autobus, settore costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

Il provvedimento è emanato sulla base della delega contenuta nella legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), che prevede la possibilità di adottare, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 settembre 2015), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea (4 settembre 2013), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Segnala che la Commissione europea ha inviato il 23 gennaio 2014 una lettera di messa in mora all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per il mancato

rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione delle misure nazionali di attuazione previste dal Regolamento UE n. 181/2011 (procedura di infrazione n. 2013/2260). Il termine per la trasmissione della risposta da parte delle autorità italiane è fissato in due mesi e scadrà il 28 marzo 2014. Il 22 marzo 2013 la Commissione ha avviato il caso EU PILOT n. 4842/13/MOVE, invitando le autorità italiane ad esprimersi circa l'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011. L'11 settembre 2013 le autorità italiane hanno informato la Commissione che era in corso di elaborazione un progetto di decreto legislativo e che, fino alla designazione dell'Autorità dei Trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento, sarebbe stata la Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero dei Trasporti ad esercitare tale funzione. Il 13 gennaio 2014 le autorità italiane hanno inviato alla Commissione uno schema di decreto legislativo i cui tempi di approvazione non erano peraltro chiaramente individuati. In ogni caso, la Commissione ritiene che l'Italia già sia venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 12, 28 e 31 del regolamento (UE) n. 181/2011 per varie ragioni. In primo luogo, essa ha avuto due anni di tempo per adottare le misure nazionali necessarie per l'applicazione del regolamento e qualsiasi ritardo configura di per sé una violazione. Inoltre, i diritti che il Regolamento UE n. 181/2011 mira a garantire non sono stati efficacemente tutelati perché, sebbene i passeggeri possano presentare reclami alla Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero dei Trasporti, non sono state fissate norme procedurali per il trattamento di tali reclami, né è stato previsto nella legislazione italiana un regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del regolamento. Infine, i diritti garantiti dal regolamento sono compromessi dall'assenza di stazioni di autobus designate.

Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda che

l'azione dell'Unione nel settore del trasporto con autobus, come esplicitato nei criteri generali del Regolamento UE n. 181/2011, mira a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, comparabile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare quello di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Si dovrebbe ridurre in particolare il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo significativo. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate in un modo accessibile a tutti i passeggeri. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero usufruire di tali servizi a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Occorre quindi stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio.

Il Regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari (con una frequenza determinata, su un itinerario determinato, con imbarco o sbarco dei passeggeri presso fermate prestabilite) con partenza o arrivo in uno Stato membro e con una distanza del servizio pari o superiore a 250 km, nonché ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali (relativi a gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso), ma con l'esclusione di alcune norme tra cui quelle relative ai passeggeri con mobilità ridotta.

Qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, il regolamento prevede che si applichino solo le seguenti disposizioni: divieto di discrimi-

nazione in base alla cittadinanza nelle condizioni contrattuali e nelle tariffe; diritto al trasporto per le persone a mobilità ridotta e senza oneri aggiuntivi; possibilità di rifiutare il trasporto ad una persona a mobilità ridotta solo per motivi tassativamente individuati dal regolamento; obbligo di formazione per il personale conducente e non che opera a contatto con il pubblico sulla disabilità e l'assistenza, con possibile deroga per soli 5 anni; risarcimento per danneggiamenti di sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità; diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, reclami e trasmissione dei reclami.

Passando alla descrizione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, ricorda che gli articoli da 1 a 4 contengono le disposizioni generali, riguardanti l'ambito di applicazione e le definizioni, in linea con quanto previsto dal Regolamento, nonché l'individuazione dell'organismo nazionale di controllo e il procedimento generale per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento è l'Autorità dei Trasporti, che adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del regolamento. Le funzioni assegnate all'Autorità sono di vigilanza e di accertamento delle violazioni al fine di irrogare le sanzioni previste, nonché di valutazione dei reclami relativi ai servizi regolari, anche relativi ai servizi di competenza regionale e locale. A tali fini l'Autorità ha il potere di acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dai gestori delle stazioni e da qualsiasi soggetto interessato e può anche effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. È inoltre prevista la presentazione di una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno, sull'applicazione del Regolamento e sulla relativa attività dell'Autorità. Si prevede infine che siano destinati all'Autorità dei Trasporti i proventi delle sanzioni previste dal decreto. Nella Re-

lazione governativa la norma viene giustificata in ragione dell'Autonomia finanziaria di cui gode l'Autorità.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, lo schema rinvia ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, contenuti nella legge n. 689 del 1981.

Nel Capo II (articoli da 5 a 17) dello schema vengono individuate le sanzioni amministrative pecuniarie, sia in materia di contratto di trasporto che per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo.

Sono previste sanzioni pecuniarie nelle seguenti fattispecie:

condizioni contrattuali discriminatorie in base alla cittadinanza dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione;

manca di assistenza per le esigenze pratiche ed immediate dei passeggeri in caso di incidente;

violazione del diritto al trasporto consistente nel rifiuto di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o di far salire a bordo una persona a mobilità ridotta, salvo il caso delle eccezioni previste dall'articolo 10 par. 1 del Regolamento;

offerta di biglietti e prenotazioni con oneri aggiuntivi a persone con mobilità ridotta;

manca di previsione da parte del vettore o dell'ente gestore della stazione di condizioni di accesso non discriminatorio per persone con mobilità ridotta;

manca di informazioni relative alle condizioni di accesso per i disabili messe a disposizione dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni materialmente o su Internet, in formati accessibili su richiesta;

manca di distribuzione su richiesta del passeggero con ridotta mobilità delle informazioni sulle condizioni di accesso e

indisponibilità, su richiesta del passeggero, delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto;

violazione dell'obbligo di prestare gratuitamente assistenza nelle stazioni di autobus e a bordo degli autobus alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

violazione degli obblighi di formazione del personale, sia conducente che non, sulla disabilità e l'assistenza;

manca di continuazione del servizio con un altro veicolo o reinstradamento con trasporto alla stazione più vicina, nel caso l'autobus diventi inutilizzabile durante il viaggio o nel caso di cancellazione o ritardo superiore a 120 minuti;

violazione degli obblighi di informare quanto prima i passeggeri, anche a mobilità ridotta, delle cancellazioni e dei ritardi, comunque entro 30 minuti dalla partenza prevista e comunicando non appena possibile il nuovo orario previsto;

violazione degli obblighi di assistenza in caso di viaggi di durata superiore a tre ore;

violazione del diritto a ricevere per tutta la durata del viaggio informazioni adeguate sul viaggio;

violazione del diritto a disporre di informazioni sui diritti dei passeggeri;

manca di istituzione di un sistema per il trattamento dei reclami;

manca di notifica ai passeggeri dell'esito dei reclami

Il capo III (articoli 18 e 19) contiene disposizioni transitorie e finali.

In particolare l'articolo 18 prevede il rinvio dell'applicazione del Regolamento UE, limitatamente ad alcune disposizioni.

Il comma 1 esclude dall'applicazione del regolamento, fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali con distanza prevista pari o superiore a 250 km, fatte salve alcune disposizioni. Ricordo che tale facoltà è concessa dal Regolamento UE, che prevede espressamente la possibilità di

escludere, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni e che le esclusioni possono essere concesse a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (1° marzo 2013) per un periodo non superiore a quattro anni (quindi fino al 1° marzo 2017), rinnovabile una volta.

Il comma 2, in linea con la possibilità di deroga consentita dal Regolamento UE, dispone che sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari nazionali e internazionali tra l'Italia e Paesi dell'UE, dello SEE e della Confederazione Elvetica, per quanto riguarda l'obbligo di formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità del personale conducente e non che opera a contatto con il pubblico.

Il comma 3 esclude, fino al 28 febbraio 2017, dall'applicazione del regolamento i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia e uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (con l'eccezione della Confederazione elvetica). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere disposta una proroga del periodo di esclusione, non oltre però il 28 febbraio 2021. Anche in questo caso, la possibilità di deroga e del suo rinnovo è consentita dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento.

L'articolo 19, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore, con particolare riferimento ai destinatari delle disposizioni del Regolamento n. 181/2011. Sulla base di quanto illustrato sembrerebbe che le norme si applichino – oltre che alle aziende che effettuano distanze di servizio superiori a 250 km, nonché ai servizi occasionali – anche alle imprese di piccole dimensioni, che si spostano su tratte inferiori ai 250 km. Si chiede se anche in questo caso vi sia un obbligo di adeguamento alle numerose prescrizioni, ciò che implicherebbe anche, in molti casi, il rinnovo del parco macchine, la frequenza di corsi di aggiornamento, ecc.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, conferma che le previsioni del regolamento trovano applicazione anche nei confronti degli operatori che effettuano trasporti inferiori ai 250 km, ma solo con riferimento alle disposizioni riguardanti la parità di accesso, ivi compreso l'obbligo di garantire il diritto al trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

COM(2013)917 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma «Aria pulita» per l'Europa.

COM(2013)918 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

COM(2013)919 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE.

COM(2013)920 final.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatore*, ricorda che il pacchetto di misure relativo alla qualità dell'aria comprende una Comunicazione recante il programma europeo per la qualità dell'aria e tre proposte legislative relative, rispettivamente, all'adesione dell'Ue alle modifiche al protocollo di Göteborg del 1999 in materia di acidificazione, alla limitazione delle emissioni originate da impianti di combustione medi e alla riduzione delle emissioni nazionali di alcune sostanze inquinanti.

La presentazione del pacchetto risponde all'obiettivo di dare seguito agli obblighi discendenti dalle modifiche del richiamato Protocollo e, più in generale, di colmare una serie di lacune nella legislazione già adottata dall'UE per la lotta all'inquinamento atmosferico.

La normativa in vigore ha indubbiamente contribuito al raggiungimento di risultati positivi: tra il 1990 e il 2010 si è determinata una consistente riduzione delle emissioni che ha attenuato il problema delle piogge acide nell'UE (acidificazione). Le riduzioni delle emissioni sono dovute all'applicazione delle disposizioni dell'UE sulle emissioni di zolfo dai grandi impianti di combustione (LCP), e al combustibile a basso tenore di zolfo per il trasporto su strada, che ha consentito l'uso di convertitori catalitici, dall'euro 4 in poi. Tra il 2000 e il 2010 è stato ridotto di circa il 20 per cento anche l'impatto del particolato sulla salute.

Al tempo stesso, nel documento di lavoro che accompagna il pacchetto viene sottolineato che nel 2010 i decessi prematuri annui imputabili all'inquinamento atmosferico sono stati pari a oltre 400.000 e il 62 per cento della superficie dell'UE è stata esposta all'eutrofizzazione. I costi esterni in termini di impatto sulla salute vengono stimati, con uno scarto molto ampio, tra 330 e, addirittura, 940 miliardi di euro. I danni economici diretti comprendono 15 miliardi di euro per le giornate lavorative perse, 4 miliardi di euro di

spese sanitarie, 3 miliardi di euro di perdite di resa delle colture e 1 miliardo di euro di danni agli edifici.

Le due principali cause della persistenza di queste forti criticità sono identificate dalla Commissione, in primo luogo, nelle gravi violazioni delle norme relative alla qualità dell'aria: un terzo della « zone di gestione della qualità dell'aria » dell'UE supera i limiti fissati per il particolato (PM10) e un quarto quelli per il biossido di azoto (NO2). In secondo luogo, la Commissione denuncia inadeguatezza a conseguire gli obiettivi, dimostrata dalle proiezioni a medio termine, della legislazione vigente, anche se pienamente applicata: le proiezioni indicano che, nel 2020, si registrerebbero ancora 340.000 morti premature dovute al PM2,5 e all'ozono troposferico.

Con riferimento al primo punto, le principali violazioni della normativa europea sono riferibili:

ai veicoli diesel, le cui emissioni medie stimate di NOX in condizioni reali di guida hanno superato i valori limite stabiliti;

alla combustione di carburanti solidi domestici, che causa il superamento dei valori limite dell'inquinamento locale (specialmente in talune aree geografiche, in cui tale fattore si combina con una particolare topografia che impedisce un'efficace dispersione; è il caso, ad esempio, di Milano, Madrid, Barcellona e Londra);

allo scarso coordinamento tra l'azione nazionale e locale e alla carenza di capacità a livello regionale e locale.

Quanto alla scarsa possibilità di conseguire gli obiettivi fissati, la Commissione indica le direzioni che bisogna seguire:

incidere sui settori che meno hanno contribuito alla riduzione delle emissioni di particolato o di ozono (ad esempio agricoltura, impianti di combustione di

medie dimensioni, macchine mobili non stradali e trasporto marittimo internazionale);

al settore agricolo, responsabile del 90 per cento delle emissioni di ammoniaca e principale fattore di eutrofizzazione;

considerare la necessità di un approccio non solo a livello nazionale ma anche gli aspetti transnazionali, che sono considerevoli.

Le proposte in esame, alla luce di tali elementi di criticità e degli obblighi posti dalle modifiche al Protocollo sopra indicato, mirano, in particolare, a garantire la conformità alle vigenti politiche in materia di qualità dell'aria e la coerenza rispetto agli impegni internazionali entro il 2020 ed a conseguire un'ulteriore diminuzione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente entro il 2030, riducendo, rispetto al 2005, del 52 per cento della mortalità prematura dovuta al particolato e all'ozono e del 35 per cento la superficie di ecosistemi che supera i limiti di eutrofizzazione. L'effetto indotto di tali riduzioni è stato quantificato dalla Commissione in circa 40 miliardi di euro annui, a cui si aggiungono i notevoli benefici ambientali legati alla riduzione dei danni agli ecosistemi, difficili da monetizzare.

L'esame del pacchetto presenta una particolare rilevanza, in ragione della delicatezza della materia, che concerne direttamente la salute umana oltre alla qualità dell'ambiente, e, al tempo stesso, dell'impatto che le misure proposte potrebbero comportare sul sistema produttivo e sull'ordinamento italiano. Ai fini dell'esame presso la XIV Commissione si tratta soprattutto di verificare se i parametri fissati nelle proposte e gli obblighi posti in capo alle amministrazioni pubbliche e alle imprese siano effettivamente giustificati dagli obiettivi sopra richiamati. A questo riguardo va evidenziato che il Governo ha trasmesso alle Camere il 27 gennaio scorso la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, fornendo numerosi elementi di valutazione rilevanti sui provvedimenti

contenuti nel pacchetto, relativi sia al merito sia ai profili di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riferimento innanzitutto al programma « Aria pulita per l'Europa », esso stabilisce la strategia complessiva perseguita mediante il pacchetto in esame, fissando gli obiettivi da conseguire, a breve, a medio termine e oltre il 2030, e, contestualmente, indica le misure necessarie a raggiungerli. Alcuni di questi obiettivi sono conseguibili mediante la piena applicazione o la revisione delle disposizioni già vigenti (tra cui la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sulle emissioni industriali – DEI) mentre per altri la Commissione propone nuove misure legislative, oggetto del pacchetto, nonché la prosecuzione della collaborazione internazionale e la promozione della ricerca e dell'innovazione. Con riguardo a tale ultimo profilo, il programma ricorda che all'elaborazione di nuove tecnologie che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni sono dedicate apposite risorse nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE « Orizzonte 2020 ». Al successo delle azioni nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie la Commissione annette la possibilità di crescita economica, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento della competitività delle imprese europee sul mercato internazionale.

Il programma prevede, infine, il riesame, ogni cinque anni, dei progressi effettuati e dei risultati raggiunti verso gli obiettivi 2030 sopra indicati. In occasione del primo riesame, previsto entro il 2020, sarà valutata anche l'opportunità di ulteriori interventi sulle norme relative alla qualità dell'aria ambiente.

Quanto alla proposta di decisione sull'emendamento al protocollo del 1999, si prevede l'adesione dell'Unione europea alla modifica del protocollo del 1999 allegato alla convenzione delle Nazioni unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

La convenzione, stipulata nel 1979 sull'inquinamento sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente nei paesi dell'UNECE, con una particolare attenzione all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

La convenzione è stata firmata a nome della Comunità economica europea a Helsinki il 14 novembre 1979 ed è stata ampliata da otto protocolli, compreso il Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Tale protocollo stabilisce limiti nazionali che ciascuna parte contraente deve rispettare entro il 2010 e successivamente, per i quattro inquinanti atmosferici di seguito indicati: zolfo (principalmente biossido di zolfo, SO₂), ossidi di azoto (NO_x), ammoniaca (NH₃) e composti organici volatili diversi dal metano (COV). Per sostenere il conseguimento dei limiti nazionali di emissione, gli allegati del protocollo stabiliscono valori limite di emissione per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte alla fonte da categorie pertinenti di fonti fisse e mobili.

Nel 2012 sono state adottate modifiche al testo del protocollo e dei suoi allegati e sono stati aggiunti due nuovi allegati (X e XI), che introducono:

nuovi impegni di riduzione delle emissioni, da realizzare entro il 2020 e successivamente, per i quattro inquinanti atmosferici nonché per il particolato sottile (PM_{2,5});

la riduzione delle emissioni per il particolato carbonioso (una componente del particolato, inquinante atmosferico di breve durata);

l'aggiornamento i valori limite di emissione fissati negli allegati del proto-

collo, introduce nuove norme sul contenuto di composti organici volatili non metanici nei prodotti;

l'obbligo di comunicazione in carico alle parti per quanto concerne le emissioni di inquinanti atmosferici nonché i progressi compiuti nei settori della tecnologia e della ricerca.

Con riferimento alle proposte di direttiva sui limiti nazionali di emissione sugli impianti di combustione medi, ricorda che la prima proposta, che consta di 18 articoli e 6 allegati, abroga la direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici: biossido di zolfo – SO₂; ossidi di azoto – NO_x; composti organici volatili non metanici – COVNM; ammoniaca – NH₃) e detta una nuova disciplina, incisivamente modificata, da applicare alle emissioni nazionali (comprendendo anche due nuovi fattori inquinanti, il particolato fine – PM_{2,5} – e il metano – CH₄); in particolare, essa prevede, entro il 2020, il recepimento dei nuovi obblighi concordati nell'ambito del protocollo di Göteborg modificato; per il 2025, sono previsti obblighi di riduzione intermedi per mantenere la traiettoria verso il 2030.

Ai sensi della proposta, la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti (la cui lista è rinviata ad apposito allegato) è disciplinata dai singoli Stati con l'adozione di un programma nazionale di controllo (articolo 6), da aggiornare periodicamente, che dovrebbe contenere almeno le informazioni elencate nell'allegato II, quelle sulla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso nonché, eventualmente, le misure specifiche per ridurre le emissioni di PM_{2,5} e NH₃ da parte del settore agricolo. Prima del loro completamento, i programmi nazionali dell'inquinamento atmosferico devono essere sottoposti ad una consultazione pubblica.

Il successivo articolo 7 impegna gli Stati membri a monitorare le emissioni di inquinanti atmosferici e a preparare e aggiornare, in linea con gli obblighi e gli orientamenti istituiti dalla Convenzione

sull'inquinamento atmosferico a grande distanza, inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, accompagnati da una relazione d'inventario. Tali inventari sono verificati periodicamente dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri (articolo 9).

Gli adempimenti previsti dalle norme in esame, peraltro indicati in termini molto puntuali, potrebbero determinare effetti onerosi sugli Stati membri, soprattutto quelli in ritardo nel processo di riduzione e controllo delle emissioni. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari per la verifica dell'intensità di tali effetti sull'ordinamento italiano, con riferimento agli aspetti finanziari, strutturali e di personale, nonché le ricadute prevedibili sulle imprese e i cittadini. La proposta di direttiva stabilisce anche:

l'obiettivo di una riduzione del 27 per cento dell'ammoniaca tra il 2020 e il 2030 nonché una serie di misure relative alle fonti di cui gli Stati membri devono tenere conto nell'elaborazione dei programmi nazionali. Molte di queste misure sono applicabili alle piccole aziende agricole, cui gli Stati membri possono garantire un sostegno tramite l'assegnazione di risorse adeguate nell'ambito dei Fondi di sviluppo rurale;

incentivi per la riduzione delle emissioni di zolfo del trasporto marittimo nell'Unione europea, prevedendo la possibilità di detrarli dagli obblighi di riduzione delle emissioni provenienti dalle fonti terrestri per il 2025 e il 2030.

La proposta di direttiva concernente gli impianti di combustione medi (quelli con una capacità termica compresa tra 1 e 50 MW), è volta a colmare la principale lacuna della legislazione UE. Gli impianti di combustione medi – circa 142.986 nell'UE – sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.) e costituiscono un'importan-

tante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato. Le emissioni di inquinanti atmosferici originate da tali impianti non sono tuttavia disciplinate a livello dell'UE.

La proposta – che consta di 17 articoli e sette allegati – dispone che gli Stati membri assicurino la conformità degli impianti nuovi ai limiti fissati entro un anno dalla entrata in vigore della normativa di recepimento e che gli impianti esistenti siano adeguati entro il 2025.

La Commissione sottolinea di aver mantenuto gli oneri amministrativi derivanti dalla proposta al livello più basso possibile, tenendo conto in particolare della situazione delle PMI. Appare a questo riguardo opportuno che il Governo chiarisca se il sistema di ispezioni a cura dell'autorità competente delineato dalla proposta di direttiva corrisponda a quello previsto dall'articolo 288 del decreto legislativo n. 152/2006 (che reca la disciplina italiana sugli impianti civili di combustione piccoli e medi) che precisa il limite delle risorse a legislazione vigente.

Ai fini della valutazione del rispetto dei principi sulle competenze (attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità) assumono rilievo essenzialmente le due proposte di direttiva, essendo la decisione sull'accettazione della modifica del Protocollo del 1999 conseguente al fatto che l'UE è già parte di tale Protocollo.

La base giuridica delle due proposte di direttiva è costituita correttamente dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi elencati dall'articolo 191. Si tratta, in particolare, della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Con specifico riferimento alla conformità delle proposte rispetto al principio di sussidiarietà, nelle relazioni illustrative la Commissione rileva che le due proposte di direttiva perseguono obiettivi non possono essere realizzati dagli Stati membri unilateralmente. Infatti, l'azione dell'UE continua ad essere necessaria per via del carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosferico e del ruolo di alcuni prodotti che deve essere controllato a livello UE per motivi legati al mercato interno.

Con riferimento alla proposta di direttiva sugli impianti di combustione medi, il Governo, nella richiamata relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sottolinea, in primo luogo, il fatto che l'Italia già dispone di una regolamentazione volta alla limitazione delle emissioni dagli impianti medi, introdotta nel 1988 e, ad oggi, contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006. Inoltre, rileva la conformità della proposta ai principi di attribuzione, per la corretta individuazione nell'articolo 191 TFUE della base giuridica, nonché, in generale, ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tuttavia, è in corso di approfondimento l'esame del rispetto del principio di sussidiarietà della disposizione che introduce l'obbligo di fissare specifici valori limite di emissione più severi da applicare agli impianti ubicati in zone con problemi di qualità dell'aria. Ad avviso del Governo, tale disposizione potrebbe non tenere in debito conto le specificità locali ed entrare in contrasto con il principio generale che sia l'autorità competente a dovere individuare le misure più efficaci, anche alla luce di una valutazione costi/benefici. Potrebbe essere questo uno dei punti su cui si concentrerà l'attività negoziale dell'Italia.

Anche sulla proposta di direttiva che limita le emissioni nazionali (COM(2013)920), il Governo mette in luce la generale conformità della proposta ai principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Tuttavia, il Governo ravvisa l'esistenza di talune norme che necessitano

di un successivo approfondimento al fine di verificarne l'effettivo rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Per esempio, il Governo esprime il dubbio che l'eccessivo dettaglio dell'articolo 6 relativo alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di controllo non sia effettivamente compatibile con l'autonomia degli Stati membri e, pertanto, possa non essere conforme al principio di sussidiarietà; sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, l'effettiva raggiungibilità ed onerosità degli obiettivi per il 2030, ad avviso del Governo, necessitano di ulteriori analisi attraverso i sistemi modellistici nazionali e dovrà essere oggetto dei prossimi negoziati.

Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione rileva che le due proposte di direttiva lasciano sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità di applicazione; pertanto esse risultano, ad avviso della Commissione, conformi al principio.

Con specifico riguardo all'obbligo degli Stati membri di fornire informazioni riguardo all'attuazione delle due direttive, la Commissione riconosce che ciò potrebbe costituire un ulteriore onere amministrativo ma sottolinea che esso sarebbe proporzionato all'obiettivo di garantire l'efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi delle direttive.

Nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234, il Governo formula – oltre alle osservazioni già richiamate in merito ai profili di sussidiarietà e proporzionalità – una valutazione positiva sulla proposta di direttiva sugli impianti medi di combustione in quanto essa costituisce un ulteriore supporto per l'adeguamento dell'Italia, nei confronti della quale sono state avviate in passato numerose procedure di infrazione, ai parametri europei, ed appare in linea con l'interesse nazionale.

Le future attività negoziali dell'Italia potrebbero riguardare aspetti secondari della proposta, come il *reporting* dei dati e la previsione di un sistema di controllo.

Le risorse per l'effettiva applicazione della nuova normativa, ad avviso del Governo, potrebbero provenire dal programma LIFE e dai fondi strutturali.

Quanto al contenuto della proposta che limita le emissioni nazionali, il Governo mette in luce taluni profili problematici che non sembrerebbero coerenti con le finalità della direttiva o che potrebbero portare ad aggravii nella sua applicazione:

della lista degli inquinanti (Allegato I), molto più ampia di quella del protocollo di Göteborg;

della tempistica della predisposizione e dell'aggiornamento con cadenza biennale del programma nazionale di controllo, che potrebbe comportare l'impossibilità di giungere alla redazione di un programma definitivo e che denotano una scarsa coerenza con le scansioni periodiche delineate dalla direttiva medesima;

della eccessiva ampiezza delle deleghe conferite alla Commissione, per esempio con riferimento ai programmi nazionali di controllo, ad avviso del Governo dettagliati (Allegato III);

del valore di riduzione delle emissioni fissato per il 2030;

della disciplina in materia di *reporting*, che sembra sovrapporsi, con conseguenti possibili aggravii, a quella già vigente e disciplinata dalla convenzione UN/ECE.

L'impatto finanziario della proposta, connesso alla necessità di predisporre un programma di controllo, non è, ad avviso del Governo, quantificabile a questo stadio, essendo necessaria la preventiva individuazione degli obiettivi e dei livelli di responsabilità (Stato, regioni ed enti locali). Analogamente, e per le stesse ragioni, non sarebbe possibile stabilire a priori l'effetto dell'applicazione della direttiva sull'ordinamento nazionale, sui diversi enti di Governo, sulla Pubblica amministrazione. È verosimile, comunque, che i nuovi limiti abbiano un impatto sui cittadini e le imprese di entità da verificare.

L'importanza delle proposte è dimostrato dal fatto che esse sono state esaminate o sono in corso di esame presso il Senato e numerosi altri Parlamenti o Camere nazionali. In particolare, la proposta di decisione per la ratifica all'emendamento al protocollo di Göteborg (è in corso di esame presso i Parlamenti della Repubblica Ceca, della Finlandia, della Germania, della Polonia, della Slovacchia e della Svezia. La Comunicazione recante il Programma europeo per la qualità dell'aria è in corso di esame presso i Parlamenti della Repubblica ceca, della Germania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e della Svezia.

La proposta di direttiva per la limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi è in corso di esame presso i Parlamenti della Repubblica ceca, della Spagna, della Slovacchia, della Finlandia, della Germania, del Belgio, del Portogallo, della Romania, della Polonia, della Svezia e della Croazia. Infine, l'esame della proposta di direttiva per la riduzione delle emissioni nazionali è in corso presso i Parlamenti della Repubblica ceca, della Spagna, della Slovacchia, della Finlandia, della Germania, della Polonia, della Croazia, della Romania, del Belgio, del Portogallo e della Svezia.

La Commissione Territorio e ambiente del Senato ha approvato, rispettivamente il 12 febbraio e 6 marzo scorso, due risoluzioni sulla proposta di direttiva relativa alla riduzione delle emissioni nazionali e su quella relativa agli impianti di combustione medi, nelle quali si evidenzia, tra le altre cose, la necessità di corredare gli strumenti di piano per il miglioramento della qualità dell'aria con la previsione di strumenti, risorse, incentivi fiscali e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli obiettivi previsti.

Osserva in conclusione che l'esame del pacchetto di proposte, alla luce della complessità e delicatezza della materia e dei profili di criticità evidenziati nella relazione tecnica del Governo, richiede un adeguato approfondimento attraverso attività conoscitive. A questo scopo, si potrebbe verificare la possibilità di svolgere

una serie di audizioni congiuntamente alla VIII Commissione Ambiente, competente per il merito, che ha avviato oggi stesso l'esame degli atti.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene necessario che le questioni oggetto degli atti in discussione siano affrontate nella prospettiva della reciprocità con gli Stati extra europei. Appare infatti inutile condurre una battaglia ambientale così severa – che pure è pienamente condivisibile – se oltre i confini europei le medesime regole non vengono rispettate: in tal modo non si aiuta né l'ambiente né i sistemi produttivi nazionali. Il tema della reciprocità deve entrare prepotentemente nell'agenda europea delle politiche ambientali, e non solo con riferimento a paesi come l'India o la Cina, ma anche con riguardo ad alcuni Stati del Sud America e agli stessi Stati Uniti.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chia-

mata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 recante disposizioni in materia di imposte locali (TARI – tributo per i servizi indivisibili comunali e TASI – tassa sui rifiuti), nonché norme di carattere finanziario concernenti gli enti territoriali, tra cui Roma capitale. Ulteriori misure concernono lo svolgimento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le scuole.

Intende innanzitutto segnalare che il disegno di legge fa salvi gli effetti degli atti, dei provvedimenti adottati, degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, entrambi decaduti per decorrenza dei termini di conversione. Gran parte delle disposizioni contenute nei decreti-legge decaduti viene riproposta nel provvedimento in esame.

Prima di passare all'illustrazione sintetica dei principali punti del decreto-legge, ricorda che il provvedimento consta di 21 articoli.

Alcune norme riguardano la materia delle imposte locali. Per finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU (articolo 1, comma 1, lettera a)). Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014. Per le altre tipologie di immobili, per cui l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille. Sono dichiarati esenti dalla TASI (articolo 1, comma 3) gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio nonché gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale,

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché gli immobili già esenti dall'ICI. Sono altresì esclusi dalla TASI i terreni agricoli, mentre sono assoggettate a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva (articolo 2, comma 1, lettere f) e g). L'articolo 1, comma 1, modifica inoltre le modalità di pagamento, accertamento e riscossione di TASI e TARI, rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali restano invece possibili per il pagamento della TARI. Si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Sono esentati dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (articolo 2, comma 1, lettera e))

L'articolo 2, comma 1 concerne la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (cd. rottamazione delle cartelle), i cui termini sono differiti dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014; conseguentemente viene differito al 15 aprile 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.

In materia di *web tax*, il provvedimento elimina l'obbligo, previsto dal comma 33 della legge di stabilità 2014, per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (articolo 2, comma 1, lettera a).

Per quanto riguarda il riequilibrio finanziario degli enti locali, una prima serie di norme è volta a risolvere le criticità finanziarie di alcuni enti locali, aumentando le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocare il dissesto (articolo 3, commi 1-3). A tal fine, oltre a sospendersi le eventuali pro-

cedure esecutive nei confronti dell'ente che abbia proposto ricorso avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, si consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. In pendenza di tale termine, e fino alla conclusione della conseguente procedura, sono altresì sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto. Al comma 4, vengono inoltre integrate le vigenti disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati che consentano di raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari.

Altre misure di carattere finanziario per gli enti territoriali sono contenute nelle disposizioni concernenti la finanza locale, tra cui in particolare: la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente necessari per le finalità istituzionali delle amministrazioni (articolo 2, comma 1, lettera b)); l'introduzione di una procedura per il riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa: procedura nella quale si dispone che regioni ed enti locali devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di specifici piani di riorganizzazione (articolo 4); la facoltà per gli enti locali, al fine di favorirne gli investimenti per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui

e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente (articolo 5); l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, di un importo a titolo di anticipo (pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013) su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogarsi entro il 15 marzo 2014 (articolo 8); la modifica della disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione (articolo 11).

Alcune disposizioni, inoltre, sono di specifico interesse delle province (articolo 10), concernendo le modalità di riparto del Fondo di riequilibrio provinciale per il 2014, nonché la determinazione, per complessivi 1,2 miliardi nel 2014, delle riduzioni delle risorse provinciali per effetto della *spending review*, con esclusione della provincia de L'Aquila. Il medesimo territorio è oggetto altresì di una norma di tutela, volta ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013 (articolo 20). Disposizioni di favore concernono anche i comuni di Venezia e Chioggia (articolo 18), per i quali viene limitata per il 2014 l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, in particolare escludendo l'applicazione del divieto di assunzioni di personale e limitando la riduzione delle risorse ad essi assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Il decreto-legge (articolo 16) interviene poi sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M. La norma interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, introducendo alcune mo-

difiche alla norme previste nella materia dalla legge finanziaria 2010, con le quali: si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché alcune somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede poi, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione.

In materia di trasporti l'articolo 17 del provvedimento reca diversi interventi che: prevedono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale e, nel contempo, consentono a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014; autorizzano il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale; prevedono fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

Infine, con l'obiettivo di prevenire alcune di difficoltà di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, l'articolo 19 proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto

di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, limitatamente ai contratti in essere al 31 dicembre 2013. Inoltre, viene prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

Secondo quanto dispone l'articolo 21, il decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 178 del 12 febbraio 2014, a pagina 322, prima colonna, ultima riga, le parole: « 7.05 » sono sostituite dalle seguenti: « 7.11 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	233
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. S. 1194, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di propria competenza, alle Commissioni riunite V e VI della Camera sul decreto-legge n. 16 del 2014, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che lo stesso riproduce in parte, ma non completamente e comunque non sempre con identica formulazione, disposizioni già contenute nei due decreti-legge cosiddetti « salva Roma », n. 126 e n. 151, i quali, come noto, non sono stati convertiti in legge dal Parlamento.

Il Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, oltre ad approvare il decreto-legge in esame, ha deliberato di presentare alle Camere un disegno di legge recante « Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzio-

nalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali». Il disegno di legge non risulta ancora depositato in Parlamento, ma dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri si evince che esso contiene la quasi totalità delle disposizioni del decreto-legge n. 151 non riproposte nel nuovo decreto-legge. In particolare, il disegno di legge contiene le disposizioni sul contributo al comune di Milano per il finanziamento delle spese per Expo 2015; sulle risorse del Patto per Roma sulla raccolta differenziata; la conferma delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province; l'anticipazione ad ANAS delle risorse finanziarie per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori; l'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale sulla base del contratto di programma 2007-2013; l'istituzione di un fondo per concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro sul trasporto pubblico locale; l'autorizzazione a corrispondere a Trenitalia spa le somme previste per il 2013 in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia esercitati nella regione Sicilia; e la previsione in base alla quale i tributi e gli altri adempimenti sospesi in Sardegna a seguito dell'alluvione del novembre 2013 devono essere regolarizzati entro il 17 febbraio scorso, fermo restando che i contribuenti che hanno subito danni possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

Venendo al provvedimento in esame, il disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti nonché degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base ai due decreti-legge non convertiti. Quanto invece al decreto-legge, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni in materia di TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili comunali) introdotte

dalla legge di stabilità per il 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa di 125 milioni (portandolo quindi a 625 milioni rispetto agli originari 500 milioni) il contributo statale previsto in favore dei comuni dalla legge di stabilità per il finanziamento di detrazioni dalla TASI sull'abitazione principale. Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire versamento con modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto di accertamento e riscossione e la possibilità di affidare la gestione degli stessi solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

Sempre l'articolo 1 stabilisce le esenzioni dalla TASI, ricalcando in gran parte quelle previste in materia di IMU. Il presupposto d'imposta per la TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili definite a fini IMU, mentre sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e quelli degli enti territoriali che si trovano sul territorio degli enti stessi. Sono esenti anche gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale destinati ai compiti istituzionali e tutta una serie di altri immobili, tra i quali i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi.

L'articolo 1 estende inoltre a tutti i tributi locali la procedura prevista in caso di erronei versamenti dell'IMU.

L'articolo 2 contiene disposizioni varie che eliminano l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità *on line* da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana; prorogano il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono cedere le partecipazioni in società che producono beni e servizi

non strettamente connessi con le loro finalità istituzionali; modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; esentano dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, la disposizione in esame consente agli enti di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte.

Il comma 4 dell'articolo 3 integra le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati: la deroga consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari (anziché entro il successivo esercizio o, se la dichiarazione di dissesto interviene nel secondo semestre, entro il secondo esercizio successivo).

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite dalle regioni e dagli enti locali al proprio personale in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Si tratta di una disposizione di tenore analogo a quella contenuta nel disegno di legge S. 1322, sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere alla Commissione bilancio del Senato il 27 febbraio scorso.

L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni

2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate a una verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, ferma restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

L'articolo 8 prevede l'attribuzione entro il 15 marzo 2014 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario per gli enti locali già disposte per il biennio 2010-2012 dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 183). Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province e di 118 milioni di euro per i comuni, ossia negli stessi importi di riduzione previsti per il 2012. La riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 è da porre in relazione alle disposi-

zioni di cui ai commi 184 e seguenti del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010, che hanno previsto misure dirette a garantire risparmi di spesa in comuni e province, in parte derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori locali. Tuttavia, mentre la riduzione del contributo ordinario riguardava solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai citati commi 184 e seguenti sono a regime. La legge di stabilità 2010 aveva previsto riduzioni anche per il 2013, il 2014 e il 2015, rinviando alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione da farsi per ciascun anno. Il decreto in esame pone invece a regime la riduzione dei contributi ordinari.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, il comma 183 sopra citato prevede che le regioni provvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le stesse finalità di risparmio in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

L'articolo 10 reca disposizioni concernenti le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, fatta salva la provincia dell'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e di verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, che non viene più previsto. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e la pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti. La disposizione è contenuta anche nell'articolo 4 del disegno di legge S. 1322, sul quale — come detto — la

Commissione ha espresso il proprio parere alla Commissione bilancio del Senato il 27 febbraio scorso.

L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni (di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico degli enti locali) sia erogato dall'anno successivo a quello della decorrenza della fusione, tranne che per le fusioni che decorrono dal mese di gennaio, per le quali il contributo straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza. Prima che intervenisse il decreto in esame era previsto che il contributo fosse attribuito a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costituzione del comune risultante da fusione.

L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per 2008 e 2009 (pari a 1.421.021,13 euro) viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti per far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene in tema di riparto del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, prima che intervenisse il decreto in esame, era previsto dalla legge di stabilità 2013 (n. 228 del 2012, articolo 1, comma 380-*quater*) che il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà fosse accantonato per essere redistribuito, con il decreto di riparto, tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'articolo in esame dispone che la quota accantonata del 10 per cento sia redistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica.

L'articolo 15 modifica la disciplina (comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011) sull'assoggettamento al

patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, per chiarire che sono da considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e n. 151 del 2013, interviene in ordine alla gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del commissario medesimo, con l'inserimento nella stessa di ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della gestione, nonché delle somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede altresì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti inseriti nella massa attiva della gestione.

L'articolo 17 consente il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze concernenti la rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale. Si permette al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014.

L'articolo 17 autorizza inoltre il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Si prevede inoltre, fino al 30 giugno 2014, il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare nel 2014 l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. In particolare, l'articolo dispone in favore dei suddetti comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato per il 2013 una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 il termine – originariamente fissato al 28 febbraio 2014 dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Il comma 2 del medesimo articolo 19 differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013) in caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data. L'intervento si è reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 150 milioni di

euro. La modifica, peraltro, non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno 2014, per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune dell'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, deposita agli atti una proposta di parere favorevole con condizioni sul disegno di legge S. 1212 (*vedi allegato 1*), da lui già anticipata ai commissari per le vie brevi, avvertendo che la discussione della stessa, che inizia nella seduta odierna, proseguirà e si concluderà, con la votazione, nella prossima seduta; aggiunge che quest'ultima sarà convocata, a seconda dell'andamento dei lavori nella Commissione di merito, per la prossima settimana o, se necessario, già in quella corrente.

Illustra quindi la proposta di parere, soffermandosi in particolar modo sulle condizioni, la prima delle quali richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di coinvolgere maggiormente le regioni nella disciplina dell'ordinamento della città metropolitana, demandando alla legge regionale la definizione di aspetti qualificanti di tale ordinamento, e questo al fine di assicurare a

quest'ultimo la flessibilità necessaria per adattarsi alla varietà e specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale.

La seconda condizione chiede che la legge detti principi per l'organizzazione delle « zone omogenee » previste dall'articolo 2, comma 8, lettera c). Infatti la previsione di zone all'interno della città metropolitana appare utile in considerazione del fatto che si danno comuni che, pur compresi nell'area delle città metropolitane e quindi parte di esse, sono tuttavia in qualche modo estranei alla conurbazione metropolitana. Per salvaguardare la peculiarità delle zone formate da questi comuni rispetto al complesso della città metropolitana, occorre garantire che tali zone beneficino di effettive forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana: per assicurare l'effettività di tale autonomia occorrerebbe innanzitutto definire le zone in questione con un nome giuridico idoneo a distinguerle da altre forme di autonomia già previste dall'ordinamento; si potrebbe poi prevedere la presenza, presso gli organi metropolitani, di un rappresentante unitario per zona, nonché la presenza di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressi dai comuni compresi nella zona; si potrebbe altresì demandare allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione, la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima.

La terza condizione chiede innanzitutto la soppressione dell'articolo 2, comma 2, vale a dire della possibilità di costituire nelle regioni a statuto ordinario ulteriori città metropolitane oltre quelle individuate direttamente dalla legge. In tal senso, come ricordato nelle premesse della proposta di parere, si orientano anche emen-

damenti presentati dal relatore nella Commissione di merito. La condizione nasce dalla preoccupazione di evitare la nascita di città metropolitane su territori privi del carattere di vera e propria area metropolitana.

Peraltro, considerato che esistono nel Paese conurbazioni che, senza essere vere e proprie aree metropolitane, pongono però alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, la terza condizione propone anche di consentire alla legge regionale di prevedere, per i comuni che formino significative conurbazioni di questo tipo, forme di cooperazione liberamente attivabili dagli stessi comuni. La legge dello Stato dovrebbe nel contempo dettare alcuni principi finalizzati a garantire il coordinamento di queste forme di cooperazione con la disciplina statale adottata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione relativamente ai comuni e alle città metropolitane.

La quarta condizione riprende proposte emendative presentate dal relatore nella Commissione di merito tendenti a rafforzare la previsione di cui all'articolo 17, comma 6, che reca misure per la soppressione degli enti e delle agenzie operanti nell'organizzazione di servizi di rilevanza economica in ambito provinciale o subprovinciale — i quali oggi formano una vera e propria « giungla », anche sotto il profilo dei nomi e delle discipline — e per il trasferimento delle loro funzioni alle province. In particolare, si chiede in primo luogo che le misure in questione si applichino a tutti gli enti e agenzie di questo tipo, e non solo — come attualmente previsto dal testo — a quelli operanti nell'ambito dei servizi di rilevanza economica « a rete »; in secondo luogo, che si preveda la predisposizione, da parte dei sindaci di città metropolitana e dei presidenti di provincia, di un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza; e in terzo luogo, che si

cerchi di coinvolgere anche le autonomie funzionali nella riorganizzazione in questione.

La quinta condizione riguarda le unioni e fusioni di comuni, rispetto alle quali il parere proposto evidenzia l'opportunità di prevedere che la disciplina statale in questa materia possa essere integrata da una disciplina regionale, in modo — ancora una volta — da poter adattare le previsioni della legge statale alle specificità territoriali di ogni regione: basti pensare che la nozione di comune « piccolo » è diversa da regione a regione, e comuni che sono considerati piccoli in una regione non lo sono in un'altra. Si chiede inoltre di prevedere che la disciplina statale su questa materia funga da normativa di principio per la legislazione regionale e, secondo l'ordinario principio di cedevolezza, anche da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), premesso di condividere nell'orientamento complessivo la proposta di parere del presidente, esprime il timore che le città metropolitane finiscano col sostituire le province, che sono in via di abolizione. Per evitare questo, reputa importante che l'istituzione di una città metropolitana avvenga solo in presenza di presupposti tali da giustificare la creazione di questo nuovo ente amministrativo: per contro il provvedimento in esame prevede invece fin dall'inizio un numero di città metropolitane che — a fronte delle vere e proprie aree metropolitane, che in Italia non sono, a suo giudizio, più di tre — appare eccessivo e andrebbe ridimensionato. Sempre nell'ottica di evitare che si riformino enti intermedi come le province, posto che si è deciso di abolire queste ultime, si dice anche perplesso rispetto all'opportunità di consentire la costituzione di zone dotate di spiccata autonomia, comunque denominate.

Dichiara poi di condividere senz'altro la quarta condizione della proposta di

parere, come pure il richiamo generale all'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle regioni in vista di una maggiore aderenza degli ordinamenti alle diversità dei territori.

Ritiene infine importante una riflessione ulteriore sulla disciplina di Roma capitale, per garantire il miglior coordinamento possibile tra il livello della città metropolitana, quello dei comuni e quello dei municipi, soprattutto in considerazione della vastità dell'area della provincia di Roma e della grande varietà delle situazioni che essa presenta.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) rileva che l'impostazione del provvedimento non è stata modificata nel corso dell'esame parlamentare fin qui svolto: ad esempio, rimane, allo stato, la possibilità, per i comuni che non intendono aderire alla città metropolitana, di rimanere costituiti in provincia; più in generale, non c'è in alcun modo quella semplificazione del sistema istituzionale che la maggioranza aveva promesso. Per queste ragioni, conferma la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Dell'Orco che la contrarietà su specifici contenuti della riforma non esclude che si possa tentare di approvare un parere che contenga indicazioni per la correzione di quei contenuti. Sottolinea inoltre che, considerata la rilevanza del provvedimento sotto il profilo delle competenze della Commissione, sarebbe importante che il parere fosse approvato nel modo più condiviso possibile.

Quanto al giudizio negativo rispetto alla possibilità, per i comuni che non intendono far parte della città metropolitana, di mantenere in vita la provincia, lo ritiene condivisibile ed è del resto in linea anche con emendamenti del relatore nella Commissione di merito.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), dopo aver premesso di essere personalmente perplesso rispetto alla scelta di

abolire le attuali province, esprime l'avviso che, in ogni caso, una volta che si è deciso di andare in questa direzione, non ha poi senso, nell'ottica della semplificazione del sistema istituzionale, prevedere nuove forme di enti intermedi che rischiano di prendere il posto delle province.

Ritiene, in particolare, che siano poche in Italia le aree aventi realmente le caratteristiche per essere città metropolitane: a parte Roma, Milano e Napoli, le altre città metropolitane individuate dal provvedimento hanno, a suo giudizio, una dubbia giustificazione, e questo vale anche per Torino, che ha sì caratteristiche metropolitane, ma non tali da riguardare l'intero territorio provinciale, il quale anzi comprende zone urbane prive di continuità con il capoluogo e tra loro.

Concorda pertanto con il senatore Rannucci sull'opportunità di individuare le future città metropolitane sulla base di criteri stringenti e selettivi, fermo restando che, nell'ambito delle riforme costituzionali, alle città metropolitane vere e proprie si può pensare di attribuire anche poteri normativi, sul modello di altri Paesi europei.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) conferma la generale contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame, per le ragioni già illustrate dal deputato Parisi nel corso del dibattito e per quelle esposte in più occasioni dal presidente dell'Unione delle province italiane. La riforma proposta dalla maggioranza rappresenta, ad avviso del suo gruppo, un vero e proprio «pasticcio»: non sopprime interamente le province, né però le conserva in una forma funzionale e accettabile; si limita, in sostanza, a svilirne le funzioni e i compiti.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), premesso di condividere il giudizio del deputato Dell'Orco sul provvedimento, che in effetti non consegue l'obiettivo di

semplificazione istituzionale che la maggioranza ha dichiarato di voler perseguire, valuta favorevolmente la proposta di parere del presidente, che non è genericamente favorevole, ma contiene indicazioni fortemente critiche.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ringrazia i commissari intervenuti per il contributo recato al dibattito e si riserva di riformulare la sua proposta di parere per tenere conto di quanto emerso oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

S. 1194, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Renato BALDUZZI, *presidente*, sostituendo il relatore, senatore Dalla Zuanna, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 7^a Commissione del Senato il parere sul disegno di legge n. 1194, che reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso del suo esame alla Camera (C. 544) e che il parere espresso in quell'occasione è stato favorevole, riferisce in merito al contenuto del progetto di legge, che prevede che lo Stato, nell'ambito delle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebri la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita, che cadrà il 12 marzo del prossimo anno (2015).

Ai fini delle celebrazioni viene istituito un apposito comitato nazionale, con il compito di promuovere e diffondere in Italia e all'estero – attraverso celebrazioni, attività formative, editoriali, espositive e

attraverso manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche – la figura, l'arte, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Il Comitato ha sede presso il comune di Città di Castello, in provincia di Perugia, che è la cittadina di nascita di Burri, ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione Burri (Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri), da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello e Fondazione.

Al Comitato possono aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, anche in relazione ai programmi di attività di volta in volta individuati.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Burri; b) predisposizione del programma delle iniziative, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale; c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma, eventualmente proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi privati; d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni; e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

Ai membri del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità o rimborsi di spesa.

Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Non sono previste spese, tanto che è espressamente previsto che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1212, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni », adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1a Commissione del Senato;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adattamento alle diverse realtà territoriali;

in questa ottica, non appaiono sufficienti la generica previsione che resta ferma la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 2, comma 1) e che l'eventuale costituzione (rimessa in forma facoltativa allo statuto della città metropolitana) di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana debba avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, salvo che la mancata intesa può essere superata

dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi (articolo 2, comma 8, lettera c));

considerato che:

l'articolo 3, comma 9, consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana stessa e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per la parte di territorio relativa ai comuni non aderenti;

la possibilità di una scissione della originaria provincia è opportunamente esclusa dall'articolo 3, comma 9, penultimo periodo, in base al quale « Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia »;

nel dibattito nella Commissione di merito sono state avanzate proposte (gli emendamenti 2.502, 3.500 e 3.600 del relatore) che, tra l'altro, escludono la possibilità che una parte dei comuni della provincia cessante resti costituita in provincia accanto alla città metropolitana;

il problema della specificità di quei comuni che, sebbene inclusi nel territorio di una provincia destinata alla trasformazione in città metropolitana, siano però estranei alla conurbazione metropolitana e non vogliano, non possano per ragioni di continuità territoriale o di continuità di « sistemi territoriali » o comunque non ottengano di aggregarsi a province limitrofe può essere adeguatamente affrontato

dalla futura città metropolitana mediante il ricorso alla previsione dell'articolo 2, comma 8, lettera *c*), ai sensi della quale lo statuto della città metropolitana può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana: tale soluzione appare ancor più soddisfacente in quanto la costituzione delle zone omogenee deve avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, anche se la mancata intesa con la regione può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi;

è tuttavia opportuno che la Commissione di merito introduca principi di organizzazione concernenti tali zone omogenee, atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano nella predetta situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 2, prevede che nelle province con più di un milione di abitanti possano essere costituite città metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate direttamente dalla legge,

tale possibilità rischia di dare luogo ad un'ingiustificata moltiplicazione delle città metropolitane, anche in assenza di un'effettiva realtà metropolitana, ed appaiono pertanto condivisibili le proposte emerse nel dibattito nella Commissione di merito (emendamento 2.501 del relatore) per la soppressione del citato comma 2;

peraltro, nei territori che non sono vere e proprie aree metropolitane, ma che presentano conurbazioni tali da ingenerare alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, si pone effettivamente la questione dei rapporti tra le grandi città e i comuni satellite: tale questione potrebbe essere affrontata demandando al legislatore regionale l'individuazione di apposite forme di cooperazione tra i comuni appartenenti a tali conurbazioni, attivabili dai comuni capoluogo di provincia, previa intesa con la regione e

con i comuni satellite interessati; in questo modo si introdurrebbe un meccanismo flessibile di cooperazione diverso dall'unione e funzionale alle specifiche esigenze del governo urbano e nel contempo si recupererebbe alla legislazione regionale uno spazio di governo del territorio e di codeterminazione delle politiche urbane;

rilevato che:

in base all'articolo 4, comma 4 (e all'emendamento 4.43 del relatore), lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco (oltre che del consiglio metropolitano), nelle forme che saranno disciplinate con legge statale;

l'elezione diretta può essere prevista a condizione che il territorio del comune capoluogo sia stato articolato in più comuni (su proposta del consiglio e previ svolgimento di un referendum e istituzione dei nuovi comuni con legge regionale) o, per le città metropolitane con più di tre milioni di abitanti, che il comune capoluogo abbia articolato il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa e lo statuto della città metropolitana abbia previsto le zone omogenee;

l'elezione diretta del sindaco metropolitano – implicando la possibile compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi eletti direttamente dai cittadini – rischia di dare vita a situazioni di ambiguità o a conflitti non superabili tra le due figure;

nell'ottica di evitare tale rischio, la soluzione prospettata nel provvedimento appare equilibrata nella misura in cui individua nell'elezione indiretta del sindaco metropolitano l'opzione di base, consentendo tuttavia l'elezione diretta dell'organo a condizione che il comune capoluogo si divida in più comuni o (in caso di città metropolitane con più di tre milioni

di abitanti) che articoli il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa;

rilevato che:

appare condivisibile la previsione dell'articolo 17, comma 6, del testo approvato dalla Camera, che – integrando il disegno di legge originario del Governo – demanda alle leggi statali o regionali di sopprimere gli enti o le agenzie operanti nei servizi a rete di rilevanza economica e di attribuirne le funzioni alle province; prevede inoltre misure premiali per le regioni che riorganizzano le funzioni relative ai servizi in questione con la soppressione di uno o più enti o agenzie;

proposte avanzate nel dibattito nella Commissione di merito condivisibilmente sopprimono nel predetto comma 6 le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica (emendamento 17.501 del relatore), e prevedono che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, il quale deve comprendere la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza (articolo aggiuntivo 28.01 del relatore);

sarebbe peraltro opportuno coinvolgere nella riorganizzazione degli enti anche le autonomie funzionali;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, il superamento della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disci-

plina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

2) si introducano principi di organizzazione concernenti le zone omogenee di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano in una situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana, ad esempio individuando una denominazione apposita e inequivoca («comprensori» o «circondari» o «zone autonome» o altra idonea a distinguerle da altre figure); stabilendo per i comuni in questione il riconoscimento di forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana; prevedendo la presenza di un rappresentante unitario presso gli organi metropolitani e di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressivi dei comuni ricompresi nella zona medesima; e demandando allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima;

3) si sopprima l'articolo 2, comma 2, nel contempo prevedendo che la legge regionale possa individuare forme di cooperazione (denominabili, ad esempio, «area urbana di» o «polo urbano di» o con altra formula idonea a identificare la peculiarità di tale figura associativa) liberamente attivabili dai comuni appartenenti a conurbazioni significative, ma diverse dalle aree metropolitane vere e proprie, in conformità ai seguenti principi (espressamente finalizzati a garantire il coordinamento di tale figura con la disciplina statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione relativa ai comuni e alle città metropolitane):

popolazione del comune capofila non inferiore a 100.000 abitanti; presenza di comuni circoscrivibili che intrattengano con il comune capofila rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali; popolazione totale dell'area non inferiore a 150.000 abitanti; elezione indiretta degli organi di governo nell'ambito dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati; riconoscimento al sindaco del comune capofila del ruolo di vertice dell'ente;

4) all'articolo 17, comma 6, appare opportuno sopprimere le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica; in generale, appare opportuno prevedere che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganiz-

zazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza, fermo restando che sarebbe utile coinvolgere nella riorganizzazione in questione anche le autonomie funzionali;

5) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla regione il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni e fusioni di comuni in modo da tenere conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita
di Alberto Burri (S. 1194, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1194, approvato dalla Camera, in corso di discussione presso la 7^a Commissione del Senato, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri »;

richiamato il parere espresso sul provvedimento il 6 novembre 2013, in occasione del suo esame da parte della VII Commissione della Camera;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e che il terzo comma della medesima disposizione include la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione delle attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

evidenziato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla

legge statale il compito di disciplinare forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra lo Stato e le regioni;

rilevato che, con riferimento al menzionato riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha precisato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

considerato che la composizione del Comitato di cui all'articolo 3 del disegno di legge prevede una adeguata rappresentanza della regione e delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, Eugenia Del Balzo e del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, Francesca La Malfa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni della Presidente	239
AVVERTENZA	239

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 9.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, Eugenia Del Balzo e del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, Francesca La Malfa.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce le audizioni dei Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Napoli e di Bari, Eugenia Del Balzo e Francesca La Malfa.

Eugenia DEL BALZO, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli* e Francesca LA MALFA, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari*, svolgono una relazione.

(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, e Claudio FAVA (SEL) e i senatori Franco MIRABELLI (PD) e Lucrezia RICCHIUTI (PD) ai quali rispondono Eugenia DEL BALZO, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli* e Francesca LA MALFA, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia le Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Napoli e di Bari, Eugenia Del Balzo e Francesca La Malfa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica il calendario delle prossime attività della Commissione. In particolare si prevede di svolgere una missione mercoledì 19 marzo a Casal di Principe per partecipare alle celebrazioni in memoria di don Giuseppe Diana nel ventesimo anniversario della morte; nonché una missione lunedì 24 marzo a Catania, dedicata al tema dei beni confiscati.

Ricorda infine che giovedì 27 marzo, alle ore 12, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, è previsto il quarto e ultimo degli appuntamenti del *Marzo dell'Antimafia*, dal titolo « *Usiamo*

bene i beni confiscati », con l'intervento di don Luigi Ciotti, Ivan Lo Bello e Guglielmo Muntoni.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Deliberazione di modifica dell'oggetto e di integrazione del programma	240
Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Deliberazione di modifica dell'oggetto e di integrazione del programma.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 febbraio 2013, una modifica

dell'oggetto e del titolo della indagine conoscitiva sulla povertà minorile, e la conseguente integrazione del programma. L'indagine assume il titolo seguente: « Sulla povertà e sul disagio minorile ». Su tali modifiche è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la modifica dell'indagine conoscitiva e l'integrazione del programma nei termini illustrati dalla presidente.

Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, Sandra ZAMPA (PD), Vanna IORI (PD), Marisa NICCHI (SEL) e Giorgio ZANIN (PD).

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, ri-

sponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) .. 3

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

- Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione*) 4

- ERRATA CORRIGE* 5

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

- DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (*Esame e rinvio*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci (*Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto*) 22

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

- Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Bordo ed abb. 24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Emendamenti C. 2157 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 26

- DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Emendamenti C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 26

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera. Emendamenti C. 254-272-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	27
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	33
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	50
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Emendamenti C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	49
AVVERTENZA	49
 II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti e C. 1288 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	51
Comunicazioni del presidente	52
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (<i>Deliberazione</i>)	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	54

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	55
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo ..	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo	59
AVVERTENZA	62

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	64
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	72
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	81
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	82
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame rinvio</i>)	82

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo	85
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	85
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014. Atto n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
--	----

AVVERTENZA	91
------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	93
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	93
Proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 26 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	99
AVVERTENZA	99

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-01541 Oliverio: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nella provincia di Catanzaro	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-01854 Albanella: Iniziative urgenti per l'adozione di provvedimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto della cenere vulcanica prodotta durante le eruzioni	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-01959 Mariastella Bianchi: Intendimenti circa l'individuazione del sito per la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del connesso parco tecnologico	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-02142 Prodani: Intendimenti circa lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 25 maggio 2012 per la riqualificazione ambientale e la reindustrializzazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	120

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo	102
5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile .	102
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione</i>)	127
Sui lavori della Commissione	103
RISOLUZIONI:	
7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 6 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	136
7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	104
ALLEGATO 7 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	141
7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 8 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	143
ALLEGATO 9 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	156
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. COM(2013)917 final e relativo allegato.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma « Aria pulita » per l'Europa. COM(2013)918 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. (COM(2013)919 final e relativi allegati.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE. COM(2013)920 final e allegati (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	105
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione</i>)	110
ALLEGATO 10 (<i>Parere sugli emendamenti approvato dalla Commissione</i>)	159
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione</i>)	110
ALLEGATO 11 (<i>Parere sugli emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	160
Decreto-legge 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore unico di ENAV Spa, Massimo Garbini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78)	161
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso	163
5-01307 Taricco: Interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti dell'azienda Inalpi Spa	163
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-01647 Luciano Agostini: Sospensione dei procedimenti in materia di divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo	163
5-01701 Burtone: Interventi a sostegno del settore della microelettronica	163
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-01813 Gallinella: Sviluppi della sperimentazione della produzione di energia tramite processi di fissione piezonucleare	163
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172
5-02047 Rizzetto: Rilancio del settore nautico e continuità produttiva degli stabilimenti della Wartsila Italia Spa	164
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-02156 Luigi Gallo: Attività di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana	164
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	175
5-02216 Fregolent: Situazione economica e occupazionale di IBM Italia	164
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	176

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (seguito esame emendamenti – Rel. Senaldi). C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	164
AVVERTENZA	167

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato	178
--	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	178
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179
<i>ALLEGATO (Proposte emendative riferite al nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i>	185

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	183

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	196
7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.	
7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	201
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	203
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	203

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	207
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	207

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	208
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	208

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. COM(2013)917 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma « Aria pulita » per l'Europa. COM(2013)918 final.	

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. COM(2013)919 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE. COM(2013)920 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	212
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	219
<i>ERRATA CORRIGE</i>	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	233
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. S. 1194, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, Eugenia Del Balzo e del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, Francesca La Malfa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni della Presidente	239
AVVERTENZA	239

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	240
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Deliberazione di modifica dell'oggetto e di integrazione del programma	240
Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,40



17SMC0002000